

MARCO BICCHIERAI

## Capitolo VII. L'intervento istituzionale fiorentino

A stampa in  
*Ai confini della Repubblica di Firenze.*  
*Poppi dalla signoria dei conti Guidi al vicariato del Casentino (1360-1480),*  
Firenze, 2005, pp. 293-348.

---

Distribuito in formato digitale da  
«Storia di Firenze. Il portale per la storia della città»  
<<http://www.storiadifirenze.org>>

## CAPITOLO VII

### L'INTERVENTO ISTITUZIONALE FIORENTINO

#### GLI STATUTI DEL 1441

Pochi mesi dopo che i territori dei conti di Battifolle erano passati al dominio fiorentino e i patti di sottomissione erano stati approvati, ogni comunità procedette a darsi dei nuovi statuti che dovevano sostituire la precedente normativa e testimoniare il cambiamento di regime.<sup>1</sup> Gli statuti locali erano, infatti, uno dei mezzi principali con cui Firenze gestiva le comunità del proprio territorio.<sup>2</sup> Attraverso di essi si promuoveva una funzionale autonomia amministrativa, e in parte giurisdizionale, delle comunità locali e nello stesso tempo si legava direttamente ogni singola comunità al governo fiorentino che promuoveva, approvava e correggeva tali statuti. In tal senso rappresentavano anche un segno di programmatica discontinuità per tutte quelle comunità che fossero state in precedenza soggette alla legislazione di un'altra città o, come nel nostro caso, a un signore territoriale.<sup>3</sup>

A Poppi la commissione degli statutori venne eletta dal consiglio del Comune e risultò composta da otto persone,<sup>4</sup> quattro del castello di Poppi, quattro dei villaggi e popoli del suo circondario; fra i quattro del castello vi erano due notai e il loro ruolo fu certamente preminente nel guidare il lavoro. Dato che l'approvazione fiorentina degli statuti è dell'8

---

<sup>1</sup> A Pratovecchio, dove erano già stati redatti degli statuti al momento del primo inserimento nel territorio fiorentino nel 1437, seguirono nel 1440 degli statuti aggiornati valevoli anche per il territorio della podesteria. Gli statuti per Borgo alla Collina sono del 1444; del 1446 sono quelli di Rincine e Fornace, più o meno dello stesso periodo anche gli statuti di Battifolle e Montemignaio.

<sup>2</sup> In merito alle ricerche sugli statuti quattrocenteschi oltre ai lavori già segnalati nel capitolo quinto facciamo riferimento a: *Statuti, città e territori in Italia e in Germania tra medioevo ed età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1991 e in particolare ai contributi in tale volume di G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, pp. 7-45 e di E. FASANO GUARINI, *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali*, pp. 69-124; e al contributo di J. BLACK, *Gli statuti comunali e lo stato territoriale fiorentino: il contributo dei giuristi*, in *Lo stato territoriale fiorentino*, cit., pp. 23-42.

<sup>3</sup> Si rimanda in merito alle considerazioni di E. FASANO GUARINI, *Gli statuti delle città soggette a Firenze*, cit., alle pp. 78-81; e di J. BLACK, *Gli statuti comunali*, cit., alle pp. 25-27, che fra l'altro nota come «Giacchè *omnes populi* avevano il diritto di vivere secondo le proprie leggi, non ci sarebbe stato modo migliore di imporre la propria volontà politica alle comunità soggette che attraverso gli statuti locali. Di conseguenza molti statuti locali nacquero dalle direttive di Firenze» (p. 26).

<sup>4</sup> *Nomina statutorum sunt hec, videlicet. Pro castro Puppi: ser Johannes ser Ugolini de Sestino notarius, ser Bonus Pucci notarius, Paulus Chimentis aluptarius, Timoteus ser Santis. Pro universitate Puppi: Petrus Miti*

agosto 1441, furono probabilmente portati a termine fra giugno e luglio, nel proemio infatti si indica che furono redatti al tempo del primo vicario, Domenico di Francesco dei Sapiti, entrato in carica il 21 aprile. Furono materialmente scritti dal cancelliere del Comune di Poppi, ser Antonio di Giovanni di Lorenzo dei Bartolini di Prato, nominato specificamente notaio degli statuari. Il proemio non aggiunge altro, ma ribadisce che i nuovi statuti come leggi municipali della comunità di Poppi avrebbero dovuto sostituire quelli antichi del castello che si intendevano quindi completamente abrogati.<sup>5</sup>

Gli statuti sono composti da 155 rubriche suddivise in 4 libri secondo lo schema consueto: istituzioni e uffici locali (24 rubriche); civile (41 rubriche); «malefici» (56 rubriche); danni dati e varie (34 rubriche).<sup>6</sup> Non tutte le rubriche sono della stessa lunghezza e articolazione: alcune norme del civile sono lunghe, complesse e dettagliate, mentre altre rubriche del terzo e quarto libro sono delle asciutte indicazioni di poche righe. Per illustrarne le caratteristiche la cosa migliore ci sembra seguirne lo snodarsi in base alla loro stessa struttura.<sup>7</sup>

Per prima cosa venne disposto che il vicario inviato da Firenze al momento dell'entrata nell'ufficio avrebbe dovuto giurare davanti a un notaio e alla pieve di S. Marco di osservare tutte le leggi e costumi papali e imperiali, ma soprattutto gli statuti e le provvisori del Comune di Poppi - sul cui testo doveva giurare oltre che sui Vangeli - e di rendere giustizia secondo tali statuti in ogni causa civile o criminale.<sup>8</sup> Significativamente, però, venne specificato che dove lo statuto non si esprimeva il vicario avrebbe dovuto seguire la legge del Comune di Firenze; in tal modo i nuovi statuti di Poppi si collegavano agli Statuti fiorentini

---

colonus, Bartholus Neri colonus, Bartholus Landi colonus, Signorettus Cenni colonus (ASF, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 643, cc. 74v-75r).

<sup>5</sup> Probabilmente in seguito a tale disposizione fu compiuta anche la distruzione fisica dei codici che li contenevano.

<sup>6</sup> Per le loro caratteristiche di ampiezza, articolazione, complessità gli statuti di Poppi del 1441, a un rapido e sommario confronto con altri statuti toscani non cittadini (editi) compresi fra gli anni Trenta del Trecento e la fine del Quattrocento, sembrano trovare più punti di contatto con gli statuti di centri più grandi e caratterizzati da un passato di indipendenza politica che non con quelli delle comunità rurali. Per un quadro recente delle edizioni di statuti toscani cui si può fare riferimento rimandiamo a: *Bibliografia delle edizioni di statuti toscani. Secoli XII – metà XVI*, a cura di L. Raveggi e L. Tanzini, Firenze, Olschki, 2001.

<sup>7</sup> Tutti i riferimenti che faremo sono relativi al testo conservato nell'Archivio di Stato di Firenze (ASF, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 643, cc. 12r-76v), che per brevità eviteremo di citare d'ora in avanti per esteso, utilizzando al suo posto l'abbreviazione 'Statuti'.

<sup>8</sup> Avrebbe dovuto giurare, inoltre, di difendere la giurisdizione del castello e curia di Poppi, ogni diritto e bene del Comune e degli uomini del castello; di difendere e conservare i beni e diritti delle chiese, delle vedove, dei fanciulli, dei miserabili e dei luoghi pii. Infine di far scrivere e pubblicare gli atti dei processi, le scritture e le sentenze di qualsiasi causa a lui presentata, le civili in un registro a sé e le criminali in un altro registro, che avrebbero dovuto essere tenuti presso di lui durante il suo ufficio e al termine affidati al cancelliere del Comune a pena di L. 100 (Statuti, c. 17 r-v).

del 1415 e in particolare al principio che questi ultimi avrebbero dovuto aver valore per tutto il territorio come legge di riferimento in assenza o incompletezza della legislazione locale.<sup>9</sup>

Successivamente vengono delineati gli organi della comunità locale. Come abbiamo visto già al tempo della signoria dei conti il Comune oltre a un consiglio aveva dei propri ufficiali; molto probabilmente con l'occasione degli statuti si riorganizzò il sistema delle magistrature locali definendone durata, modalità di elezione, prerogative; è anche possibile che proprio allora si sia anche definita una distribuzione rigida dei posti fra gli uomini del castello e quelli dei villaggi del territorio di Poppi. Sicuramente vennero inserite le nuove denominazioni di 'gonfaloniere di parte guelfa' e di 'priori' per i membri ad estrazione del governo locale, chiara indicazione di un richiamo alla tradizione istituzionale di Firenze.<sup>10</sup> Il Comune sarebbe quindi stato amministrato da sette priori e un gonfaloniere, quattro del castello di Poppi, due dei villaggi «citra Arnum» e due di quelli «ultra Arnum», tutti in carica per sei mesi, i cui nomi dovevano venire di volta in volta estratti da delle specifiche borse.<sup>11</sup> Ad essi si affiancavano dodici consiglieri estratti nello stesso modo. Insieme costituivano il consiglio che poteva, con votazioni a maggioranza, fissare imposte e prestanze, fare stanziamenti di spesa, deliberare su questioni varie, ed anche riformare gli stessi statuti. Quindi altre rubriche illustrano una serie di ufficiali con compiti specifici: due ufficiali di grascia a stabilire i prezzi dei generi alimentari (pane, olio, carni fresche e salate, pesce),<sup>12</sup> tre uomini a sindacare il vicario e i suoi notai al termine del loro incarico,<sup>13</sup> sei arbitri e stimatori,<sup>14</sup> sei viari,<sup>15</sup> tre uomini che per sei mesi tenessero i registri della Lira, aggiungendo o togliendo possessi e predisponendo gli estratti sui quali esigere le imposte,<sup>16</sup> due uomini a

---

<sup>9</sup> Per la decisiva novità rappresentata dagli statuti fiorentini del 1415 proprio nella loro intenzione di voler rappresentare una fonte di diritto che avesse valore per l'intero dominio fiorentino si rimanda a E. FASANO GUARINI, *Gli statuti delle città soggette a Firenze*, cit., pp. 86-88; J. BLACK, *Gli statuti comunali*, cit., pp. 34-36 ed anche ad A. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze, Olschki, 1988, pp. 17-20.

<sup>10</sup> Da notare in merito come dalla documentazione sia nel periodo della signoria sia in quello della dominazione fiorentina non appaia alcuna presenza di una Parte Guelfa come istituzione o raggruppamento politico.

<sup>11</sup> Le borse dovevano essere tenute in una cassetta apposita affidata al pievano di S. Marco con tre chiavi tenute una dal vicario, una dal gonfaloniere in carica una dal cancelliere del Comune. Chi fosse stato estratto non poteva rinunciare se non per validi motivi, ma non potevano esservi in contemporanea due familiari, né si poteva essere rieletti due volte di fila. In tali casi si ricorreva a una apposita borsa per le sostituzioni. I priori per tali sei mesi dovevano ricevere ciascuno uno stipendio di L. 4; era loro consentito portare armi e andare in giro di notte e non potevano essere arrestati e detenuti per debiti o fideiussioni prestate (Statuti, cc. 17v-18v).

<sup>12</sup> Anch'essi, ad estrazione ogni sei mesi, avrebbero dovuto avere un salario di S. 30 ciascuno (Statuti, c. 18v).

<sup>13</sup> Uno di essi avrebbe dovuto essere obbligatoriamente un notaio del castello di Poppi maggiore di 25 anni; ad ognuno di loro era previsto un salario di S. 40 (Statuti, cc. 18v-19r).

<sup>14</sup> Due del castello, due dei villaggi oltre Arno e due di quelli citra Arno. Anch'essi in carica per sei mesi (Statuti, c. 19 r-v).

<sup>15</sup> Distribuiti come gli arbitri e anch'essi con incarico di sei mesi (Statuti, c. 21 r-v).

<sup>16</sup> Uno del castello di Poppi e uno per ognuno degli altri due raggruppamenti di popoli anche loro con incarico semestrale (Statuti, c. 21v).

controllare gli stanziamenti e i conti dei priori e del camarlingo,<sup>17</sup> un numero di campai scelti a discrezione del consiglio,<sup>18</sup> due paciari scelti dal consiglio fra i componenti delle due confraternite laiche dei Bianchi e dei Neri,<sup>19</sup> e soprattutto il camarlingo del Comune.<sup>20</sup> A tutti questi incarichi, che dovevano senza dubbio coinvolgere gran parte delle persone nel governo della comunità, si aggiungevano quelli professionali non elettivi. Gli statuti ne indicano due: il maestro di scuola che doveva istruire i bambini nella grammatica e nelle arti liberali,<sup>21</sup> e il responsabile dell'orologio del Comune.<sup>22</sup>

Il primo libro è completato da alcune rubriche che disciplinano le modalità di vendita di pane, olio e carne;<sup>23</sup> quindi da una disposizione che imponeva a tutti di macinare al mulino del Comune e che di fatto trasferiva al Comune la signorile bannalità del mulino;<sup>24</sup> e da un'altra che disponeva l'immunità dalla tassazione per cinque anni per i forestieri che fossero venuti ad abitare a Poppi.<sup>25</sup> Infine si elencavano le modalità con cui il Comune - anche in questo caso sostituendosi a un ruolo che era stato del conte - assumeva una sorta di tutela e patronato su alcuni enti religiosi e il patrocinio di alcune feste. Da un lato si disponeva che fossero estratti da delle borse predisposte dal consiglio ogni anno un priore, un camarlingo, un procuratore e due consiglieri, che si occupassero dell'amministrazione di ospedali e luoghi pii del Comune;<sup>26</sup> dall'altro si stabiliva un aiuto fisso annuale per i frati di Certomondo e per ospedali e luoghi pii,<sup>27</sup> e uno stanziamento per le feste religiose che venivano assunte come

---

<sup>17</sup> Uno del castello di Poppi, che avrebbe dovuto essere un notaio, e uno di fuori; avrebbero dovuto anche controllare che le liste delle spese fossero approvate dalla magistratura fiorentina dei Cinque conservatori del contado e distretto, anch'essi in carica per sei mesi (Statuti, cc. 21v-22r).

<sup>18</sup> Scelti anche loro per 6 mesi (Statuti, c. 22v).

<sup>19</sup> Tali paciari dovevano provvedere a mediare in caso di controversie e duravano in carica un anno (Statuti, c. 23v).

<sup>20</sup> Anche il camarlingo doveva venir sorteggiato con estrazione dalle borse degli uffici. A lui dovevano pervenire tutte le entrate del Comune e lui pagava per le spese ordinarie e per quelle straordinarie stanziato dal consiglio. Come salario semestrale doveva avere L. 25 (Statuti, cc. 27v-28r).

<sup>21</sup> Si continuava così una tradizione stabilita da lungo tempo dai conti. Il maestro doveva essere scelto dai priori che avrebbero fissato il salario annuale e convenuto sul periodo di durata dell'assunzione. Al maestro inoltre il Comune affidava come abitazione la casa di sua proprietà nel girone del castello (Statuti, c. 23r).

<sup>22</sup> Non siamo in grado di individuare dove fosse tale orologio, la rubrica indica che i priori avrebbero dovuto scegliere un 'governatore' dell'orologio che avrebbe dovuto risiedere nel castello con un incarico annuale rinnovabile e salario fissato dagli stessi priori. Da tale salario sarebbero stati detratti S. 10 o S. 5 se di notte o di giorno per negligenza del 'governatore' l'orologio non avesse suonato nel modo dovuto (Statuti, c. 23 r-v).

<sup>23</sup> Ad esse abbiamo già fatto riferimento nel paragrafo sull'economia del capitolo 2 (Statuti, cc. 26r-27v).

<sup>24</sup> La rubrica oltre alle pene per chi contravveniva a tale disposizione, prevedeva quelle per chi avesse danneggiato il mulino i suoi annessi ed attrezzature (Statuti, c. 25 r-v).

<sup>25</sup> Come abbiamo detto parlando dei forestieri tale disposizione doveva far parte già degli statuti signorili (Statuti, c. 24v).

<sup>26</sup> Oltre agli ospedali, l'eremo del beato Torello e l'oratorio di S. Angelo di Ancarona (Statuti, c. 28 r-v).

<sup>27</sup> L. 12 ogni anno ai frati di Certomondo e L. 14 ai luoghi pii.

principali e 'ufficiali' di Poppi: la festa di S. Fedele protettore del Comune, la festa del Corpus Domini, le feste di S. Marco e S. Francesco.<sup>28</sup>

Le prime ventuno rubriche del secondo libro riguardano tutte le procedura civile e sono spesso testi molto lunghi e minuziosi. Come abbiamo accennato, un confronto con quanto da esse prescritto e la prassi del tribunale del conte fa pensare che la nuova redazione statutaria riprendesse in merito molto dei vecchi statuti signorili. In ogni caso è una normativa procedurale che stupisce per complessità e dettaglio e probabilmente è debitoria non solo della consolidata tradizione del diritto comune rafforzata dalle trattazioni Bartoliane, ma anche dalla lunga attività di amministrazione della giustizia nel tribunale civile del conte.<sup>29</sup>

In primo luogo vengono fissate le modalità e la tempistica da rispettare per le azioni in cui il contendere superava il valore di L. 5 - per le quali la procedura era in gran parte scritta e poteva prevedere la redazione di un libello contenente gli elementi del contendere, e l'acquisizione di documentazione scritta come prova - e quelle di valore inferiore a tale somma, che invece potevano essere trattate in modo sommario senza rituale giudiziario.<sup>30</sup> Quindi si descrivono i criteri di citazione con i vari intervalli di tempo, della eventuale dichiarazione di contumacia e della comminazione del bando,<sup>31</sup> con le differenze ulteriori in caso di citazioni e bandi che dovessero riguardare procedimenti di natura penale.<sup>32</sup>

Si specifica poi che chi è delegato a rendere giustizia dovrà sedere al banco di giustizia posto nel palazzo del vicario ogni giorno due volte, all'ora terza e al vespro, tranne nei giorni festivi che vengono esplicitamente indicati;<sup>33</sup> così come sono indicati i giorni e i luoghi nei quali i debitori non possono essere arrestati.<sup>34</sup> Si indica il modo di procedere in caso i debiti

---

<sup>28</sup> A tali feste sarebbero dovuti intervenire il vicario, i priori e il maggior numero possibile di uomini del Comune con candele a spese del Comune stesso. La festa del Corpus Domini sarebbe stata fatta a spese del Comune con un esborso massimo di L. 20 da non spendersi però in cibi e bevande ma in compensi ai preti officianti (Statuti, cc. 23v-24v).

<sup>29</sup> Per quanto riguarda il ruolo della procedura nel diritto comune e i trattati in merito di Bartolo da Sassoferrato, o comunque confluiti sotto il suo nome nel tardo medioevo, si rimanda a M. ASCHERI, *Il processo civile tra diritto comune e diritto locale*, cit., pp. 363-365.

<sup>30</sup> Le due rubriche: «de iure reddendo» e «de questionibus summarie decidende» (Statuti, cc. 29r-31r).

<sup>31</sup> I bandi debbono essere pronunciati dal nunzio pubblicamente e ad alta voce «in platea comunis ante domum olim curie» (Statuti, c. 35 r-v).

<sup>32</sup> Le citazioni sono al minimo due, a casa del citato, o in caso di forestieri sulla piazza del Comune, e poi davanti al palazzo del vicario; vi è anche l'indicazione di quale debba essere il contenuto della citazione. Rubrica «de citationibus contumacia et bapno in causibus civilibus» (Statuti, cc. 31r-33r).

<sup>33</sup> I festivi sono un bel numero: oltre ad un mese per la mietitura (15 luglio-15 agosto), 15 giorni per la vendemmia (da quando ne è bandito l'inizio), tutte le domeniche, gli 8 giorni precedenti e seguenti il Natale, la Pasqua con i tre giorni precedenti e seguenti, i tre giorni precedenti l'Ascensione e i due successivi alla Pentecoste, quindi i singoli giorni di Epifania, Corpus Domini, Ognissanti, le feste degli apostoli e degli evangelisti, tutte le feste della Vergine Maria, le feste di S. Fedele, S. Giovanni Battista, S. Francesco, S. Lorenzo, S. Niccolò, S. Angelo, S. Martino, S. Giovanni Gualberto e del beato Torello (Statuti, c. 33 r-v).

<sup>34</sup> Oltre a tutti i giorni festivi anche S. Lazzaro e tutti i sabati, giorno di mercato a Poppi. I debitori non potranno essere presi oltre che nella loro casa anche in nessuna chiesa e nel palazzo del vicario, compreso il suo circuito esterno (Statuti, cc. 33v-34r).

siano confessati<sup>35</sup> e quindi le modalità e i casi in cui la curia, a richiesta dell'attore in giudizio, può concedere la tenuta di beni in primo e in secondo decreto e come tale tenuta potesse essere revocata.<sup>36</sup>

Proseguendo, vengono illustrate le regole per l'esecuzione delle sentenze, dei lodi arbitrali, degli istrumenti di garanzia su richiesta del creditore<sup>37</sup> e poi una lunga rubrica affronta la spinosa questione dei sequestri di beni mobili.<sup>38</sup> Un altro paio di rubriche disciplinano l'accesso in giudizio ai forestieri;<sup>39</sup> quindi ci si sofferma a lungo sui fideiussori, specificando in particolare che quelli presenti in giudizio per debitori forestieri non reperibili a Poppi - o che non vi avessero beni - potevano essere considerati alla stregua di debitori principali, ma anche che ogni fideiussore avrebbe potuto agire in giudizio in ogni momento contro colui per il quale si era esposto.<sup>40</sup> Vengono poi disciplinati l'uso degli arbitri nelle questioni compromissorie fra parenti stretti;<sup>41</sup> il ricorso al «consilium sapientis» su richiesta di una delle parti in giudizio;<sup>42</sup> la possibilità di ricorso in appello contro ogni sentenza definitiva

---

<sup>35</sup> In pratica una serie di termini entro cui pagare o restituire qualcosa (Statuti, c. 35v).

<sup>36</sup> La tenuta dei beni in primo decreto può essere concessa contro ogni contumace, contro ogni reo o debitore che avesse confessato o fosse stato vinto in giudizio e non avesse pagato entro il termine, contro ogni debitore o obbligato da istrumento di garanzia che non fosse trovato. Entro una serie di termini variabili per categoria l'attore poteva chiedere l'assegnazione in tenuta in secondo decreto cui doveva seguire una proclamazione pubblica del nunzio che invitasse chi voleva vantare diritti od opporsi a presentarsi in giudizio. La tenuta in secondo decreto poteva essere revocata da parte del reo solo allegando la prova di un giusto impedimento o di una sua assenza in località remota. Rubriche «de debitis confessatis», «de tenuta pronunptianda ex primo et secundo decreto» e «de tenitis datis per curiam revocandis» (Statuti, cc. 35v- 38r).

<sup>37</sup> Rubriche «de sententiis et laudis executionis mandandis» e «de executione instrumenti guarentigie» (Statuti, cc. 38r-39v).

<sup>38</sup> Rubrica «de sequestrationis et intesimis». I sequestri di beni mobili e frutti della terra possono essere fatti a richiesta contro qualsiasi persona terrigena o forestiera che non possieda beni immobili sufficienti a coprire il valore del debito. Occorre inoltre il giuramento che il debitore è sospetto di voler fuggire. Chi ottiene sia eseguita una procedura di sequestro dovrà agire in giudizio contro i debitori entro un mese. Se entro cinque giorni dal sequestro la persona che lo subisce si presenta in giudizio e versa una idonea cauzione o presenta un fideiussore, il sequestro sarà revocato. In caso contrario verrà fatto dal nunzio un bando nella piazza del comune in base al quale chi volesse difendere le cose sequestrate o opporsi al sequestro o vantare diritti su tali cose, dovrà presentarsi entro tre giorni a mostrare le sue ragioni. La curia del vicario dovrà definire in modo sommario e rapidamente - ed anche nei giorni festivi - le cause che riguardino il sequestro delle bestie da lavoro, in modo che queste non siano nel frattempo sfruttate contro la volontà del padrone (Statuti, cc. 39v-41r).

<sup>39</sup> Rubriche «de iure reddendo inter terrigenam et forensem» e «de non conveniendum forensem ad petitionem forensis». I forestieri che non possedevano beni immobili a Poppi o non vi abitavano almeno temporaneamente non potevano essere ascoltati in giudizio come attori se prima non versavano una cauzione pari alla somma per la quale chiedevano l'intervento del tribunale. Viceversa ogni forestiero poteva essere preso, detenuto o citato in giudizio a richiesta di un poppiese senza alcuna eccezione di incompetenza di giudice o di foro, a meno che il debito non fosse stato contratto fuori della giurisdizione del Comune di Firenze. Un forestiero invece non avrebbe potuto essere chiamato in giudizio da un altro forestiero a causa di un contratto o obbligazione o debito che non riguardasse o non fosse da saldare nel castello di Poppi (Statuti, cc. 41v-42r).

<sup>40</sup> Rubrica «de fideiussoribus» (Statuti, cc. 42r-43r).

<sup>41</sup> Rubrica «de questionibus compromittendis». La curia del vicario aveva il potere di ordinare che una questione fra padre e figli, fra fratelli carnali, fra zio e nipoti o fra cugini fosse affidata a un compromesso di amici comuni come arbitri, che la curia poteva obbligare ad esprimere un lodo, cui poi avrebbe dato esecuzione speditamente ed anche nei giorni festivi (Statuti, cc. 43v-44r).

<sup>42</sup> Il costo del consiglio richiesto sarebbe ricaduto sulla parte perdente in giudizio, ma entrambe le parti avrebbero dovuto depositare una somma come cauzione per tale spesa. Poteva essere richiesto sull'intera causa o

o interlocutoria pronunciata dal vicario presso la Signoria fiorentina o presso i Giudici degli appelli del Comune di Firenze;<sup>43</sup> infine i termini entro cui un diritto o un credito non esercitato cadeva in prescrizione.<sup>44</sup>

Il diritto civile viene esaminato nelle restanti rubriche del libro. In realtà si tratta solo di una parte del diritto civile vero e proprio nella quale il peso maggiore è senz'altro assegnato alle rubriche che trattano delle successioni e delle doti.

In primo luogo si stabilisce che in caso di morte senza testamento le figlie femmine non possono partecipare all'eredità del defunto se vi sono dei figli maschi, ma possono partecipare all'eredità della madre o della nonna morte senza testamento. In ogni caso avrebbero dovuto comunque essere dotate in modo congruo sfruttando le risorse del patrimonio e, in caso contrario, avrebbero potuto citare in giudizio come debitori gli eredi e agire sui beni ereditari. Con la morte del marito, la madre non poteva succedere a un figlio o a una figlia che morissero senza testamento se fossero stati presenti fratelli o sorelle del defunto o parenti del padre, allo stesso modo le sorelle non avevano diritti sui beni di un fratello morto senza testamento se vi fossero stati altri fratelli o parenti in linea paterna; ma se non erano dotate avrebbero potuto pretendere una dote sui beni del fratello defunto. Una donna che fosse quindi dotata in modo congruo non aveva diritti ereditari se vi erano esponenti maschi nel ramo paterno, ma a prescindere dalla dote avrebbe avuto diritto a qualsiasi cosa le venisse espressamente lasciata per testamento.<sup>45</sup>

Per quanto riguarda la dote gli statuti dispongono che di essa alla morte della donna metà doveva andare al marito, sull'altra metà poteva invece disporre per testamento la donna stessa o in assenza di testamento essa sarebbe andata ai figli. Nel caso, assai più frequente, di morte del marito, entro sei mesi gli eredi avrebbero dovuto restituire alla vedova la sua dote, a meno che non vi fosse un esplicito diverso accordo fra lei e gli eredi. Una donna poteva inoltre agire in giudizio contro il marito per chiedere la restituzione della sua dote nel caso: fosse stata da lui cacciata; maltrattata senza giusta causa; costretta alla miseria; oppure se il marito non si fosse presentato entro dieci giorni a una citazione in giudizio da parte di lei, o dei suoi parenti, a dare ragione del cattivo uso delle sostanze della dote. In tutti questi casi la curia avrebbe dovuto proteggere la donna e la dote a lei restituita da azioni di forza del marito

---

su un punto specifico, ma non su più di due punti o più di due volte per una stessa causa. La curia poteva richiedere anche un consiglio di sua iniziativa. Il tribunale del vicario sarebbe stato tenuto a procedere in base al tenore di quanto espresso nel consiglio (Statuti, c. 44 r-v).

<sup>43</sup> Rubrica «de appellationibus et nullitatibus» (Statuti, c. 44v).

<sup>44</sup> Rubrica «de prescriptionibus» (Statuti, c. 45r).

<sup>45</sup> Rubriche «de successionibus ab intestato» e «quod mulier dotata ad subcessionem dotantis redire non possit» (Statuti, cc. 45r-46r).



o dei suoi parenti. Tuttavia, se la donna fosse stata accusata dal marito di adulterio e tale accusa fosse stata provata in giudizio, ella avrebbe perso non solo ogni diritto ad essere tenuta in casa e agli alimenti, ma anche sulla sua dote.<sup>46</sup>

Un'altra serie di questioni accuratamente esaminate tratta da un lato i limiti alla possibilità di fare contratti per le donne e i minori di venti anni,<sup>47</sup> dall'altro le caratteristiche e i vincoli giuridici del ruolo dei curatori testamentari e dei tutori di minori.<sup>48</sup>

Quindi vengono presi in considerazione dei casi particolari che vincolavano il libero passaggio di proprietà dei terreni. Nel primo caso si stabiliva che in una proprietà condivisa fra più fratelli o consorti uno di loro non potesse cedere la sua parte ad estranei al consorzio senza prima aver sentito su un eventuale interesse all'acquisto da parte di ciascuno degli altri condivisori della proprietà. In modo simile chi aveva vari confinanti di una sua proprietà avrebbe dovuto interpellarli prima di cedere ad altri tale proprietà.<sup>49</sup> Chi poi aveva un terreno o un bene immobile al quale non poteva accedere se non attraversando una proprietà altrui poteva tramite la curia costringere quest'ultimo a cedergli una parte della sua proprietà utile al suo passaggio, così come chi aveva un cuneo di terreno inferiore a uno staioro all'interno di un'unica proprietà altrui poteva dalla curia essere costretto a cedere tale saliente al vicino. Infine il lavoratore di un terreno aveva il diritto ad essere salvaguardato in tale rapporto, in caso di passaggio di proprietà del terreno, per tutta la durata del suo contratto agrario.<sup>50</sup> Rimanendo nell'ambito dei contratti agrari, che evidentemente dovevano avere anche nel territorio di Poppi una notevole rilevanza, una serie di rubriche dispone che: i lavoratori avrebbero dovuto richiedere la presenza del padrone del terreno al momento in cui ne raccoglievano i frutti; un lavoratore che non avesse avuto più intenzione di coltivare un terreno nell'anno successivo avrebbe dovuto comunicarlo al padrone entro luglio in modo che questi avesse la possibilità di premunirsi; se qualcuno poi avesse lavorato un terreno di sua

---

<sup>46</sup> Rubriche «quantum maritus de dote lucretur» e «de dote restituenda» (Statuti, cc. 46r-47r).

<sup>47</sup> Una donna, come di consueto, non poteva fare contratti o contrarre debiti senza consenso del marito, o di un mundualdo datole da un giudice o da un notaio nel caso fosse senza marito. I minori di venti anni e maggiori di quattordici non potevano allo stesso modo fare contratti ed obbligarsi senza consenso del padre o, in sua assenza, del loro tutore o curatore (Statuti, c. 47v).

<sup>48</sup> Da notare in merito come la curia, in caso di una lite riguardo al tutore o curatore da assegnare a dei minori, potesse di suo ufficio ricercare il parente più prossimo e costringerlo ad accettare tale ruolo con gli obblighi che ne derivavano. Inoltre come la madre che volesse assumere la tutela dei figli non potesse farlo se non assieme a un parente della linea paterna indicato dal marito al momento della morte, scelto dai parenti, o nominato d'ufficio dalla curia. Rubrica «de tutoribus et curatoribus» (Statuti, c. 48 r-v).

<sup>49</sup> Curiosamente nel caso vi fossero più vicini tutti interessati all'acquisto la norma statutaria imponeva che dovesse prevalere quello che fosse geograficamente più vicino con la sua proprietà al castello di Poppi (Statuti, c. 49r).

<sup>50</sup> Tali norme sono contenute nelle rubriche «de re comuni non alienanda inrequisitis consortibus», «de cogendo ad vendere rem circumdatam» e «quod ius laboratoris in omni alienatione servetur» (Statuti, cc. 48v-50r).

iniziativa e senza accordo con il padrone, questi avrebbe potuto entrare nel terreno e pretenderne i frutti.<sup>51</sup>

Chiude il libro del civile un'ultima serie di rubriche su aspetti vari. Viene vietato agli osti di fare credito oltre la somma di L. 5;<sup>52</sup> si fissa un prontuario di come agire in giudizio e delle somme richiedibili come salario giornaliero da parte degli operai e dei famigli che non fossero stati pagati;<sup>53</sup> si danno indicazioni precise in merito al prestito su pegno<sup>54</sup> e sui beni mobili che non potevano essere sequestrati né in caso fossero stati dati in pegno, né in caso di una concessione giudiziaria della tenuta da parte della curia;<sup>55</sup> infine si dispone che chiunque abbia beni immobili compresi nell'Estimo, sia poppiese che forestiero, debba pagare ogni imposta fissata dal Comune di Poppi.<sup>56</sup>

Una lunga rubrica procedurale apre il terzo libro dei «malefici». Il procedimento penale viene condensato in uno spazio più ridotto poiché alcuni principi generali della procedura, come ad esempio le modalità di citazione o di bando, erano già stati illustrati affrontando il processo civile. Anche in questo caso la procedura corrisponde in tutto e per tutto a quanto veniva già praticato nella curia del conte e forse tali aspetti, pur essendo comunque frutto del diritto e della prassi giudiziaria comune, erano già codificati negli statuti signorili. Si specifica intanto che chi fosse risultato contumace dopo due citazioni e la pronuncia del bando, sarebbe stato considerato come reo confesso del reato di cui era accusato o per cui era stato inquisito. Nel caso il citato si fosse presentato in giudizio doveva essere trattenuto nelle carceri del vicario per tutto il tempo del processo solo nel caso che il reato prevedesse come sanzione una pena corporale; altrimenti in caso di sola pena pecuniaria, dopo aver ascoltato l'inchiesta e risposto ad essa sotto giuramento, avrebbe dovuto dare un fideiussore che garantisse per lui sull'accettazione delle decisioni del tribunale e il pagamento della condanna ed avrebbe ricevuto un termine di dieci giorni per fare la sua difesa. In caso di

---

<sup>51</sup> Rubriche varie in: Statuti cc. 50v-51v.

<sup>52</sup> Statuti, cc. 51v-52r.

<sup>53</sup> Agli operai in giudizio per salari non ricevuti a fronte di lavoro prestato veniva consentito di chiedere la tenuta dei beni del creditore o il suo arresto stando solo al giuramento dell'operaio stesso riguardo alla quantità di lavoro prestato. Gli operai potevano chiedere S. 5 al giorno nei mesi di novembre-febbraio, S. 8 al giorno in quelli di marzo, aprile, settembre e ottobre, S. 10 nei mesi di giugno, luglio e agosto. Da notare come ad operai e famigli venisse assimilata la posizione di chi prestava servizio come fante assoldato in una compagnia, caso che evidentemente poteva capitare a Poppi (Statuti, c. 52, r-v).

<sup>54</sup> Il creditore, scaduto il termine del prestito, poteva far bandire dal nunzio che il debitore avrebbe avuto 15 giorni di tempo per pagare e liberare il pegno, altrimenti avrebbe potuto trattenerlo e venderlo al prezzo stimato dagli arbitri del Comune (Statuti, cc. 52v-53r).

<sup>55</sup> Non potevano essere sequestrati né dati in tenuta: panni da letto, vesti da uomo o da donna, attrezzi di ferro per lavorare il terreno, registri di imbreviature notarili, armi, farina o grano portato o ripreso dal mulino, pane crudo o cotto, i frutti del terreno prima che fosse stata versata la parte del padrone (Statuti, cc. 53v-54r).

<sup>56</sup> I forestieri avrebbero dovuto ogni anno fornire una fideiussione o una cauzione che garantissero che avrebbero pagato le imposte che potevano loro spettare in ragione dei loro beni allibrati nell'Estimo (Statuti, c. 54r).

testimonianze - rese sotto giuramento e alle quali il reo avrebbe dovuto essere presente - veniva concesso un periodo di cinque giorni al reo o al suo procuratore per opporsi, confutando i testi; non solo, chi era sotto processo avrebbe anche potuto rifiutare, prima che testimoniassero, quelle persone che fossero suoi nemici o contro le quali avesse avuto qualcosa da opporre. Tuttavia, nel caso l'atrocità del crimine, il luogo e il tempo in cui fosse stato commesso lo avessero richiesto, oppure nel caso l'inquisito fosse stato persona segnalata per pubblica fama negativa, si sarebbe potuto procedere contro di lui «ipso fragrante malleficio» e il vicario avrebbe potuto fare contro di lui ogni esecuzione reale e personale a suo arbitrio senza tener conto della regolare procedura e delle sue citazioni, bandi, termini, ecc. Inoltre si stabiliva esplicitamente che nella causa criminale, quando al vicario poteva sembrare opportuno, si sarebbe potuta usare la tortura, sulla base di indizi legittimi, sia contro l'inquisito che contro i testimoni. Infine nelle cause criminali per definire rapidamente il processo si sarebbe potuto procedere anche in qualsiasi giorno festivo.<sup>57</sup>

Un'altra serie di minori rubriche procedurali contribuiva poi a definire vari aspetti di contorno. Veniva stabilito che chi avesse voluto presentare una denuncia avrebbe dovuto farlo in forma scritta e giurando che l'accusa era vera, promettendo inoltre di provarla nello stesso tempo dato al reo a fare la sua difesa; in caso l'accusa non fosse stata provata avrebbe potuto essere condannato alla stessa pena prevista per il denunciato.<sup>58</sup> Veniva consentito ai notai agenti come procuratori di trarre copia degli atti delle cause, e si prescriveva l'obbligo per il notaio della curia di scrivere integralmente le sentenze nel registro ufficiale.<sup>59</sup> Si stabiliva la possibilità di procedere in giudizio penale anche contro i minori di quattordici anni anche se sotto la patria potestà, a meno che non fossero «non doli capaces»; tuttavia veniva anche disposto che gli stessi minori dovessero essere puniti in modo minore, secondo il giudizio del vicario.<sup>60</sup> Per gli atti criminali commessi in presenza del vicario contro i suoi ufficiali o quelli del Comune di Poppi, di notte, in luogo sacro, in giorno di mercato, la pena prevista avrebbe dovuto essere aumentata di un quarto;<sup>61</sup> viceversa la pena doveva essere ridotta di un terzo se fosse stata fatta una pace (registrata da un notaio) fra le persone coinvolte in una azione criminale entro 15 giorni dal fatto<sup>62</sup>; così come doveva essere ridotta di un quarto la pena di

<sup>57</sup> Rubrica «forma qualiter de maleficiis cognoscatur» (Statuti, cc. 54v-56r).

<sup>58</sup> Rubrica «de accusationibus recipiendis et de pena non probantis accusationem» (Statuti, c. 56r).

<sup>59</sup> Rubriche «quod quilibet notarius possit acta exemplare» e «de condepnationis scribendis» (Statuti, c. 56v).

<sup>60</sup> Rubriche «quod filius familias possit interesse iudicio» e «de maleficiis a minore XIII annis commissis» (Statuti, c. 57 r-v).

<sup>61</sup> La pena avrebbe dovuto invece essere raddoppiata se il reato fosse stato commesso nei giorni di Natale, di Pasqua o della festa di S. Giovanni Battista. Rubrica «de penis malleficiorum augendis» (Statuti, c. 57r).

<sup>62</sup> Tale beneficio non poteva essere esteso ad assassini, falsari, incendiari, ladroni di strada. Rubrica «de beneficio pacis» (Statuti, cc. 57v-58r).

chi confessava spontaneamente ciò per cui era denunciato o inquisito.<sup>63</sup> Infine si stabiliva il principio che per ogni azione criminale non prevista dagli statuti si sarebbe dovuto imporre una pena prevista per una azione simile; in caso non vi fosse stata si doveva ricorrere al diritto comune.<sup>64</sup>

A questo punto vengono tutte le rubriche che illustrano una per una le azioni criminali con le loro varianti e le pene previste caso per caso. Vi sono la bestemmia,<sup>65</sup> l'ingiuria,<sup>66</sup> l'aggressione e la violenza senza o con armi,<sup>67</sup> l'omicidio,<sup>68</sup> il procurato allarme,<sup>69</sup> la rottura di una pace o tregua privata.<sup>70</sup> Particolarmente significativa una rubrica che disponeva della punizione di ogni tentativo di far ribellare Poppi al dominio fiorentino. Poteva essere condannato a morte dal vicario, o al taglio di un arto e alla confisca dei beni, chiunque avesse partecipato ad azioni o progetti contro il Comune di Firenze o miranti a sottoporre il castello di Poppi a qualche altro signore o città, ma anche chi non avesse rivelato tali progetti dopo esserne venuto a conoscenza. Allo stesso modo poteva venir condannato chi avesse promosso una ribellione dentro il castello «vel clamaverit “Viva e' conti de Battifolle” vel aliqui eorum ex dicta domo vel modo aliquo ex predictis nominationem fecerit».<sup>71</sup> Evidentemente una tale

---

<sup>63</sup> Rubrica «de beneficio confessionis» (Statuti, c. 58v).

<sup>64</sup> Rubrica «quod ubi non est certa pena determinata procedatur de similibus ad similia» (Statuti, c. 57v). Non è chiaro in questo caso se si facesse riferimento al diritto comune vero e proprio - cioè al diritto romano glossato e commentato - o piuttosto agli statuti di Firenze che, come abbiamo visto, era stato prescritto dovessero avere per il vicario valore di diritto sussidiario in assenza di normativa locale. La questione è complicata dal fatto che questa rubrica con molta probabilità era una di quelle riprese nella sostanza dai precedenti statuti signorili. Nella prassi, come vedremo nel terzo paragrafo di questo capitolo, i vicari non solo in assenza, ma anche in presenza di norme specifiche contenute negli statuti locali, facevano riferimento in materia penale agli statuti fiorentini.

<sup>65</sup> Punita in L. 25 o 50 secondo la gravità e con possibilità di accusa segreta, la pena poteva anche trasformarsi in caso di mancato pagamento in giorni di carcere in ragione di un giorno per ogni S. 2 di pena. Rubrica «de pena blasfemantis Deum vel santos» (Statuti, c. 58r).

<sup>66</sup> Si punivano le offese e l'accusa di mentire. Ma anche il rinfacciare a qualcuno l'uccisione o una azione violenta subita da qualcuno dei suoi parenti stretti. Offese ed insulti erano più gravi se fatti nelle vicinanze della casa di chi li subiva e se fatti da qualcuno che era armato. Rubriche «de pena insultantis», «de pena iniuriosorum» e «de pena improperii» (Statuti, c. 58v e c. 60 r-v).

<sup>67</sup> Veniva contemplata un'ampia serie di casi. In generale costituivano aggravanti i colpi alla faccia e alla testa, ferite che provocavano versamento di sangue, lesioni che avessero come esito cicatrici permanenti, mutilazioni o la perdita di funzionalità di un arto, per ogni colpo o ferita la pena era più grave se fatta con armi. Erano sanzionati anche il solo agitare minacciosamente un'arma o lo scagliare un oggetto per colpire. Le condanne erano pecuniarie; nel caso della perdita di un arto se non fosse stata pagata la pena prevista di L. 100 vi poteva essere però come alternativa l'amputazione al colpevole dell'arto corrispondente. Per tali azioni commesse da una donna contro un'altra donna le pene dovevano essere dimezzate. Rubriche «de pena offendentis sine armis» e «de pena offendentis cum armis» (Statuti, cc. 58v-59v).

<sup>68</sup> In tale rubrica vengono condannati l'omicidio e il tentato omicidio volontari. Il colpevole che non avesse pagato la pena pecuniaria prevista (fra L. 300 e l. 1000) poteva essere condannato alla decapitazione (Statuti cc. 59v-60r).

<sup>69</sup> La rubrica «de pena clamanti accuri huomo» (Statuti, c. 60r).

<sup>70</sup> Chi rompeva la pace o tregua fatta con un atto notarile a seguito di un omicidio rischiava una pena di L. 100 o il taglio della mano destra (Statuti, cc. 60v-61r).

<sup>71</sup> Statuti, c. 61r.

rubrica doveva esser stata inserita negli statuti a fronte di un timore fiorentino di possibili ribellioni che si richiamassero al nome degli antichi signori.<sup>72</sup>

In coerenza con questa un gruppo di altre rubriche, immediatamente successive, prevedeva sanzioni per chi fosse entrato o uscito dal castello arrampicandosi sulle mura;<sup>73</sup> per chi non fosse accorso agli ordini del vicario in caso fosse stata suonata la campana a martello per qualche scompiglio nel castello;<sup>74</sup> per chi avesse dato inizio, o avesse partecipato, a uno scontro armato nel castello o nel territorio di Poppi con più di dieci uomini per parte;<sup>75</sup> per chi avesse tradito qualcuno provocandone la cattura e la detenzione in un carcere privato o la morte;<sup>76</sup> per chi dolosamente avesse appiccato un incendio nel castello di Poppi.<sup>77</sup>

Vengono quindi presi in considerazione in un'ampia rubrica i vari casi di stupro, violenza carnale, atti di libine, caratterizzati da una notevole diversità di pene in base allo stato sociale della donna e alla possibilità o meno di riparare alla violenza con il matrimonio.<sup>78</sup>

Il furto e la rapina venivano condannati con una pena pecuniaria proporzionale al valore di quanto rubato, ma se uno era già stato in precedenza condannato come rapinatore si prescriveva che fosse allora impiccato.<sup>79</sup> In modo altrettanto grave veniva sanzionata la

---

<sup>72</sup> Da notare in merito il fatto, forse non casuale, che tale rubrica, che porta il numero 21, è la prima dopo un cambio di mano nella stesura del codice. Ad essa seguono altre otto rubriche; quindi stranamente nel codice troviamo un'altra rubrica numero 20 e da essa prosegue la progressiva numerazione delle rubriche del terzo libro. Potrebbe non essere da escludere un errore dovuto a un più marcato inserimento di novità legislative di ispirazione fiorentina, o comunque di nuova origine, in una serie che veniva copiata con minime variazioni magari dagli statuti precedenti.

<sup>73</sup> Evidentemente tale cosa doveva essere fattibile poiché le mura erano rovinate. Non a caso si specifica che la norma aveva vigore nonostante la Signoria intendesse rifare le mura del castello (Statuti, c. 61v).

<sup>74</sup> La rubrica, «de pena non traentis ad rumore» prevedeva una pena di S. 20 per chiunque non si fosse presentato (Statuti, c. 61v).

<sup>75</sup> Rubrica «de pena incipientis prelium vel rumore» (Statuti, c. 61v).

<sup>76</sup> Rubrica «de pena apostantis aliquem» (Statuti, c. 61v). Per tale reato veniva espressamente prevista la pena di morte senza che fosse indicata una alternativa compensazione in denaro.

<sup>77</sup> Per chi avesse dolosamente messo fuoco a una casa o a una capanna nel castello la pena prevista era particolarmente alta, L. 500, da pagarsi entro 10 giorni dalla sentenza o altrimenti la condanna per l'appunto a morte per mezzo del rogo. Pene nettamente minori, ma non trascurabili anche in caso fossero stati dolosamente incendiati i terreni, i covoni mietuti, i pagliai, le cataste di legna di qualcuno. Rubrica «de pena incendiarium» (Statuti, c. 62r).

<sup>78</sup> Si prevedeva una pena di L. 500 o il carcere a vita per chi avesse violentato una ragazza vergine a meno che non la sposasse, con l'accordo dei parenti di lei, o la desse in sposa a un altro, in ogni caso con il consenso della ragazza e provvedendo lui alla dote. La violenza contro una vedova era condannata in L. 200, quella contro una prostituta in L. 25. Lo stupro di una consanguinea fino al terzo grado di parentela veniva punito con la morte, con una pena di L. 400 la violenza a una cognata e la stessa pena era prevista per chi violentava una monaca. In tutti questi casi, se invece della violenza il rapporto fosse stato consenziente, le pene venivano sensibilmente ridotte (L. 50 per una donna sposata o una vergine, L. 10 per una vedova, L. 200 per una cognata, L. 100 per una monaca). Il rapporto omosessuale, che fosse o meno consenziente, veniva dagli statuti sanzionato con la pena del rogo (Statuti, c. 62r-v).

<sup>79</sup> Rubriche «de pena derobantis» e «de pena furti». Per il furto vi erano poi una serie di circostanze aggravanti: che fosse compiuto di notte, che fosse fatto entrando con scasso in casa di qualcuno. La ricettazione doveva essere punita come il furto. I colpevoli di furto che non avessero pagato le condanne pecuniarie previste rischiavano il taglio della mano destra. Curiosa la pena prevista per chi di notte avesse rubato fichi o altri frutti

cattura e l'imprigionamento di qualcuno per chiederne un riscatto, con una pena di L. 500 o in alternativa l'impiccagione.<sup>80</sup> Alcune rubriche consecutive sanzionano le false accuse, le false testimonianze, le contestazioni false in giudizio e la confezione di falsi strumenti notarili;<sup>81</sup> quindi si condannano la violazione di case o terreni (in proprietà o in affitto), il pignoramento di beni non autorizzato ed anche la resistenza al pignoramento lecito compiuto da un nunzio.<sup>82</sup>

Un'altra serie omogenea prende quindi in esame tutti i casi di favoreggiamento, aiuto, accoglienza, concesso a chi avesse commesso atti criminali o fosse stato sbandito dal vicario o dal Comune di Firenze.<sup>83</sup> Vi sono poi le rubriche che trattano delle pene per chi impedisca di lavorare un terreno;<sup>84</sup> per chi faccia o procuri dolosamente un aborto;<sup>85</sup> per chi giochi d'azzardo ai dadi;<sup>86</sup> per chi vada in giro la notte dopo il terzo suono della campana.<sup>87</sup>

Il libro del criminale si chiude con alcune rubriche che trattano del modo in cui il vicario avrebbe dovuto amministrare la giustizia e dare esecuzione alle sentenze. Il principio di fondo, indicato esplicitamente in una apposita rubrica, è che il vicario avrebbe dovuto fare i processi per gli atti criminali quanto più velocemente possibile;<sup>88</sup> ne conseguiva che ogni sentenza criminale avrebbe dovuto essere posta in esecuzione contro il condannato senza alcuna eccezione o appello entro quindici giorni dalla sua proclamazione, provvedendo anche all'eventuale incamerazione dei beni del condannato.<sup>89</sup> L'unica limitazione prevista era che il vicario non avrebbe potuto per dare esecuzione a una sentenza, o per qualsiasi altro motivo, far rovinare o distruggere alcuna casa nel castello di Poppi.<sup>90</sup>

---

degli alberi negli orti: se non avesse pagato la somma di L. 5 prevista, avrebbe dovuto stare esposto in pubblico con quanto rubato appeso al collo nella piazza del comune e poi nella piazza dell'abbazia di S. Fedele e poi sarebbe stato frustato dagli uomini del vicario (Statuti, cc. 62v-63v).

<sup>80</sup> In tale caso ricadeva anche chi avesse agito come predone da strada togliendo i beni a una persona per lasciarla andare libera. Rubrica «de pena privatis carceris» (Statuti, c. 63r).

<sup>81</sup> Quest'ultimo il caso più grave condannato in L. 500 o in caso di mancato pagamento al taglio delle mano destra (Statuti, cc. 63v-64v).

<sup>82</sup> Statuti, cc. 64v-65r.

<sup>83</sup> Rubriche «de pena impediētis capi vel facientis fugere malefactorem», «de pena receptantis exbapnitos», «de pena receptantis malefactorem», «de pena receptantis omicidiam» (Statuti, cc. 65r-66r).

<sup>84</sup> Rubrica «de pena interdicentis possessiones et alia bona» (Statuti, c. 66r).

<sup>85</sup> Statuti, c. 66r.

<sup>86</sup> La pena è di L. 2 per chi gioca e di L. 5 per chi abbia tenuto il gioco o ospitato i giocatori. Viene esplicitamente consentito invece giocare, anche nei luoghi pubblici oltre che nelle case, al gioco delle tavole e agli scacchi (Statuti, c. 66v).

<sup>87</sup> Viene consentito però di andare in giro con un lume in tutti i casi in cui fosse stato necessario ed opportuno (Statuti, c. 66v).

<sup>88</sup> La rubrica in merito, «de expediendis processibus criminalibus», indicava anche che il vicario avrebbe dovuto far scrivere e pubblicare ogni sentenza, sia di condanna che di assoluzione, entro quindici giorni (Statuti c. 67v).

<sup>89</sup> Veniva esclusa la possibilità di appello anche nel caso nel processo o nella sentenza non fosse stato rispettato l'«ordo iuris vel statutorum». Con la vendita dei beni del condannato potevano anche essere pagate in parte le condanne in modo che il condannato scontasse il resto della pena prevista trasformando il valore economico residuo in giorni di carcere. Sarebbero stati incamerati d'ufficio anche tutti i beni dei condannati a morte. Rubrica «de sententiis malleficiorum executioni mandantis» (Statuti, cc. 66v-67v).

<sup>90</sup> Rubrica «de domibus non dissipandis» (Statuti, c. 67v).

Nel quarto libro, dei «danni dati», come di consueto si espongono non solo tutte le norme che mirano alla difesa di proprietà, colture, animali, ma anche quelle per la tutela della salute pubblica e del decoro del paese. Abbiamo così, oltre alle rubriche ampie e dettagliate che disciplinano la casistica dei danni dati di persona o con le bestie,<sup>91</sup> o le pene per chi avesse ucciso animali, rovinato le recinzioni, ammazzato i piccioni, portato via l'uva dalle vigne, tolto un segnale di confine fra terreni oppure riempito un fossetto di scolmo,<sup>92</sup> quelle che impongono di spazzare davanti alla propria casa, di potare le siepi e di tenere chiusi gli scarichi fognari, che vietano di lasciare liberi i maiali per il paese il sabato, di far condurre traini di legname per il paese o fuori nei giorni di festa, di tenere pelli scuoiate stese ad asciugare per le vie di Poppi, di rovesciare per strada acqua putrida o peggio, di aprire le tombe prima che vi sia stato condotto il morto da seppellire e alle donne di accompagnare i funerali.<sup>93</sup>

In mezzo a queste si trovano però anche alcune rubriche di ben maggior peso: la rubrica - peraltro con ampie eccezioni e probabilmente assai disattesa - che vietava di portare armi;<sup>94</sup> una disposizione che vietava che una ragazza potesse essere data in sposa senza il suo consenso e senza quello del padre;<sup>95</sup> una norma che vietava alle persone di Poppi in genere, ma in particolare ai notai, di stare come procuratori in giudizio in cause contro il Comune di Poppi;<sup>96</sup> e una rubrica che difendeva la produzione di vino locale, vietando l'introduzione a Poppi di vino o mosto che venisse da fuori.<sup>97</sup>

---

<sup>91</sup> Sono le tre rubriche che tecnicamente costituiscono il nucleo della legislazione sui «danni dati»: «de pena dampnum dantis cum personis», «de pena dapnum dantis cum bestis» e «de pena tenentis bestias ultra certo numero et in certo loco» (Statuti, cc. 69r-70v). Come di consueto tali disposizioni sono assai dettagliate, distinguendo il tipo di coltura danneggiata, il tipo di danno commesso, se sia stato commesso di giorno o di notte, da un locale o da un forestiero, e così anche eventualmente da che tipo di animale sia stato fatto e in che periodo dell'anno, con tutta una corrispondente serie di diverse pene da comminarsi in aggiunta al rifondimento del danno causato. Ugualmente tradizionale è la limitazione al numero di bestie che si potevano tenere nelle vicinanze del castello o in generale nel territorio di Poppi, anche in questo caso con distinzione fra bestie minute e bestiame grosso e con indicazioni e limiti diversi per i beccai.

<sup>92</sup> Si tratta delle rubriche: «de pena occidentis bestias alterius» (Statuti, c. 69r); «de pena devastantis clausuras» (Statuti, c. 70v); «de pena aucupantis ad columbos» (Statuti, c. 70v); «de pena deferentis uvas» (Statuti, c. 70v); «de pena cullenti terminos» (Statuti, c. 73r); «de pena renplentis fovea» (Statuti, c. 74r).

<sup>93</sup> Rubriche: «de pena non spazanti» (Statuti, c. 73r-v); «de sepibus incendendis» (Statuti, c. 68v); «de fognis et cloacis claudendis» (Statuti, c. 68v); «de porcis derecludendis» (Statuti, cc. 68v-69r); «de festivitatibus custodiendis» (Statuti, c. 71v); «de pena tendentis coria putrida» (Statuti, c. 73r); «de pena proicientis putredine», per la verità in tale rubrica si consente però, dopo la seconda ora di notte, di gettare acqua non putrida nelle vie pubbliche dopo aver gridato «te guarda; guarda guarda; cave cave cave» (Statuti, c. 73v); «de non aperiendo monumenta ante quam mortus deferatus» (Statuti, c. 71 r-v); «quod mulieres non vadant post mortuum» (Statuti, c. 71r).

<sup>94</sup> Su tale rubrica («de pena deferentium arma», Statuti, cc. 71v-72r) e sulle sue varie eccezioni ci siamo soffermati nel capitolo quinto.

<sup>95</sup> Rubrica «de non maritandis puellis sine licentia propinquorum» (Statuti, c. 72r).

<sup>96</sup> Rubrica «de non procurando Comune Poppi» (Statuti, c. 72r).

<sup>97</sup> Rubrica «de deveto vini forensis» (Statuti, c. 72v). Si consentiva soltanto ai poppiesi che avessero vigne fuori del territorio di Poppi di portare dentro al castello il proprio vino derivato da queste.

Come abbiamo detto i nuovi statuti di Poppi furono approvati a Firenze l'8 agosto 1441 da una commissione apposita di quattro membri.<sup>98</sup> L'approvazione, che aveva una validità di cinque anni, faceva seguito - come era costume abituale - a una serie di interventi diretti sul testo da parte della commissione stessa che correggevano gli statuti, mirando a salvaguardare in primo luogo gli interessi dei cittadini fiorentini. In tal modo vennero ad essere cassate proprio quelle norme che potevano costituire un privilegio giuridico-economico degli abitanti di Poppi. Fu abolito intanto l'obbligo di macinare al mulino del Comune di Poppi per gli abitanti del castello e del suo territorio, aspetto che invece doveva esser stato concepito proprio come risorsa del Comune. Quindi venne cancellata la rubrica che vietava l'importazione a Poppi di vino e mosto dal di fuori. Venne stabilito che il divieto di arresto per i debitori in determinati luoghi e giorni non avrebbe dovuto aver valore per debiti contratti con cittadini fiorentini o con il Comune di Firenze; e allo stesso modo la limitazione sui beni che non si potevano pignorare non veniva fatta valere per i debiti con Firenze e i fiorentini. Nella rubrica riguardante il modo di rendere giustizia civile fra gli abitanti di Poppi e i forestieri venne introdotta la libertà per il vicario di decidere a sua discrezione se tenerne conto o meno; e fu prescritto che il vicario avrebbe potuto e dovuto giudicare e punire a suo arbitrio chi non avesse obbedito ai suoi ordini. Infine venne disposto che il diritto a un credito sarebbe stato perso se non esercitato dopo 30 anni, invece dei 20 previsti negli statuti, e si posero delle serie limitazioni alla possibilità di accusa per il reato di bestemmia.<sup>99</sup>

Concepiti come chiara testimonianza di una rottura istituzionale, i nuovi statuti di Poppi senza dubbio comprendevano numerosi aspetti innovativi e lasciano trasparire nel testo e nelle correzioni la volontà fiorentina non solo di prevenire e reprimere eventuali turbolenze di rivolta contro la Dominante, ma anche di salvaguardare in generale i possibili interessi fiorentini. Allo stesso tempo, tuttavia, dovevano essere molti anche gli elementi di continuità con gli statuti precedenti, dai quali ci sembra di poter intuire che molte rubriche siano state riprese più o meno integralmente. Questo in particolare riguardava senza dubbio la normativa procedurale e il diritto civile, gli aspetti più tecnico-giuridici della raccolta legislativa; ma probabilmente anche nelle strutture istituzionali del Comune e nella gestione della vita quotidiana doveva esserci una sostanziale continuità. In ogni caso i nuovi statuti rappresentano anche un irrobustimento della struttura del Comune, con tutta una serie di uffici ad estrazione che dovevano coinvolgere una larga parte del corpo sociale

---

<sup>98</sup> La componevano i cittadini fiorentini: Matteo di Filippo di Giovanni Ciai, Michele di Francesco di Bartolomeo fibbiaio, Carlo di Niccolò di messer Neri dei Medici, Tommaso di Antonio di ser Tommaso Redditi - quest'ultimo assente al momento della approvazione (Statuti, c. 75v).

<sup>99</sup> Le varie correzioni e l'approvazione finale in: Statuti, cc. 75v-76v.



nell'amministrazione locale. Il Comune di Poppi aveva un ruolo notevole anche al tempo della signoria dei Guidi, fornendo la base amministrativa al governo politico del conte; con l'inserimento nel Dominio fiorentino tale ruolo non diminuì: non solo - come abbiamo visto anche dai patti di sottomissione - il Comune di Poppi ereditava proprietà, poteri, e ruoli che erano stati dei conti di Battifolle, ma con l'organizzazione istituzionale sancita negli statuti veniva a porsi come un fondamentale elemento di cooperazione con il vicario.

## CARATTERI E FUNZIONI DEI VICARI

Quando ancora non era completata la stesura dei nuovi statuti, a Poppi si era già insediato il primo vicario del Casentino. Sebbene il castello di Bibbiena fosse da più tempo acquisito al dominio fiorentino e sede di una podesteria, e costituisse un centro per caratteri demografici ed economici pari a Poppi, l'antico castello dei conti Guidi per le sue specificità che gli derivavano dall'esser stato il capoluogo della loro signoria si prestava meglio a mantenere un ruolo militare e giurisdizionale di sede del vicariato, un vicariato cui forse a Firenze alcuni pensavano già da tempo.<sup>100</sup>

La nuova realtà istituzionale si inseriva in un sistema già sperimentato e progressivamente definito nel corso del cinquantennio precedente. Fin dalla metà del Trecento le zone ai margini del più antico contado di Firenze o di recente acquisizione erano state organizzate in vicariati; in poco tempo i vicari da magistratura straordinaria e prevalentemente militare divennero un elemento organico della struttura del dominio fiorentino. Vennero così istituiti il vicariato della Valdinievole e quello del Valdarno inferiore con sede a San Miniato, poi quelli delle Alpi fiorentine e del Podere fiorentino - nei territori un tempo signoria della casata degli Ubaldini - quindi il vicariato di Anghiari, il vicariato di Bagno di Romagna e i tre vicariati istituiti nel territorio pisano poi riuniti nel vicariato di Lari. Con l'estendersi del territorio e delle necessità di un suo controllo politico e giudiziario più organico, la figura del vicario venne assumendo il carattere di giudice penale ordinario e di magistratura politica intermedia fra il governo cittadino e la rete di podesterie e di comunità locali. In tal senso

---

<sup>100</sup> Come abbiamo visto nel capitolo precedente, nella lettera che il conte Francesco avrebbe scritto a Niccolò Piccinino per invitarlo a passare in Casentino (riportata da Giovanni Cavalcanti nelle sue *Istorie*), il conte

furono perciò creati dei nuovi vicariati anche all'interno di aree appartenenti al più antico territorio fiorentino: il vicariato del Mugello, quello del Valdarno di Sopra e quello della Valdelsa a Certaldo.<sup>101</sup>

In realtà sia i poteri e i compiti giudiziari che quelli politici erano tutt'altro che definiti: da un lato si creavano facilmente conflittualità, in merito alla competenza della giustizia (civile e in qualche caso penale) e al rapporto diretto con Firenze, con i podestà delle podesterie comprese nell'ambito del vicariato;<sup>102</sup> dall'altro i vicari subivano una tendenza all'accentramento presso le magistrature fiorentine che si esplicitava nella centralizzazione dei giudizi di appello e di quanto attinente i cittadini di Firenze o la sicurezza dello Stato, ma anche nell'attività di varie specifiche magistrature collegiali cittadine che estendevano la loro azione su tutto il territorio.<sup>103</sup>

Il nuovo vicariato del Casentino si inseriva comunque in un contesto istituzionale che in quel momento si era bene o male stabilizzato<sup>104</sup> ed assumeva una posizione di un certo rilievo nell'insieme degli uffici estrinseci. La composizione della «famiglia» del vicario e il suo compenso per i sei mesi dell'incarico erano tuttavia inferiori a quelli di gran parte degli uffici estrinseci di primo grado; il che conferma come tali valutazioni fossero fatte in base al potenziale demografico ed economico di una zona piuttosto che considerando la potenziale difficoltà o pericolosità di un territorio di recente acquisizione.<sup>105</sup>

---

avrebbe indicato fra le principali motivazioni di tale iniziativa il fatto che a Firenze da tempo si pensava di fare del Casentino un vicariato estromettendolo dai suoi possessi.

<sup>101</sup> In merito all'istituzione dei vicariati e al modificarsi dei loro caratteri fra gli anni Settanta del Trecento e gli anni Venti del Quattrocento, alle loro competenze e alle caratteristiche del loro operare facciamo riferimento a: G. CHITTOLINI, *Ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV*, in ID., *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino, Einaudi, 1979, pp. 292-352, in part. alle pp. 299-302; G. GUIDI, *Il governo della città-repubblica di Firenze*, parte III, *Il contado e distretto*, Firenze, Olschki, 1981, pp. 193-210; A. ANTONIELLA, *Vicariati e vicari nell'organizzazione territoriale dello stato fiorentino*, in *Gli stemmi del Palazzo d'Arnolfo di San Giovanni Valdarno* a cura di L. Borgia, Firenze, 1986, pp. 13-22; G. PINTO, *Alla periferia dello stato fiorentino: organizzazione dei primi vicariati e resistenze locali (1345-1378)*, in ID., *Toscana medievale*, cit., pp. 51-65; A. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale*, cit., pp. 20-31; A. ZORZI, *Giudicanti e operatori di giustizia nello stato territoriale fiorentino del XV secolo* «Ricerche storiche», 19/3 (1989), pp. 517-552; L. DE ANGELIS, *Ufficiali e uffici territoriali della Repubblica fiorentina tra la fine del secolo XIV e la prima metà del XV*, in *Lo stato territoriale fiorentino*, cit., pp. 73-92.

<sup>102</sup> Si rimanda alle considerazioni generali viste in parallelo allo studio del caso del vicariato di Anghiari in A. ANTONIELLA - A. MORIANI, *Il vicariato di Anghiari al momento della rilevazione catastale del 1428-29*, in *La Valtiberina, Lorenzo e i Medici*, a cura di G. Renzi, Firenze, Olschki, 1995, pp. 201-229, alle pp. 213-217.

<sup>103</sup> Cfr. A. ZORZI, *Giudicanti e operatori di giustizia*, cit., pp. 523-525.

<sup>104</sup> In particolare nel 1423 una provvisione ridefinì le funzioni dei vicari con la delega esplicita di ogni competenza penale nei territori loro affidati. Cfr. A. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale*, cit., pp. 22-27; A. ANTONIELLA - A. MORIANI, *Il vicariato di Anghiari*, cit., p. 215.

<sup>105</sup> Nei registri delle *Tratte*, dove vengono riportati i nomi dei fiorentini estratti per i vari uffici, le caratteristiche del vicariato del Casentino vengono così riassunte: «Vicarii Casentini et Puppii cum uno milite socio notario, uno alio notario, quatuor domicellis, otto famulis, tribus equis, cum salario libr. Mille quadrigentis f.p. solvedarum per dictum vicariatum primi ordinis» (ASF, *Tratte*, 984, c. 32). Per avere un metro di paragone vediamo che, escludendo i rettori inviati da Firenze nelle città soggette (comprendendo fra esse San Gimignano,

Del territorio del vicariato facevano parte quattro podesterie: Poppi (comuni di Poppi, Fronzola, Quota, Risecco, Lierna e Ragginopoli); Bibbiena (comuni di Bibbiena, Soci, Partina, Serravalle, Marciano, Gressa, Banzena, Gello); Montagna Fiorentina (comuni di Montemignaio, Battifolle, Ortignano, Raggiolo); Pratovecchio-Romena (comuni di Pratovecchio, Palagio fiorentino, Castel Castagnaio, Romena, Valbona, Fornace, San Leonino).<sup>106</sup> Veniva così compreso in esso tutto l'alto Casentino e buona parte del medio, con una continuità storico-geografica legata al fatto che di esso facevano parte tutte le vecchie curie signorili dei conti Guidi in Casentino (comprese quella al di là dello spartiacque verso la Val di Sieve di Rincine-Fornace-S. Leonino che normalmente oggi non viene considerato territorio casentino) con in più il territorio della curia signorile di Bibbiena appartenuta all'episcopio aretino e poi ai Tarlati.

Il vicario aveva sede ufficiale a Poppi nel castello-palazzo dei conti Guidi, che fungeva al contempo da sua residenza e da sede del tribunale. Per Poppi e i comuni della sua podesteria il vicario svolgeva anche le funzioni di podestà occupandosi quindi della giustizia civile.<sup>107</sup> Per il fatto che poi il vicario si spostava assai difficilmente da Poppi,<sup>108</sup> vi poteva

---

Cortona, Colle Val d'Elsa, Borgo San Sepolcro), - a prescindere dal fatto che venissero indicati come capitani o podestà - anche i rettori di vari vicariati avevano risorse e stipendi maggiori: il capitano della Montagna pistoiese (2 notai, 2 donzelli, 12 famigli, 4 cavalli e un salario di L. 1500); il vicario del Valdarno di sopra (a S. Giovanni, 1 socio, 1 notaio, 6 donzelli, 23 famigli, 7 cavalli, salario di L. 2400); il vicario del Mugello (a Scarperia, 1 socio, 1 notaio, 6 donzelli, 24 famigli, 7 cavalli, salario L. 2400); il vicario di Val d'Elsa (a Certaldo, 1 socio, 1 notaio, 6 donzelli, 23 famigli, 7 cavalli, salario L. 2400); il vicario di Anghiari (1 socio, 1 notaio, 4 donzelli, 15 famigli, 5 cavalli, salario L. 2000) ecc. Risultavano inferiori come risorse e stipendio il vicario di Firenzuola (1 socio, 1 notaio, 2 donzelli, 10 famigli, 2 cavalli, salario L. 1200); il capitano di Castrocaro (1 socio, 1 notaio, 3 donzelli, 16 famigli, 6 cavalli, salario L. 700); il capitano di Lunigiana (2 notai, 3 famigli, 2 cavalli, salario L. 480); il capitano di Val di Bagno (1 notaio, 3 famigli, 1 cavallo, salario L. 500); oltre a quelle delle podesterie di primo grado di centri non cittadini (Pratovecchio e Romena, Modigliana, Borgo San Lorenzo, Bibbiena, Montevarchi, Chiusi, Pescia).

<sup>106</sup> Interessante risulta la ripartizione del salario del vicario compiuta fra le varie comunità nel 1457: Poppi L. 286, S. 13; Fronzola L. 107, S. 10; Quota L. 20, S. 12; Risecco L. 15, S. 5; Ragginopoli e Lierna L. 70; Bibbiena L. 122, S. 8; Soci L. 14, S. 8; Partina L. 5, S. 7; Serravalle L. 7, S. 9; Marciano L. 17; Gressa L. 10, S. 12; Banzena L. 9, S. 11; Gello L. 12, S. 5; Castel S. Niccolò L. 104, S. 16; Montemignaio L. 34, S. 9; Battifolle L. 31, S. 2; Ortignano L. 17, S. 16; Raggiolo L. 11, S.15; Pratovecchio L. 42, S. 7; Palagio fiorentino L. 21, S. 14; Castel Castagnaio L. 24, S. 11; Romena L. 46, S. 16; Valbona (...); Fornace (...); San Leonino L. 39, S (...) (AVP, 3692, c. 1r).

<sup>107</sup> Nelle intestazioni dei registri questo a volte viene espressamente indicato. Ad esempio il registro tenuto per conto del vicario Torrigiani nel 1448 si apre con l'indicazione che tale registro è stato redatto a nome del nobile Giovanni di Marchionne dei Torrigiani, vicario di tutto il Casentino e podestà della podesteria di Poppi per il semestre iniziante dall'8 dicembre 1448, da ser Michele di ser Martino di Castiglion Fiorentino notaio pubblico fiorentino al servizio di tale vicario (AVP, 3634, c. 1r).

<sup>108</sup> Un caso eccezionale è quello del luglio 1449 in cui il vicario a causa di una pestilenza preferisce restare a Pratovecchio e lasciare a Poppi come suo luogotenente il suo socio-cavaliere come appare da una lettera in cui gli dà istruzioni: «La casgone di questa si è che gliè sta(.....) dell'abate di Capolona e pregavami ch'io (.....) sententia nella questione ch'egli ha con (.....) che dirà il consiglio di messer Girolamo Maichiavelli (.....) perché la istanzia gli perisce et per ch'io non mi sento (....) venire costà et anche per respecto della moria che è costì per tanto per questa presente lettera vi do piena commissione che voi diate la decta sententia come mio commessario in quello modo e in quella forma che dirà il consiglio di decto messer Girolamo accioché gnuna delle parti si possa dolere della corte et che per tempo la instantia non perischa loro et così acconciate le scripture per modo

trovare degli interessi economici,<sup>109</sup> ed inoltre era coinvolto spesso anche dall'attività dei consigli della comunità,<sup>110</sup> il suo legame con il castello ed i suoi uomini veniva ad essere particolarmente forte, tanto che poteva accadere che il Comune di Poppi non solo decidesse di onorare in modo particolare qualche vicario,<sup>111</sup> ma costruisse un rapporto di fiducia che poteva durare anche dopo il termine dell'ufficio.<sup>112</sup> In tal modo anche a Firenze nella concezione comune il vicario del Casentino finiva per essere il «vicarius Puppi».<sup>113</sup>

Scorrendo la lista dei vicari che si succedettero nella carica fra il 1441 e il 1480<sup>114</sup> vediamo che anche a Poppi, come in genere negli uffici estrinseci di primo grado,<sup>115</sup> venivano come vicari uomini per lo più appartenenti a famiglie di primo piano del corpo politico della città e che erano inseriti nel cerchio di relazioni e alleanze che gestivano il sistema di governo fiorentino, orientate in questo periodo in una posizione filomedicea. Confrontando infatti i nomi dei vicari con alcune delle «balie» (1438, 1458, 1471, consiglio dei Settanta del 1480)<sup>116</sup>

---

che decta sententia vaglia e tenga di ragione, altro per questa non accade. In Prato vecchio adì XXVIII di luglio 1449. Intus Roberto Sostegni vichario di Poppi. A tergo : Prudenti viro ser Guasparre di Lorenzo chavalieri in Poppi.» (AVP, 4891, fasc. 1 non cart., 28 luglio 1449).

<sup>109</sup> Ad esempio Orlando dei Medici vicario nel 1448 entrò nel commercio del legname che veniva fatto scendere alla città sull'Arno (cfr. AVP, 609, c. 6v).

<sup>110</sup> Il vicario teneva una delle chiavi della cassetta delle borse degli uffici del Comune di Poppi e presiedeva spesso alle estrazioni (AVP, 609, c. 2v). Inoltre il consiglio del Comune di Poppi, che si riuniva solitamente nella residenza del vicario (il palazzo dei conti Guidi) nella sala grande al piano superiore, poteva talora essere convocato dal vicario, che a volte presenziava anche alle riunioni (cfr. ad esempio AVP, 609, c. 6v, c. 26v, c. 40r, c. 82r). In qualche periodo il cancelliere del vicario svolgeva anche l'incarico di cancelliere del Comune di Poppi (AVP, 609, c. 40r). In certi casi poi il vicario era espressamente coinvolto in questioni relative alla comunità, ad esempio il vicario del momento viene dal Comune nominato nel settembre 1451 come uno degli arbitri nella questione con il pievano in merito al controllo degli ospedali (AVP, 609, c. 82r); oppure vediamo nel 1478 il vicario collaborare con i due uomini deputati dal Comune di Poppi nel provvedere al necessario per contrastare a Poppi l'epidemia di peste (AVP, 608, cc. 124v-125v).

<sup>111</sup> Il 28 marzo 1451 il consiglio propone che venga pagato dal Comune quello che verrà a costare «una pietra intagliata dell'arme de messer lo vicario che è al presente la quale s'apporrà a lavoro nuovo si fa al presente nel palagio» (il vicario al momento è Francesco di Domenico Caccini, AVP, 609, c. 66v). Il 20 luglio 1480 il consiglio del Comune delibera di stanziare la somma necessaria all'acquisto a Firenze di un congio di vino per Piero Corsini, vicario in quel momento, di quel vino che a lui più possa piacere, da fargli avere entro l'ottobre prossimo, «per li suoi buoni portamenti fatti in questo suo officio et per l'amore et benivolentia ha dimostrato nell'opere sue al Comune di Poppi»; inoltre vengono eletti tre uomini a provvedere a rendergli onore al momento della sua uscita dall'incarico con piena possibilità di spesa (AVP, 608, c. 176v). Non solo, poco tempo dopo, il 15 febbraio 1481, il consiglio delibera che: «veduto l'amore infinito che porta Piero Corsini a questo Comune et quanto a quello lui è affectionato e quanti benefitti s'è dallui ricevuto e tutto'ldi si riceve in Comune, et havendo hora havuto mediante la gratia di Dio et del beato Torello uno fanciullo maschio, che s'intenda essere et sia stantiato in tucto lire venti nelle mani del presente kamarlingo di dicto Comune per ispendere in qualche cosa da parto per visitare la donna di decto Piero Corsini» (AVP, 608, c. 202v).

<sup>112</sup> Ad esempio Francesco di Domenico Caccini, che era stato apprezzato dal Comune come vicario, viene ricercato a distanza di un anno come referente del Comune a Firenze per quanto riguarda la controversia con il pievano sul controllo degli ospedali (AVP, 609, c. 82r).

<sup>113</sup> Tale era infatti l'indicazione con la quale si designava il vicario nelle missive o nei provvedimenti.

<sup>114</sup> Riportiamo la lista completa dei vicari, desunta dai registri delle *Tratte*, in appendice al capitolo.

<sup>115</sup> G. PINTO, *Alla periferia dello stato fiorentino*, cit., p. 55; A. ZORZI, *Giusdicenti e operatori di giustizia*, cit., pp. 528-530.

<sup>116</sup> I componenti di tali balie sono stati desunti dalle specifiche appendici in N. RUBINSTEIN, *Il governo di Firenze sotto i Medici (1434-1494)*, nuova ed. a cura di G. Ciappelli, Scandicci, La Nuova Italia, 1999, pp. 339-350; 371-382; 395-402; 403-404 e 411-412.

su cui si basava il sistema di controllo della vita politica e delle istituzioni fiorentine, risulta che su 80 vicari 30 avevano fatto parte di almeno una delle balie (in relazione anche alla fascia cronologica) e fra questi 13 di più di una balia. Non solo, dei restanti 50 vicari, altri 11 ebbero in quelle balie un parente stretto (padre, fratello, figlio). Fra le figure che spiccano quella di Luigi di Piero di messer Luigi Guicciardini,<sup>117</sup> giovane vicario a Poppi già nell'aprile 1444, quindi ancora vicario 30 anni dopo nel giugno del 1474 quando era da tempo divenuto «messere» e affermato politico (e che fece parte sia della balia del 1438 sia di quella del 1471 e fu anche nel consiglio dei Settanta del 1480). Oppure quelle di Roberto di Bonaccorso Pitti (fratello del Luca Pitti che era ai vertici della politica fiorentina), vicario nell'aprile 1445; di Niccolò di Lorenzo Soderini, vicario nel giugno 1448 e membro delle balie del 1438 e del 1458; di Francesco di Niccolò Sacchetti, vicario nel giugno 1454 (membro della balia del 1438, segretario degli scrutini del 1458, membro della balia del 1471); di Giovenco di Lorenzo della Stufa, vicario nel giugno 1457 (membro delle balie del 1458 e del 1471); di Jacopo di Niccolò di Cocco Donati, vicario nel giugno 1462 (come il precedente); di Piero di Lutozzo Nasi, vicario nel giugno 1461 (membro della balia del 1471 e del consiglio dei Settanta del 1480); di Francesco di Piero Dini, vicario nel giugno 1468 (membro delle balie del 1458 e del 1471, nonché del consiglio dei Settanta del 1480); di Antonio di Puccio di Antonio Pucci, vicario nel giugno 1472 (membro della balia del 1471 e del consiglio dei Settanta del 1480, lo zio Saracino di Antonio Pucci, membro della balia del 1438 era stato vicario a Poppi nel giugno 1466).

Tutto ciò fa pensare che il vicariato del Casentino non doveva essere considerato un incarico sgradito e fastidioso per gli appartenenti alle principali famiglie fiorentine, ma anzi appetibile e forse anche potenzialmente remunerativo;<sup>118</sup> allo stesso tempo dimostra che per svolgere le particolari funzioni politiche di mediazione fra centro e comunità locali anche nel territorio casentino occorrevano uomini ben inseriti nel sistema politico fiorentino.

Il vicario che giungeva a Poppi prendeva le consegne dal precedente (o da qualcuno della sua famiglia se lui se ne era già andato) e come primo atto della sua attività inviava uno dei nunzi della curia a far ricordare alcune norme di base alla popolazione,<sup>119</sup> quindi entrava nel vivo delle sue funzioni.

---

<sup>117</sup> Figlio quindi del Piero di Luigi Guicciardini con cui aveva avuto relazioni politiche il conte Francesco di Battifolle come abbiamo visto nel capitolo sesto.

<sup>118</sup> Significativa in merito doveva essere una lettera del vicario ai Dieci di Balia nel dicembre 1478: «Die XXIII decembris 1478. Il vicario di Poppi scrive nel suo vicariato essere gran numero di condannati et che facilmente se ne trarrebbe 3 o 4 M[jila] di fiorini» (ASF, *Dieci di Balia. Sommari di missive e responsive. Ricordi*, 1, c. 65v).

<sup>119</sup> Ad esempio il 6 giugno 1457, appena arrivato a Poppi come nuovo vicario, Giovenco della Stufa inviò il nunzio pubblico della curia Santino di Nanni a bandire nei luoghi pubblici consueti del castello di Poppi che

Le più istituzionalmente esplicite erano quelle di amministrare (anche tramite i suoi collaboratori) la giustizia criminale, tutelare l'ordine pubblico nel territorio del vicariato, garantire e amministrare la giustizia civile nel territorio della podesteria di Poppi.<sup>120</sup>

Ma accanto ad esse c'era la funzione, non definita istituzionalmente, di costituire il referente locale sia delle magistrature cittadine<sup>121</sup> sia degli interessi del gruppo di persone che dominava la politica fiorentina.<sup>122</sup>

Le due cose erano, come è comprensibile, strettamente intrecciate e tale situazione traspare anche dai registri che ci sono rimasti nell'Archivio di Poppi. In essi, infatti, agli atti giudiziari si mischiano frequentemente lettere al vicario da parte di varie magistrature cittadine volte a dargli istruzioni in merito a determinate questioni.<sup>123</sup> Ma ci sono anche degli interventi espliciti in procedimenti giudiziari o controversie, da parte della Signoria o di altre magistrature cittadine, richiesti a Firenze direttamente da qualcuna delle parti in causa, con le indicazioni in merito al vicario contenute in lettere presentate poi al vicario dagli stessi interessati (e poi copiate nei registri probabilmente anche come misura presa dal vicario per tutelarsi).

In tal modo il vicario veniva ad essere spesso solo il terminale locale di decisioni già prese a Firenze e la sua stessa funzione giudiziaria poteva venir scavalcata dalle comunità o dei singoli che si rivolgevano direttamente in prima istanza non tanto ai tribunali fiorentini, quanto alla Signoria o a personaggi politici influenti, i quali a loro volta dirigevano poi l'agire del vicario.

Se ci soffermiamo ad osservare alcuni esempi tratti dai registri troviamo così degli interventi che sollecitano il vicario ad azioni di mediazione fra alcune comunità del Casentino

---

nessuno osasse giocare ad alcun gioco d'azzardo, bestemmiare il nome del Signore Gesù Cristo o dei santi, portare armi o andare in giro di notte dopo il suono della campana. Inoltre che i sindici del vicariato dovevano presentarsi al nuovo vicario a giurare il loro ufficio (AVP, 3692, fasc. 2, c. 1v).

<sup>120</sup> Su di esse ci soffermeremo nel prossimo paragrafo.

<sup>121</sup> «Le funzioni degli ufficiali territoriali sembrano, a giudicare almeno dai loro carteggi con le magistrature centrali dello stato, di natura più politica, informativa ed esecutiva che altro, e le loro azioni attentamente riviste e severamente giudicate dagli uffici centrali della repubblica. Gli ufficiali sono guidati e limitati dalle magistrature centrali di Firenze, sia da quelle create appositamente per il controllo e la direzione del territorio sia, e soprattutto, dall'onnipresenza della signoria stessa» L. DE ANGELIS, *Uffici e ufficiali territoriali*, cit., p. 83.

<sup>122</sup> «Le pressioni e gli ordini provenienti da Firenze erano per i rettori un imperativo cui essi non potevano sottrarsi, pena la disgrazia politica e, in situazioni particolarmente delicate, la privazione dei diritti politici e l'esilio» Ivi, p. 87.

<sup>123</sup> Ad esempio nell'aprile 1478, nel giro di 15 giorni, giungono al vicario di Poppi ben 9 lettere da Firenze provenienti: dalla Signoria, dai Cinque conservatori del contado e distretto, dai Regolatori di entrate e uscite del Comune di Firenze, dagli Ufficiali del Monte, dagli Otto di custodia e balia della città di Firenze; tutte riguardanti casi di singole persone (AVP, 3692, fasc. 3, cc. 115v-120v).

in merito a questioni fiscali<sup>124</sup> o di confinazione.<sup>125</sup> Oppure vediamo chiedere l'aiuto del vicario da parte di altre magistrature per avere informazioni<sup>126</sup> o per recuperare dei crediti;<sup>127</sup> in un caso si ha anche l'istruzione al vicario a prestarsi come appoggio laico al monastero di

---

<sup>124</sup> Ad esempio l'intervento richiesto al vicario Giovanni dei Torrigiani nell'aprile 1449: «Nobili viro Johanni de Torrigianis vicario Puppii civi nostro carissimo. Prioeres Artium et Vexillifer Justitie Populi et Comunis Florentie. Reverendissimo nostro. Per certe differentia che è intra'l comune et huomeni di Romena da una parte et certi huomeni da Battifolle, Castel Castagnai, Pratovecchio et di Palagio, i quali anno beni in quello di Romena dall'altra parte, per casgione di loro extimi, come tu sarai informato sono stati alla nostra presentia le dette parti, ovvero altri per loro. E quali intesi vogliamo et comandiamo che tu hoda le parti et ogni loro razione. Et tutto inteso et examinato tu t'ingegni metterli d'acordo et levarli da contesa, mettendovi ogni tua diligentia cura et studio. Et dove tu pure non potessi avisa questa Signoria per chi resta et chi à il torto di dette parti. Fa con effecto quanto ti comandiamo. Data Florentie die XXV aprilis MCCCCXLVIII» (AVP, 3634, c. 94v).

<sup>125</sup> Ad esempio una istruzione al vicario Ridolfo di Jacopo Ciai nel maggio 1457 portatagli da Checco di Antonio di Agna: «Prioeres Artium et Vexillifer Justitie Populi et Comunis Florentie. Reverendissimo nostro, per la differentia ch'è intra i comuni et huomini di Raginopoli et Lierna da una parte et Checco d'Antonio di Cechone d'Agna da l'altra parte, sono stati a la nostra presentia l'una parte et l'altra, et loro intesi gli mandammo costà. Et vogliamo et comandiamo che tu oda l'una parte et l'altra et examini diligentemente le ragioni di ciaschuno. Et vogla tutti i libri di Comune et camarlinghi et ogni scripture et carti et ragioni che ciaschuna di dicte parti alegasse o inducesse o producesse. Et tutto bene inteso et examinato et trovato la verità, tu giudichi et termini et decida le dette differentie per tua diffinitiva sententia facendo ragioni et giustizia a chi l'ha. Fa' cum effecto quanto ti comandiamo. Data Florentie die V may MCCCCLVII. Nobili viro Ridolfo Jacobi ser Francisci Ciai vicario Puppi et eius in officio successoribus civi nostro carissimo» (AVP, 3692, c. 116v). L'azione del vicario non piacque agli uomini di Raginopoli e Lierna, che a loro volta si mossero a Firenze perché la Signoria intervenisse sul nuovo vicario: «Prioeres Artium et vexillifer Justitie Populi et Comunis Florentie. Reverendissimo nostro. E sono stati alla nostra presentia alcuni per parte di certi huomini del Comune di Raginopoli et di Lierna et anno fatto querela che pel tuo antecessore fu dato sententia contra loro, nella quale sententia dicono essere stati troppo enormemente offesi, a stanza de' sindichi di dicto Comune. Il però che noi vogliamo et comandiamo acciò che alcuno non abbi giusta ragione di dolersi che tu t'ingegni et adoperi per mettergli d'acordo et levargli da contesa et da spese. Et quando questo non si potesse fare vogliamo che tu comandi a l'una et l'altra parte che in uno di determinato venghino o mandino a la nostra presentia bene informati et cum le loro ragioni, et saranno uditi et farassi ragione. Fa cum effecto quanto ti comandiamo. Data Florentie, die VI octobris MCCCCLVII. Nobili viro Jovenco Laurentii de Stufa vicario Puppi civi nostro carissimo» (AVP, 3692, c. 161v).

<sup>126</sup> Vediamo un esempio, del luglio 1457, di una richiesta al vicario da parte dei Cinque conservatori del contado e distretto di Firenze: «Reverendissimo nostro et cetera. Atenta la tua diligentia e' vvertù et per cosa apertinente a questo ufficio et peroché seguire non si può qua certe ragioni se prima non siamo aluminati come vedrai. Et però a l'auta di questa ti confortiamo et impognamo che tu examini quattro huomini fededegni che sieno vicini et propinqui a la terra che s'ha a esaminare. Et questo è che Domenico di Duci da Riesecco dice comme Duci suo padre inegnò overo vendé, è circa d'anni sedici, a ser Giovanni di Buono da (...) due pezy di terra lavorativa posti in luogo dicto il prato nella corte di Riesecco quello valeva a quel tempo e oggi vale. E usa la tua solita diligentia e così examinati mandaci e' detti loro in forma et segretamente per tutto di dieci del presente mese e senza che le parti ne sentino nulla. Fa tutto cum effecto e cum diligentia in modo che comme se' usato di tutto meriti somma commendationi. Data Florentie in loco nostre solite residentie sub die quarta julii 1457. Quinque conservatores comitati et districti Florentie. Nobili viro Giovencho Laurenti de Stufa pro Comuni Florentie vicario Puppi carissimo nostro» (AVP, 3692, c. 18v).

<sup>127</sup> Significativa questa iniziativa dell'Arte di Calimala: «Al nome di Dio, adì XXV di settembre 1449. Chiarissimo et magior fratello, el chomune di Poppi era debitore dell'arte nostre de' merchatanti di L. 66 cioè L. 58 pel resto del palio di questo anno et L. 8 per lo resto del palio del 1448, per la qual chosa ne feci pigliare qua quindi Antonio di ser Francescho, el perché Bartolomeo di ser Francesco da Poppi à achordato l'arte delle dette L. 66 et pertanto sono contento et chosì ti priegho che aistanza del detto Bartholomeo gravi et stringha detto comune o chi avesse a paghare le dette L. 66 et faccia sia paghato chome è ragione poi lui a paghato l'arte. Anchora abbiamo avere per detta chagione dal comune di Raginopoli et Lierna L. 45 et dal comune di Raguolo L. 16 i quali vi priegho vi piaccia gravalli al paghamento. Altro per ora non achade. Christo vi ghuardi. Giovanni Altoviti proveditore de l'arte di Chalimala in Firenze. Nobili viro Roberto del Mancino honorato vicario di Poppi» (AVP, 4891, c. 38r).

Camaldoli per sostenerne la disciplina interna e i diritti patrimoniali.<sup>128</sup> Talora l'intervento di Firenze sul vicario è richiesto da una comunità locale a sanare qualche azione o esazione che viene considerata ingiusta,<sup>129</sup> altre volte sono dei singoli che si rivolgono a Firenze perché il vicario li sostenga contro gli organi delle comunità locali.<sup>130</sup> Tuttavia il caso più frequente riguarda proprio interventi della Signoria fiorentina nel merito di controversie che sarebbero state di competenza del vicario, interventi che non appaiono sollecitati da una delle parti direttamente alla Signoria, ma che dovevano comunque essere stati ad essa suggeriti forse da qualche patrono influente.<sup>131</sup>

<sup>128</sup> Si tratta di una lettera dell'ottobre 1455 rivolta in generale a tutti i vicari che il procuratore di Camaldoli teneva con sé ed esibiva al vicario di turno in ogni occasione avesse potuto averne bisogno: «Reverendissimi nostri. Il venerabile padre messer frate Mariotto priore del sacro ordine di Camaldoli, et di tutto il decto ordine generale, ha bisogno ogni dì del favore et braccio vostro, sì contra a' debitori del decto monasterio, sì etiandio contra de' monaci suoi che andassono vagando per riducergli a l'ordine et per altre cose occorrenti apertinenti al decto suo officio. Il perché noi voglamo et comandamvi che in tutte le cose al decto suo officio apertinenti voi prestiate a la sua riverentia et a qualunque suo mandatario ogni vostro favore et aiuto, una volta et più et quante et quando da lui o suo mandatario sarete richiesti. Facendogli etiandio ragione et giustizia breve et sommaria contra qualunque debitori del decto monasterio et contro qualunque beni, bestiame et cose ad esso monasterio obligati, come da suo mandatario potrete esser di ciò particolarmente informati. Fate cum effecto quanto vi comandamo, non uscendo però fuori dalla vostra cognitione. Et se di ciò alcuno di cose civili si sentisse gravato, sodi sufficientemente di stare a ragione et pagare il giudicato et poi venga a la nostra presentia et saranno uditi, et farassi ragione. Et ne l'altre cose che non fussono civili le quali a l'ufficio suo predetto apertinessono di che voi fussi da lui o per lui richiesti, vi porterete per modo che meritamente a l'usato vi possiamo commendare. Et le presenti lette per più efficacia et observantia abiamo dilibrate una co' nostri honorati collegi. Data Florentie die XXIII octubri MCCCCLV. Universis et singulis ad quos pertinentes advenerint rectoribus et officialibus nostri comitatibus et districtibus tam presentibus quam futuris carissimis nostris» (AVP, 3692, c. 24r-v).

<sup>129</sup> Ad esempio un intervento dell'aprile 1478 promosso a Firenze dagli uomini di Poppi attraverso i consiglieri della podesteria: «Priores Libertatis et Vexillifer Justitie Populi Florentini. Reverendissimo nostro. Sono stati alla nostra presentia certi mandatori della podesteria di Poppi e annoci exposito come più tempo fa maestro Giuliano barbieri fu condotto in loro medico con certo salario etiam nion potendo loro più sopportare la spesa di tale medico l'anno licentiatu et etiam tu non obstante tale cassatione gli vuoi molestare al pagamento a tale medico. Noi, tutto inteso, et considerato la qualità del temporale, vogliamo et comandanti facci aunare gli huomini di detta podesteria d'entro et di fuori, et se alle due parti di loro parà che detto messer Giuliano serva in loro medico, serva il nome (...) ma se due tertii non s'accordassino al suo servitio vogliamo non molesti né gravi detti huomini ad alcuno pagamento che si dovessi fare al detto messer Giuliano per l'avenire. Vale. Ex palatio nostri die 4 aprilis MCCCCLXXVIII. Nobili viro Bartolo de Moris vicario Puppii civi nostro carissimo» (AVP, 3692, fasc. 3, c. 114r).

<sup>130</sup> Prendiamo ad esempio un caso sempre dell'aprile 1478: «Priores Libertatis et vexillifer Justitie Populi Florentini. Reverendissimo nostro, Antonio di Gottifedri lombardo habita costì, è venuto alla nostra presentia et da lui intendiamo come cotesta comunità di Poppi quello vole descrivere e porgli la gravezza in detto comune, di che lui fa querela atteso come è forestieri et in decto comune non have alcuno bene immobile proprio. Et noi habiamo veduto fede polize come lui paga agli operai del nostro palagio la tassa ordinata et posta a' forestieri. Mossi da queste ragioni non ci pare cosa conveniente sia constretto a soportare altra gravezza in decto comune di Poppi, et però vogliamo, comandanti, adoperi non sia molestato né costrecto a sopportare altra gravezza in decto comune di Poppi, acciò non habbi materia di giuste querele. Vale. Ex palatio nostro die XIII aprilis MCCCCLXXmo octavo. Nobili viro Bartolo de Moris vicario Puppi civi nostro reverendissimo» (AVP, 3692, fasc. 3, c. 120r).

<sup>131</sup> Presentiamo due esempi riguardanti delle cause fra persone di Poppi. Il primo, del luglio 1449: «Reverendissimo nostro. E pare che sia differentia intra prete Bartolomeo di Christofano di costì da una parte et Jacopo suo fratello da l'altra parte per cagione del patrimonio loro il quale decto Jacopo sempre à posseduto e occupato et decto prete Bartolomeo vuole la parte sua. Il perché noi vogliamo e comandanti che tu oda e intenda l'una parte e l'altra e ingegnati metterli d'a'cordo e levarli da contesa. Et dove questo tu non potesse fare grava l'una parte et l'altra a fare rimessione e compromesso d'ogni differentia ch'è tra loro per cagione di decta divisa del decto patrimonio e dipendentia da esso in arbitri et arbitratori et amici comuni che ciaschuna di decti parti



Comunicazioni ai vicari, inoltre, potevano venire non solo dalla Signoria o da altre magistrature fiorentine, ma anche direttamente da persone di prestigio e potere tali che i vicari con difficoltà avrebbero potuto ignorare o respingere le loro richieste. Soprattutto le pressioni potevano venire dai politici più influenti e in particolare da quegli esponenti della famiglia Medici che in questo periodo ebbero sostanzialmente il controllo del governo di Firenze.<sup>132</sup> Se infatti non possiamo trascurare che anche altri esponenti di famiglie fiorentine potevano aver accumulato carteggi significativi dei loro rapporti di patronato con ufficiali estrinseci e comunità locali,<sup>133</sup> senza dubbio l'archivio mediceo ci restituisce l'impressione di un frequente scambio epistolare dei vicari di Poppi con gli uomini di potere di casa Medici.<sup>134</sup>

---

elegli il suo e dipoi elegli il terzo. E dipoi graverai di che arbitri e terzo a lodare et sententiar intra le decti parti come alle loro coscientia parrà giusto e convenersi. Fa con effecto quanto ti comandiamo et se di ciò alcuno si sentisse gravato comanda alle parti che in uno di diterminato venghino o mandino alla nostra presentia et saranno uditi et farassi ragione. Datum Florentie die XI Julii 1449. Priores Artium et Vexillifer Justitie Populi et Comunis Florentie. Nobili viro Roberto Mancini Sostegni vicario Puppi civi nostro reverendissimo.» (AVP, 4891, non cartulato, alla data della missiva). Il secondo è del febbraio 1455: «Priores Artium et Vexillifer Justitie Populi et Comunis Florentie. Reverendissimo nostro, mona Antonia donna fu di Torello di costì pare che per mezzo d'altri abbia indocto Aschanio suo figliuolo et di decto Torello, il quale è stato absente di costì più anni, a farsi fare fine della administratione de' beni che rimasono di decto Torello suo marito et oltre acciò gl'abbia addomandato la dota che decto Torello suo marito le fe'. Et decto Ascanio non intendendo più et essendo sospinto da altri a tutto s'è lasciato andare come persona poco praticha et di tutto s'avede hora che pocho o niente gl'è rimasto dalla heredità del padre. Et per che pare che la detta mona Antonia abbia tenuto per l'adrieto et tenga vita meno che honesta, che essendo così perderebbe la dota di ragione, pertanto noi voglamo che tu intenda detta materia et intorno acciò faccia ragione et giustitia breve et sommaria con effecto et con spacci, et senza lunghezze di piati, et per modo che certo Ascanio non abbia giusta cagione di dolersi dell'altra parte, et alla fine costringni decta mona Antonia et decto Ascanio a farne compromesso in arbitri et terzo in buona forma, et di poi gli costringni a te dare fraltempo del compromesso proveggendo che quanto si loda abbia executione. Et se di ciò alcuno si tenesse gravato comanda alle parti che in un di determinato venghino o mandino alla presentia nostra et udirengli et faremo ragione. Data Florentie die XVI februarii MccccLV. Nobili viro Francischo de Giraldis vicario Puppii civi nostro reverendissimo» (AVP, 4878, c. 49v).

<sup>132</sup> In merito alla corrispondenza tenuta fra Lorenzo dei Medici e i vari ufficiali estrinseci fiorentini e alle ricadute politiche e istituzionali che avevano tali scambi epistolari si rimanda a P. SALVADORI, *Dominio e patronato. Lorenzo dei Medici e la Toscana nel Quattrocento*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2000, in particolare alle pp. 100-132.

<sup>133</sup> Per tale aspetto potrebbero essere da condurre analisi su quanto può restare degli archivi familiari di famiglie come i Guicciardini, i Capponi, i Pitti, ecc.

<sup>134</sup> Riportiamo in sintesi il quadro delle lettere presenti nel fondo *Mediceo avanti il Principato* dell'Archivio di Stato di Firenze (abbreviato in MAP) relative al periodo che abbiamo preso in esame provenienti da vicari del Casentino. Lettere a **Giovanni di Cosimo Medici**: 9 aprile 1447 da Giovanni Lorini (MAP 8, 4); 9 agosto 1451 da Chirico di Giovanni Pepi (MAP 6, 150); 4 luglio 1454 da Franco Sacchetti (MAP 138, 88); 25 dicembre 1458 e 14 gennaio 1459 da Niccolò di Neri Macinghi (MAP 9, 339 e MAP 9, 395); 11 settembre 1461 da Antonio di Lorenzo da Montebuoni (MAP 8, 464); 11 agosto e 23 agosto 1462 da Donato di Neri Acciaiuoli (MAP 10, 399 e MAP 10, 412); 25 gennaio 1462 e 29 aprile 1463 da Jacopo di Niccolò di Cocco Donati (MAP 8, 428 e MAP 10, 496). Lettere a **Piero di Cosimo Medici**: 22 agosto 1453 da Benedetto di Giovanni Cicciporci (MAP 14, 35); 1 maggio 1463 da Jacopo di Niccolò di Cocco Donati (MAP 16, 85); 31 marzo 1466 da Antonio di Alessandro degli Alessandri (MAP 17, 471). Lettere a **Lorenzo di Piero Medici**: 30 gennaio 1466 da Antonio di Alessandro degli Alessandri (MAP 22, 17); 8 luglio, 5 settembre e 23 novembre 1466 da Saraceno di Antonio Pucci (MAP 137, 161; MAP 20, 228, MAP 20, 251); 18 dicembre 1466, 17 gennaio, 3 marzo, 15 aprile 1467 da Alessandro di Antonio da Filicaia (MAP 20, 652; MAP 20, 176; MAP 20, 185; MAP 20, 189; MAP 20, 293); 3 luglio 1467 da Guglielmo di Cardinale Rucellai (MAP 23, 155); 8 maggio 1468 da Piero di Niccolò Del Benino (MAP 137, 246); 21 agosto 1470 da Angelo di Nero Vettori (MAP 23, 306); 13 maggio 1471 da Recco di Ugucione Capponi (MAP 23, 341); 17 marzo, 25 marzo e 1 maggio 1472 da Giovanni di Giano Berardi (MAP 27, 179; MAP 24, 96; MAP 28, 36); 21 dicembre 1472 e 31 maggio 1473 da Antonio Pucci (MAP 24, 370; MAP

Molte di tali lettere ci mostrano i vicari pronti ad accogliere le raccomandazioni a favore di singoli personaggi implicati in cause civili e soprattutto criminali;<sup>135</sup> e nel contempo come essi fossero spesso impegnati, sia per il loro ruolo politico istituzionale, sia per venire incontro alle richieste degli uomini di casa Medici, in una frequente attività di mediazione e pacificazione extragiudiziarica fra persone o gruppi in controversia fra di loro.<sup>136</sup> In tal modo il vicario veniva ad essere anche uno degli agenti locali della strategia medicea mirante a consolidare ed allargare il proprio potere con una politica clientelare nel territorio.<sup>137</sup> Questo non vuol dire però che i vicari non avessero la possibilità di valutare se e come accogliere le pressioni che venivano dalla famiglia Medici. Anzi, facendo forza sul fatto che erano sul posto e potevano avere presente la situazione nell'insieme, oltre alla normativa e agli usi locali, in certi casi potevano anche lasciar cadere in tutto o in parte richieste che non fossero opportune.<sup>138</sup>

---

25, 255); 1, 2 e 9 agosto 1473 da Migliore di Lorenzo Cresci (MAP 23, 546; MAP 29, 595; MAP 29, 698); 21, 24, 29, 30 giugno e 10 luglio 1474 da Luigi di Piero Guicciardini (MAP 30, 534; MAP 30, 544; MAP 30, 562; MAP 30, 566; MAP 30, 596); 25 luglio, 9 settembre e 27 novembre 1475 da Girolamo di Pagnozzo Ridolfi (MAP 32, 431; MAP 124, 251; MAP 32, 522); 29 maggio 1476 da Tommaso di Giovanni Franceschi (MAP 25, 420); 17 giugno, 21 luglio e 7 agosto 1476 da Antonio di Simone Canigiani (MAP 33, 464; MAP 33, 456; MAP 33, 600); 19 febbraio 1477 da Amerigo di Simone Carnesecchi (MAP 33, 120); 10 e 16 febbraio 1478 da Bartolo di Bartolo dei Mori (MAP 35, 177; MAP 35, 188).

<sup>135</sup> Diamo in appendice la trascrizione di una lettera del vicario Donato Acciaiuoli a Giovanni di Cosimo dei Medici dell'agosto 1462, particolarmente significativa per illustrare come l'insieme delle relazioni politiche e personali fra gli uomini della classe dirigente fiorentina dirigesse e condizionasse l'agire politico e giudiziario di chi veniva a fare il vicario del Casentino.

<sup>136</sup> Vediamo ad esempio una lettera di risposta del vicario Jacopo di Niccolò Donati a Giovanni di Cosimo dei Medici nell'aprile 1463: «Spectabilis ac generose vir honorande maior (...). A dì 25 ebbi tua lectera di dì 23, et inteso il tuo desiderio ch'io m'adoperei seghuiti pace tra Giovanni di Simone et Piero di Piero da Chaiano suo nipote da una parte et Bartholo d'Antonio da Varena ultimamente offeso. Mandai per le parti et finalmente, usato ogni diligentia, maxime per tuo respecto, non possendo in alchuno modo ridurre decto Bartholo né suoi a pace, ò facto fare loro trieghua per uno anno, benché non sança grande difichultà. Nella chondannagione arò per rachomandati decto Giovanni et Piero quanto più mi fia possibile chon mio honore. Non altro al presente. Racomandomi a'tte. Che l'Altissimo Idio ti prosperi felicemente. In Poppi a dì 29 d'aprile 1463. Tuo Jacopo di Niccolò vicario» (ASF, *Mediceo avanti il Principato*, 10, 496).

<sup>137</sup> Sulla strategia in tal senso di Lorenzo dei Medici e sui suoi rapporti con gli ufficiali estrinseci, che comprendevano non solo raccomandazioni, ma scambi di preziose informazioni, pressioni ed ingerenze nell'elezione di ufficiali locali, ecc., si rimanda a P. SALVADORI, *Dominio e patronato*, cit., in particolare alle pp. 100-132.

<sup>138</sup> Come esempio di un caso di rifiuto a una richiesta vediamo una lettera da Poppi del vicario Antonio Pucci a Lucrezia Tornabuoni - madre di Lorenzo ed ella stessa inserita nel sistema di relazioni epistolari con uomini politici, ufficiali forestieri e comunità locali - del 26 dicembre 1472: «Magnifica donna. Io ò dua vostre de dì xvij: la prima contenente rachomandatione d'uno Agnolo di Giovanni da Pratovecchio, il quale, chome huomo roçço et duraccio, non si fidò di venire colla lectera vostra, ma mandolla per altri a domandare sichuertà. Non gliele concessi, ché mostrò non avere fede né nella lectera vostra né anchora in me. Dissi a chi rechò la lectera che io volevo che e' venisse a mia discretione, ché avendo lui pocha fede non meritava altra risposta. Io vi certifico che io non ò a cierchare pace, salvo per vie honeste, et in modo che ciaschuna delle parti ne sia contenta, et questo Agnolo che v'ò parlato non v'è stato, salvo a parole, et portano la bugia in bocha et la verità in seno. Et la pace di Ghoretto chon quel fabro, io mi truovo qui in sul facto, et meglio intendo gli homori loro, che non fa chi ve le porgie. Et chome saviamente dite, se lle non si menano dolcemente et humanamente non farebbono quello effecto che desidereresti voi et io. [...]» (LUCREZIA TORNABUONI, *Lettere*, a cura di P. Salvadori, Firenze, Olschki, 1993, lettera 63, p. 109).

Sebbene alle questioni della guerra provvedesse in genere il governo cittadino con le sue specifiche magistrature (in particolare i Dieci di Balìa e i commissari da essi selezionati), in qualche caso ai vicari capitava di dover svolgere non soltanto la funzione della tutela dell'ordine pubblico implicita nel loro ruolo politico, ma più in generale anche un vero ruolo di tipo militare. Attraverso alcune lettere inviate da vicari di Poppi ai Dieci di Balìa possiamo vedere come ad essi spettasse garantire un efficace presidio di alcune fortificazioni prossime ai valichi di confine;<sup>139</sup> oppure fornire a richiesta dei contingenti di uomini armati che appunto per tale necessità dovevano aver prima reclutato e organizzato.<sup>140</sup> Talora da Firenze vengono anche richiesti interventi che hanno un perentorio carattere d'urgenza legato a particolari contingenze politiche: è il caso dell'azione richiesta dalla Signoria al vicario il 26 aprile 1478 poche ore dopo la congiura dei Pazzi,<sup>141</sup> cui fece seguito pochi giorni dopo

<sup>139</sup> Vediamo ad esempio una lettera del dicembre 1467 scritta dal vicario Guglielmo Rucellai: «Magnifici domini mei singularissimi et cetera. Iersera, circa a hore ii di nocte ebbi la vostra di di vi del presente pel vecchio cavallaro della Magnificentia Vostra e f.xiii larghi. Et per essa vostra m'avisate bene et particolarmente quanto ò a seguire per la guardia del Corniuolo. Et così questa nocte ò dato ordine di mectere ad esecuzione, che stamane, intorno a hore xvi v'ò mandato uno buon capo cum cinque fanti bene sufficienti et fidati, come la Signoria Vostra vedea per una nota fia in questa, e con denari e pel tempo detto m'avete. Et così serviranno più tanto quanto piacerà alla Magnificentia Vostra. Et sono sufficienti per modo che ne potrete dormire sicuri. E ànno portato una soma di balestra e d'altre arme e di scuri et ferramenti da llavorare legniamе, perché sono la maggior parte buoni maestri, perché acconcino ponti, usci, casellini, et corridoi e luoghi da guardia, ché mi disse il mio notaio che ve n'era necessità, il quale di nuovo vi rimando cum costoro perché gli mecti drento e mostri loro il bisogno. E al conestabile ò rachomandato che faccino buona guardia di di et di nocte, e che provegha d'acconciare tucto, et che avisi la Signoria Vostra di per di di quello ischadesse, ché è persona diligente e al mio parere vi sodisfarà per modo vi piacerà. Avisandovi che fa per servire la Signoria Vostra et non per guadagno, ché per ora vi mecterà del suo, di che io sono certo. El mio ufficio finì a di 4 et rimangoci a (...). E disidererei che il vicario nuovo venisse, priego la Signoria Vostra mandino per lui e dicangliele, et che non guardi al tempo ch'egli à avuto di soprastare, et se io ci'avessi a stare qui, o altrove, per comandamento della Signoria Vostra parecchi anni non mi parrebbe fatica, ma a questo modo non fo il bisogno e basta. Saranne aportatore il decto vostro cavallaro, che Christo in felicità la Magnificentia Vostra conservi. Ex Puppio die viii decembris 1467. Guglielmus de Oricellariis vicarius. Magnificis dominis Decem Balie Excelsis Populi Florentini suis signoris» (ASF, *Dieci di Balìa, Responsive*, 23, c. 139).

<sup>140</sup> Prendiamo come esempio in tal senso una lettera ai Dieci di Balìa del vicario Bono Rinuccini nell'agosto 1478: «Magnifici domini, etcetera. Iersera a ore 2 di nocte per proprio cavallaro ebbi lettere dalla Magnificentia Vostra fatte ieri, con le quali mi commettete che all'avuta di queste vegha discernere fanti 400 del numero avisai la signoria Vostra avere a ordine, e' quali sieno e' più atti et esperti et meglio a ordini di corazine, balestra et altre armi necessarie el più che si può; et mandili in campo nostro adirectura sotto conestabili da diputarsi di qui per me con loro consentimento et d'acordo; et ordini tenghino perché duri al mancho per uno mese; et abbi avvertenza non li torre di luoghi contaminati di peste; e di quelli mando mandi la lista acciò si possino rasegnare. A che rispondo alle prefate Vostre Magificentie che di fatto avute le lettere ò mandato tutta nocte per lo vicariato a provedersi et darsi notizia a tutti e' podestà et altri luoghi per ubbidire a' comandamenti vostri. Et con ogni diligenza et sollecitudine a me possibile mi sforzerò con più presteza si possa metterli a ordine et mandargli in campo come servirà. Solo mi da noia la parte del danaro che in vero fia assai faticoso. E ancora darmi comandamento perché come altra volta scrissi alla Signoria Vostra e' conestabili che hanno fatto le paghe in questo paese n'anno cavato quante arme c'erano (...) così (...) et questo è che gl'uomini penso e' saranno (...) persone affectionati al servire la Signoria Vostra per quanto porranno et basti per ora mandare più altre persone. Vostra Magnificentia mi rachomando che l'Altissimo guardi e preservi in nel stato felice. Parato a' vostri comandi. In Poppi a di 19 d'agosto 1478. Bonus de Rinuccini vicarius» (ASF, *Dieci di Balìa, Responsive*, 24, c. 248).

<sup>141</sup> «Priores Libertatis et Vexillifer Justitie Populi Florentini. Reverendissimo nostro. In questo punto è stato morto el nostro dilectissimo buon cittadino Giuliano de' Medici et il palagio che era stato preso da' Pazzi, arcivescovo di Pisa, levatosi el popolo tutto con arme è stato recuperato, l'arcivescovo è preso et gli altri parte

un'altra disposizione dettata questa volta da una possibile minaccia esterna.<sup>142</sup> Questi reclutamenti imposti, così come l'onere del sopportare delle truppe acquarterate, potevano essere anche tutt'altro che graditi alla popolazione, soprattutto se improvvisi e poi mal ricompensati; non doveva essere quindi raro che ai vicari dovessero anche capitare delle azioni punitive esemplari da 'tribunale militare'.<sup>143</sup>

Nel suo incarico semestrale il vicario era assistito da un piccolo gruppo di persone che costituivano la sua «famiglia». Dai registri delle *Tratte* vediamo che essa doveva essere composta da un cavaliere socio che fosse però notaio, un altro notaio, quattro donzelli, otto «famuli». I due notai erano ovviamente dei collaboratori fondamentali ed erano loro a occuparsi tecnicamente dell'amministrazione della giustizia e della tenuta dei relativi registri. Da alcune intestazioni sembra che in genere al notaio «socio cavaliere» spettasse amministrare la giustizia civile della podesteria di Poppi, mentre l'altro notaio aveva l'incarico «dei malefici» e dei «danni dati» con un altro registro.<sup>144</sup> L'impressione è che

---

morti et parte presi. Vogliamo metiate a ordine, omgnuno nella sua iurisdictione più gente potete et sian gente utile, et di queste, parte remanderete qua et parte ne farete stare a ordine costì per tutte le cose potessino advenire. Vale. Ex palatio nostro, die 26 aprilis 1478 hora decimanona. Universis et singulis ad quos presentes advenerunt» (AVP, 3692, fasc. 3, c. 126v).

<sup>142</sup> «Priores Libertatis et Vexillifer Justitie Populi Florentini. Intendiamo come messer Lodovico da Campo Fregoso debba passare in sulle vostre iurisdictioni ho d'alcuno di voi, et però che dexideriamo per buoni effecti havello nelle mani vogliamo et comandiamvi che di di et di nocte usiate prudenzia et diligenza in fare guardare tutti e' passi dove potessi capitare, et capitandovi quello farete ditenero et condurete sicuro a noi, portandovi in modo meritiate comendatione. Vale. Ex palatio nostro die 30 aprilis MccccLxxviii» (AVP, 3692, fasc. 3, c. 127v).

<sup>143</sup> Prendiamo come esempio anche in questo caso una lettera ai Dieci di Balìa del vicario Guglielmo Rucellai: «Magnifici domini mei et cetera. E sono più di che non ebbi una et non vi scripsi per non esser bisognato, ché v'ò avisato di tucto il seguito infino a oggi. Et la cagione di questa si è che, come pell'ultima vi dissi, molti del vicariato dell'aver comandato uno huomo per casa non avevano ubidito, et assai di quelli che venneno a me a farsi iscrivere non s'erano conducti a l'Alpi di San Benedetto dove era Bernardo Corbinelli, secondo la rasegnia mi mandò. Il perché vi dissi che mi pareva che si fusseno mal portati e di male esempio e che fusse da darne loro qualche punitione; e non avendo dalla Signoria vostra risposta ò per inteso che sia ben fallo et così gli condapno tucti in L. 60 et in tracti 4 di fune, con questo che chi paga da L. 2 per insino in L. 10 sia libero, secondo ch'io ò informatione della qualità et conditione loro. Et per ch'io ò inteso che ci è alcuna comunanza che vogliono venire a farne doglienza colla Magnificentia Vostra, et però vi dico la verità del facto, et voi come savi huomini ne delibererete quanto bene vi parrà. Et io lo mecterò ad esecuzione di buona voglia. Avisandovi che quello se ne traesse servirebbe al pagamento de' cento fanti che il commessario à ritenuti in campo di questo vicariato, ch'io non mero a imborsare uno denaro, e non vi potrei dire quanto a costoro è molesto aporre altri denari, per modo ch'io non mi rifiderei di farlo che bene andasse; e 'l commessario non resta di sollecitare che denari si mandino pe' detti fanti ch'egli à ritenuti et cetera. Quanto più penso del mancare costoro dell'ubidientia, più mi dispiace che ogni volta ch'eglino andasseno a questo cammino sarebbe questo paese in mal luogo per noi per ogni respecto et cetera. Tucto il vicariato comincia a venire a me per pagare le condepnagioni ò facte che si vergogniano venire alla Signoria Vostra. Tracteregli umanamente et caverassene di buon fiorini che serviranno a Vostri bisogni et fieno di buono esempio. Ex Puppio die xxiiii novembris 1467. Guglielmus de Oricellariis vicarius. Magnificis dominis Decem Balie Communis Florentie dominis suis» (ASF, *Dieci di Balìa, Responsive*, 23, c. 109).

<sup>144</sup> Ad esempio nel giugno-dicembre 1449 vediamo alternarsi nell'ufficio di socio-cavaliere con delega al civile tre notai: ser Guaspare di Lorenzo, ser Lorenzo di Giovanni e ser Matteo di Giovanni, forse imparentati fra loro (AVP, 4891, fasc. 1), mentre per il criminale abbiamo ser Bono di Francesco degli Allegri di Pistoia (AVP, 4891, fasc. 2). Nel gennaio-giugno 1456 abbiamo ser Piero di ser Giovanni di ser Piero socio cavaliere deputato al civile e ser Giovanni di Francesco di Stefano incaricato del criminale e dei danni dati, entrambi vengono da

l'incarico del civile fosse condotto più autonomamente e richiedesse maggior competenza tecnica ed esperienza;<sup>145</sup> mentre per il criminale il notaio affiancava il vicario che agiva in genere di persona - anche per il carattere meno tecnico e più politico della giustizia penale.

I donzelli della «famiglia» dovevano avere una funzione di guardia armata del vicario e dei suoi notai; di 'polizia' per il controllo dell'ordine pubblico; di esecutori nei casi di tortura e condanne a pene corporali; in tal modo non erano granché di supporto all'attività della curia. Il vicario e i suoi due notai dovevano perciò servirsi ampiamente di persone locali per poter svolgere i loro compiti istituzionali. Vi erano perciò: dei nunzi della curia del vicario che mantenevano tale incarico per più anni<sup>146</sup> - e quindi al di là del rapido succedersi dei vicari - con un salario che era pagato dalle comunità<sup>147</sup> e forse in parte era ricavato dalle spese legali dei processi; un camarlingo del vicariato che amministrava le entrate e le uscite ordinarie (stipendio del vicario e dei suoi) e straordinarie, nominato e pagato dalle comunità del vicariato; dei sindaci che sottoponevano il vicario a sindacato al termine del suo mandato.<sup>148</sup>

---

San Miniato (AVP, 4878, c. 1r). Nel giugno-dicembre 1457 come socio cavaliere e notaio del civile abbiamo ser Andrea di Francesco da Castiglion Fiorentino (AVP, 3692, c. 2r), mentre per il criminale troviamo il figlio ser Agapito di ser Andrea di Francesco da Castiglion Fiorentino (AVP, 3692, fasc. 3, c. 1r). Nel giugno-dicembre 1461 troviamo ser Francesco di Guglielmo dei Giachi di Firenze come notaio per il criminale e i danni dati (AVP, 2753, c. 1r).

<sup>145</sup> Significativo il caso dei due notai padre e figlio di Castiglion Fiorentino assunti da Giovenco della Stufa, il padre è socio-cavaliere con l'incarico del civile, il figlio è il notaio del criminale e dei danni dati.

<sup>146</sup> Nel 1456 e 1461 sono presenti come nunzi a Poppi: Menozzo nunzio della curia (AVP, 4878, c. 19v); Santino di Giovanni di Poppi nunzio della curia (AVP, 3692, c. 18v, c. 36r, c. 105v); Giovanni de la Fietta nunzio e cavallaro pubblico del vicario (AVP, 3692, c. 142v, fasc. 3, c. 15v e c. 30v).

<sup>147</sup> Ad esempio Giovanni de la Fietta, che svolge la sua attività come nunzio per il tribunale del vicario, e quindi per il criminale, ha un salario che viene pagato dai comuni del vicariato (AVP, 3692, c. 142v).

<sup>148</sup> Il volume degli Statuti di Poppi contiene alcune rubriche del 1452 che costituiscono alcune disposizioni in merito alla gestione di questi costi del vicariato. Su sollecitazione nel dicembre 1451 della Signoria, a sua volta promossa presumibilmente da proteste e pressioni dei rappresentanti di qualche comunità, il vicario fece riunire il 31 gennaio 1452 alla sua presenza: Niccolò di ser Giovanni da Chiusi, soprasindaco, Andrea di Benedetto da Bibbiena, Francesco di Duccio da Farneta, per la podesteria di Bibbiena; Niccolò d'Antonio da Castel S. Niccolò soprasindaco, Marco di Elia dal borgo di Castel S. Niccolò, Giovanni di Migliorotto da Battifolle, per la podesteria di Castel San Niccolò; Niccolò di Nuccio da Londa soprasindaco, Lippo di Giovanni da Pratovecchio, Giovanni di Jacopo da Romena, per la podesteria di Pratovecchio; Menco di Checco di Nuto da Lierna soprasindaco, ser Giovanni di Paolozzo da Poppi, Paolo di Giacomuccio da Poppi, per la podesteria di Poppi, che confermarono di avere mandato dalle rispettive podesterie a comporre e fare capitoli per ubbidire alla lettera della Signoria. Essi stabilirono quale dovesse essere il salario del messo del vicariato («[...]L. 48 ogni 6 mesi, e tale messo avrà dalle richieste che farà per i malefici i seguenti pagamenti: per ciascuna richiesta in Poppi d. 4, per ogni gravamento in Poppi d. 12, per ogni richiesta o gravamento fuori di Poppi entro 1 miglio S. 1, da 1 miglio in là per ogni richiesta o gravamento S.1 per miglio, salvo che richiedendo o gravando più di 3 persone in uno stesso luogo prenda d. 8 per miglio, dovendo andare per i soprasindaci o per bisogno del vicariato non debba avere niente»). Quindi il salario di S. 40 ogni sei mesi per i soprasindaci del vicariato sorteggiati appunto ogni sei mesi, il salario di S. 30 per gli estratti a compiere il sindacato del vicario e della sua famiglia, per un totale compreso il loro notaio di L. 2 S. 40. Inoltre stabiliscono di non eleggere più un camarlingo per il vicariato, ma che il camarlingo della podesteria di Poppi ricuoterà la quota spettante alle varie podesterie per il pagamento dei vari salari. Per questo compito non avrà un salario aggiuntivo, ma la somma dei salari relativi al vicariato sarà ripartita solo sulle altre tre podestrie e non su quella di Poppi. Infine stabiliscono che se nel vicariato fosse capitata qualche spesa straordinaria «excepto che di fare mandare fanti o alloggiare chavalli et

Ma oltre a ciò il vicario e i suoi notai dovevano necessariamente avere un appoggio concreto da parte dei sindici e campai dei vari comuni non solo per l'individuazione dei danni dati, ma anche per le denunce o le segnalazioni delle varie azioni criminali.<sup>149</sup> Inoltre il vicario e i suoi notai potevano mobilitare degli uomini armati in aggiunta ai donzelli per particolari azioni di polizia o di ordine pubblico.<sup>150</sup> Tenuto conto che attorno al tribunale agivano comunque dei notai locali come procuratori legali, sembra di poter concludere che nonostante la giustizia fosse passata al controllo politico di Firenze e dei suoi inviati il ruolo che vi avevano professionalmente a Poppi le persone del posto non doveva essere poi molto inferiore a quello che era stato al tempo della signoria dei conti di Battifolle.

Proprio la specifica professionalità dei notai di Poppi - eredi di una lunga tradizione ed abituati alle relazioni quotidiane con il tribunale civile e penale del vicario - li rendeva potenzialmente, per converso, dei buoni elementi da reclutare nelle «famiglie» che i vari cittadini fiorentini costituivano per i loro incarichi negli uffici estrinseci.<sup>151</sup> Una specializzazione locale confermata dal fatto che non solo sulla fine del Quattrocento si potesse attribuire a un Paolo da Poppi il manuale di pratica criminale conosciuto come «Liber birracinus»,<sup>152</sup> ma anche dalla presenza fra i manoscritti della Biblioteca Rilliana di un interessante codice dei primi del Cinquecento, redatto a Poppi da un notaio del posto, che costituisce una sorta di 'manuale' per i vicari o per i notai che li accompagnavano come giudici.<sup>153</sup>

---

gente d'arme», tali spese straordinarie fino a una somma di L. 20 ogni 6 mesi sarebbero dovute ricadere solo sulla podesteria di Poppi. Se invece tali spese avessero superato le L. 20, ciò che avesse superato le L. 20 avrebbe dovuto essere diviso fra le quattro podesterie (ASF, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 643, cc. 148r-152v).

<sup>149</sup> Ad esempio nel dicembre 1456 Giovanni di Piero di Poppi detto Giovanni Grande, sindaco del comune di Poppi, denuncia un ladro (AVP, 4878, c. 107r), e pochi giorni dopo Giano di Giannotto di Pratovecchio, sindaco e rettore del comune di Pratovecchio denuncia un uomo di Pratovecchio (Ivi, c. 108r). L'anno successivo Giovanni di Piero, sindaco del Comune di Poppi, denuncia una azione criminale (AVP, 3692, fasc. 2, c. 44 r-v). Così ancora nell'agosto 1461 Geronimo di Giovanni, sindaco e campai di Poppi, denuncia al notaio un crimine (AVP, 2753, c. 11 r-v).

<sup>150</sup> A parte il fatto che il Comune di Poppi ogni anno sceglieva 12 fanti per fare la guardia alla fiera di Certomondo, vediamo dei casi di veri reclutamenti specifici. Ad esempio nell'agosto del 1461 molti uomini della podesteria di Poppi, armati di lance, claverine, forconi, catalane e coltelli, collaborano con la famiglia del vicario, e agli ordini del vicario, a una spedizione per catturare alcuni romagnoli (AVP, 2753, c. 12r-v).

<sup>151</sup> Dalle poche notizie ricavabili sulla composizione delle famiglie a seguito degli ufficiali estrinseci appare infatti che la maggior parte di essi venissero da località minori del dominio fiorentino come Borgo San Sepolcro, Fucecchio, e appunto Poppi. cfr. A. ZORZI, *Giudicanti e operatori di giustizia*, cit., p. 546.

<sup>152</sup> M.P. PAOLI, *A proposito di «composite repubbliche»: poteri e giustizia nella Valtiberina al tempo di Lorenzo il Magnifico*, in *La Valtiberina, Lorenzo e i Medici*, cit., pp. 19-50, a p. 30.

<sup>153</sup> Il manoscritto (BCP, 119) risulta composto da ser Francesco di Giovanni di Cresciuti di Poppi intorno agli anni Venti del Cinquecento. Contiene innanzitutto una copia del libro secondo sul civile e del libro terzo sui malefici degli statuti fiorentini del 1415. Quindi una nutrita serie di prototipi di discorsi che il vicario poteva pronunciare in particolari occasioni (all'entrata nell'ufficio, al momento del subentrare a un altro, in esortazione al consiglio locale, per matrimoni, funerali, visite di persone di prestigio, come orazione sul valore della giustizia, ecc.). Poi un gruppo di materiali di lavoro: commenti a passi del diritto comune e specifici passi

## CONTINUITÀ E VARIAZIONI NELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Sebbene il vicario avesse due notai, ognuno con una specifica competenza, nella sostanza il tribunale del vicariato di Poppi continuava a portare avanti in parallelo l'amministrazione della giustizia civile e di quella penale come al tempo dell'ufficiale dei conti Guidi, e lo stesso vicario doveva inoltre prendere personalmente parte a numerose sedute del suo tribunale.<sup>154</sup> Anche per questo nella riorganizzazione del castello-palazzo dei conti Guidi, oltre agli spazi di residenza per il vicario e i suoi e a quelli per riunioni e rappresentanza, si era ricavata una sede sia per un banco di giustizia - tuttora visibile - nella loggia che si apre a terreno sul cortile interno,<sup>155</sup> sia per le carceri.<sup>156</sup>

L'ambito della giurisdizione civile della podesteria di Poppi ricalcava pari pari la competenza territoriale della curia signorile di Poppi-Fronzola. Il notaio non era tenuto a spostarsi ogni tanto nei villaggi minori che costituivano gli altri comuni della podesteria, quindi gli abitanti di essi dovevano venire a Poppi per avere giustizia e potevano esservi convocati dai nunzi proprio come accadeva al tempo dell'ufficiale del conte di Battifolle.

Come al tempo dei conti il notaio seguiva nel proprio agire gli statuti locali e il diritto comune su cui si era formato e che costituiva la sua cultura giuridica. Gli statuti di Poppi del 1441, come abbiamo visto, disciplinavano in modo ampio anche la procedura civile, con molta probabilità riprendendo gran parte di quanto già disposto nei precedenti statuti signorili.

---

di trattati, provvisioni fiorentine, consigli di sapienti su particolari materie e modelli di lettere per richiederli, esempi di iter procedurali e di sentenze. Seguono alcune pagine di detti morali, aforismi, proverbi, espressioni sapienziali tratti dalla letteratura classica. Infine ancora una lunga serie di leggi fiorentine (provvisioni e integrazioni agli statuti) su temi vari comprese fra 1437 e 1513, fra le quali però anche la provvisione del 1423 sui doveri dei vicari e un sommario di leggi e provvisioni fatte dai Cinque Conservadori del Contado e distretto di Firenze fino al 1459.

<sup>154</sup> Per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia da parte dei vicari facciamo riferimento, come supporto e confronto, ai testi già indicati durante l'analisi degli aspetti della giustizia signorile nel capitolo 5 ai quali aggiungiamo inoltre: A. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale*, cit; G. PINTO, *Alla periferia dello stato fiorentino*, cit; M.P. PAOLI, *A proposito di «composite repubbliche»*, cit., pp. 19-50.

<sup>155</sup> In un registro del criminale del 1457, al termine di una serie di sentenze, viene esplicitamente detto che tali sentenze sono state pronunciate dal vicario seduto in tribunale, come al solito al banco di giustizia nella loggia inferiore del palazzo di abitazione del vicario del Casentino (AVP, 3692, fasc. 3, c. 23v).

<sup>156</sup> Il 2 dicembre 1457 il vicario Giovenco della Stufa consegna formalmente a ser Contugio, cavaliere socio del nobile Zanobi di Mezola suo successore come vicario, 11 uomini presenti nelle carceri del palazzo (AVP, 3692, c. 181 r-v).

Il registro del civile - allo stesso modo che al tempo dell'ufficiale del conte - era costruito come resoconto giornaliero dell'attività del notaio e dei nunzi della curia;<sup>157</sup> permane quindi la stessa caratteristica individuata nei registri degli ufficiali del conte: ci troviamo in presenza per lo più di frammenti di azioni giudiziarie, e raramente possiamo ricostruire un iter processuale articolato sia perchè il notaio non si preoccupa di dare continuità ai procedimenti, sia perchè molte cause dovevano interrompersi nelle loro prime fasi.<sup>158</sup> Il fenomeno doveva anzi essere ancor più accentuato rispetto al periodo degli ufficiali dei conti per il rapido variare di notai preposti al civile al seguito dei vicari.

La tipologia delle controversie giudiziarie rimane sostanzialmente uguale al periodo in cui era il tribunale del conte a doverle risolvere: citazioni e pignoramenti per debiti dovuti a prestiti,<sup>159</sup> affitti di case o terreni,<sup>160</sup> o più frequentemente a beni e merci non pagate;<sup>161</sup>

<sup>157</sup> La pluralità di atti giuridici che vi potevano venir registrati, sulla base delle norme di procedura, appare chiaramente nelle intestazioni, ad esempio: «In Dei nomine amen. Hic est liber sive quaternus civilium causarum, continens in se omnes et singulas petitiones, citationes, confessiones, responsiones, negationes, terminos, citationes, sequestrationes, relationes, bapna, testium examinationes, attestaciones, licterarum registrationes, sententias et quam plures alias et diversas scripturas ad curia pertinentes [...]» (AVP, 4878, c. 1r).

<sup>158</sup> In merito rimandiamo alle considerazioni già espresse durante l'analisi della giustizia signorile e al confronto con gli esempi di giustizia civile nel vicariato romagnolo di Serravalle in V. BRAIDI, A. CASAGRANDE, *Per uno studio della vita quotidiana nel Medioevo: le cause civili e criminali del vicariato di Serravalle*, cit.

<sup>159</sup> Alcuni esempi. Il 26 gennaio 1449 Abramo ebreo agisce contro Riccio di Piero di Poppi fornaio per un debito di L. 2 e contro Biagio di Piero di San Marco sempre per L. 2 (AVP, 3634, c. 40v). Il 16 marzo 1450 ser Buono di Pietro notaio di Poppi agisce contro Giovanni di Piero di Poppi detto Azzo per L. 100 dategli in mutuo (AVP, 3634, c. 73r). Il 20 febbraio 1456 a istanza di Arrigo di Giovanni de Alamania oste viene ordinato a Paolo di Giovanni Vagnone di Poppi che entro 8 giorni consegnni ad Arrigo «unam giorneam seu armiclausam et unum farsitium», beni che Paolo aveva promesso in pegno ad Arrigo per cibo e vino consumati all'osteria e per dei soldi avuti in prestito (AVP, 4878, c. 49r). L'11 luglio 1457 su istanza di Abramo di Bonagiunta ebreo il nunzio Giovanni de la Ficta riferisce di aver sequestrato presso Timoteo di ser Santi, dai beni di ser Giovanni di Marco di Bibbiena una mantellina di colore verde foderata e un cucchiaino d'argento per un debito di ser Giovanni (AVP, 3692, c. 26v). Pochi giorni dopo sempre su istanza di Abramo, Santino nunzio riferisce di aver sequestrato l'intera quantità di grano presente su un terreno in curia di Fronzola per un debito di L. 5 del padrone del terreno, Batista di Santi dal Borgo abitante a Poppi (AVP, 3692, c. 36r).

<sup>160</sup> Il 20 dicembre 1449 Chiaro di Giovanni di Poppi calzolaio agisce contro Giovanni de la Fietta nunzio della curia per un debito di L. 4 dovuto all'affitto di una casa in Poppi e a vino acquistato a credito (AVP, 3634, c. 10v). Il 15 gennaio 1450 don Antonio monaco di S. Fedele agisce contro Tofano di Angelo detto Fondazino per L. 4 di affitto di una vigna e un prato (AVP, 3634, c. 27v).

<sup>161</sup> Alcuni esempi. Il 19 dicembre 1449 Domenica «pinzochera» agisce in giudizio contro Marrano di Giovanni barbiere per un telaio che gli ha venduto (AVP, 3634, c. 9r). Il 4 gennaio 1450 Mato di Taddeo bastaio a Strada agisce contro Tonio di Goro di Biondo di Quorle per un basto che gli ha venduto (AVP, 3634, c. 12r). Il 26 marzo 1450 ser Buono di Puccio notaio di Poppi agisce contro il beccaio Giovanni di Gherardo per L. 9 che gli deve per tre porci che gli ha venduto (AVP, 3634, c. 81v). Il 9 dicembre 1455 Francesco di Angelo calzolaio di Poppi agisce contro 10 persone per il denaro che gli era dovuto per scarpe a loro vendute e consegnate, fra di esse una di Ragginopoli, una di Agna, Mariano del Cornacchia oste al ponte a Poppi, due di Quota, una di Carda ma abitante a Poppi, una di Certomondo (AVP, 4878, c. 5v). L'8 giugno 1457 Agnolo di Nanni fabbro di Poppi agisce contro Antonello di San Godenzo a cui chiede L. 13 per resto del prezzo del vino che gli ha venduto e L. 21 per prezzo di ferro venduto a peso (AVP, 3692, c. 7r). Il 9 luglio 1457 Agnolo di Checco di Stia agisce contro il beccaio Giovanni di Gherardo di Poppi per L. 40 del prezzo di castroni che gli ha venduto (AVP, 3692, c. 25r). Il 5 settembre 1457 a istanza di Giovanni di Berlinghieri catalano, Santino nunzio riferisce di aver sequestrato tutta l'uva presente nella vigna presso Fronzola di Giovanni lombardo, carpentiere abitante a Poppi, per un debito di L. 7 S. 11 per mercanzie vendutegli da Giovanni (AVP, 3692, c. 98r). Il 15 ottobre 1457 a istanza dello speciale di Poppi Francesco di Antonio, Santino nunzio riferisce di aver sequestrato tre telai («tria telaria») a



controversie per lavoro non pagato,<sup>162</sup> beni non restituiti o rovinati;<sup>163</sup> vertenze in merito alle eredità o alle doti.<sup>164</sup> Costituiscono una significativa novità le azioni giudiziarie contro debitori condotte non solo dalle magistrature fiorentine,<sup>165</sup> ma da parte di singoli fiorentini, ovviamente con più facilità e frequenza che in passato e senza bisogno di procuratori locali.<sup>166</sup>

---

Cristofano di Alberto tedesco tessitore per una somma di L. 4 dovuta a Francesco «per aromatis et panno» (AVP, 3692, c. 144v).

<sup>162</sup> Il 7 febbraio 1450 Rodolfo di Eramanno di Poppi agisce contro Renzo di Stefano di Quota a cui chiede L. 1 S. 16 per la risistemazione di un basto (AVP, 3634, c. 53r). Il 18 marzo 1450 Bartolo di Piero scalpellino abitante a Poppi chiede in giudizio a Nannone di Memmenano S. 38 per il lavoro per fargli un acquaio (AVP, 3634, c. 76r). Il 14 dicembre 1455 Beltrame di Domenico di Lombardia maestro muratore agisce contro Baldo di Checco di Larniano a cui chiede per opere di lavoro L. 4 S. 10 (AVP, 4878, c. 10r). Il 23 dicembre 1455 Isabetta moglie di Mariano del Cornacchia di Poppi agisce contro Francesca di Clemente beccaio di Poppi da cui chiede L. 3 S. 10 per tessitura di sciugatoi (AVP, 4878, c. 16r). Il 20 agosto 1457 Pacino di Giovanni fabbro agisce contro 25 persone per lavoro non pagato o attrezzi acquistati e non pagati (AVP, 3692, c. 72 r-v).

<sup>163</sup> Interessante per le indicazioni che possiamo trarne, in merito all'uso dei buoi per trascinare il legname fino al porto da dove veniva fatto scendere lungo l'Arno, un atto del 12 gennaio 1456. Si presenta al tribunale del vicario Sante Minucci da Castel Focognano abitante a Poppi e dice che nel mese di aprile precedente aveva dato in prestito un paio di buoi a Jacopo Bugatti abitante a Avellaneto e per il tramite di Jacopo a Giovanni Teutonico famulo di Niccolò di Matteo di Angelo Rilli di Poppi, mandatario del detto Jacopo. Gli era quindi giunta notizia che uno di tali buoi era morto trainando del legname. Aveva perciò richiesto più e più volte a Jacopo che gli restituisse in cambio un altro bue cosa che si rifiutava ancora a quel momento di fare. Di conseguenza agisce contro Jacopo, chiedendo venga costretto a rimediare opportunamente al danno che gli ha provocato rendendogli il valore del bue morto che stima in L. 20 (AVP, 4878, c. 22r).

<sup>164</sup> Riportiamo in merito una lettera che riguarda un singolare caso di controversia ereditaria del dicembre 1455: «Priores Artium et Vexillifer Iustitie Populi et Comuni Florentie. Reverendissimo nostro. Al tuo antecessore fu scripto per la Signoria nostra per cagione di certa heredità appartenente alla figliuola di Jacopo di Renzo da Larniano, monacha nel monasterio di Sancte Marie di San Miniato a Monte, e che provedesse che ella potesse usare decati beni, fu decta lettera giustificata come più apertamente in decte lectere si contiene et come tu sarai informato. Sono state le parti alla presentia nostra, ovvero altri per loro, i quali interrogati, voglamo et comanianti che non obstanti altre lectere tu intenda et examini le ragioni dell'una parte et dell'altra et tutto inteso et trovato il vero administra et fa ragione et giustitia a chi l'ha secondo che per gli ordini si dispone et quegli observa pienamente. Et questo fa con effecto dando presta expeditione. Data Florentie die X decembris MccccLv. Nobili viro Francischo de Giraldis vicario Puppil civi nostro carissimo». La lettera viene presentata il 23 dicembre da Antonio di Marco di Larniano, a cui il vicario si dice pronto a fare quanto in essa richiesto (AVP, 4878, c. 15r).

<sup>165</sup> Il 31 gennaio 1456 a richiesta e istanza degli Ufficiali della Torre del Comune di Firenze vengono gravati: Angelo Dati oste alle Casacce per L. 16, Checco di Piero oste alla Casacce per L. 11, Piero Vestri oste a Poppi per L. 11, Carlo speciale e oste a Certomondo per L. 31, Mariano del Cornacchia oste a Certomondo per L. 11, Antonio di ser Tommaso speciale di Poppi L. 31, Francesco di Antonio di Niccolò speciale di Poppi L. 20, monna Caterina Bocchini per L. 40, Giuliano Caoli oste di Poppi per L. 11, Angelo di Pontenano fabbro abitante a Poppi per L. 2, Pace fabbro di Poppi per L. 2, Marco di Geri fabbro di Poppi per L. 2, Giovanni di Berlinghieri catalano «pizzicagnolus» di Poppi per L. 16, Antonio di Paolo da Cascesi per il mulino nel comune di Filetto per L. 25 (AVP, 4878, c. 38 r-v). Il 15 luglio 1457 Antonio di Piero di Betto e Antonio di Michele di Castel Castagnaio vengono condannati a pagare il loro debito verso i Provvisori e Governatori della Gabella del sale e del vino di Firenze (AVP, 3692, c. 29r-v). Il 4 agosto dello stesso anno, su richiesta degli Ufficiali dell'abbondanza di carne e di pesce di Firenze, Meo di Bettino di Poppi viene condannato a pagare L. 100 ai procuratori di tali ufficiali (AVP, 3692, c. 59v). Il 24 agosto a istanza dei Provvisori della Gabella del sale e del vino sono condannati a pagare L. 80 per tre anni di tale gabella Giovanni e Jacopo di Gherardo, beccai, di Poppi (AVP, 3692, c. 76v). Il 15 ottobre dello stesso anno a istanza degli Ufficiali del Monte del Comune di Firenze sono condannati a pagare: Arrigo tedesco oste per f. 2, l'abbazia di S. Fedele per f. 68, l'abbazia di Pietrafitta per f. 6, l'ospedale di Romena per S. 9 (AVP, 3692, c. 146v).

<sup>166</sup> Il 7 gennaio 1449 Giovanni di Lorenzo Benci di Firenze agisce come procuratore di Carlo di Scolaio Saltarelli di Firenze contro Giovanni di Nolfo di Poppi a cui chiede in vigore di una scrittura presentata in giudizio 18 fiorini (AVP, 3634, c. 21r). Il 2 febbraio 1450 Nanni di Lapo Bicchiellini di Firenze agisce contro Meo di Bettino di Poppi a cui chiede L. 139 producendo in giudizio una scrittura privata fra di loro (AVP, 3634, c. 46v). Il 18 aprile 1456 Carlo di Giovanni Pepi cittadino fiorentino agisce al tribunale del vicario di Poppi contro Meo di Bettino di Poppi a cui chiede quanto pagato per lui a Paolo degli Albizzi e soci per panno

Senza tentare una valutazione statistica, l'esame degli atti fa emergere una sostanziale continuità nella quantità e tipologia di pignoramenti, sequestri, concessioni in tenuta di beni. Quello che però appare è una riduzione dei sequestri e degli imprigionamenti per debiti contro i forestieri. Nel complesso sembra confermata, quando si riesca a seguire più di un passo di un procedimento, anche la tendenza a una giustizia con procedure abbreviate. Da alcuni interventi della Signoria appare inoltre una certa propensione dei vicari a ricorrere a compromessi ed arbitrati come via privilegiata per la risoluzione delle controversie civili.<sup>167</sup> Tale atteggiamento poteva nascere da una personale predilezione di alcuni di loro per soluzioni più rapide e durature delle controversie, ma era spesso suggerito anche dal governo fiorentino,<sup>168</sup> e persino in casi in cui vi potevano essere i presupposti per una normale procedura civile con sentenza finale.<sup>169</sup>

---

acquistato da Meo per f. 7, S. 18, d. 10 (AVP, 4878, c. 69v). Il 20 luglio 1457 Tancio dei Nerli e soci, mercanti fiorentini, agiscono contro Naldino di Guccino farsettaio abitante a Poppi per 10 fiorini di mercanzia a lui venduta (AVP, 3692, c. 36r).

<sup>167</sup> Ad esempio una lettera dell'aprile 1478: «Priores Libertatis et Vexillifer Justitie Populi Florentini. Reverendissimo nostro. Pier di Giovanni da San Lolino, vostro borgo ha exposto a questa Signoria come tu hai costrecto a ffare compromesso con Mattheo di Papo da San Lolino di cose le quali detto Piero dice liberamente appartenersi a lui, et che non doveva essere strecto a tal compromesso fare, et dice che hora tu vogli costringere gl'arbitri a lodare. Comandanti non gravi, né molesti in modo alcuno quegli arbitri a lodare. Vale. Ex palatio nostro, die III aprilis MCCCCLXXVIII. Nobili viro Bartolo de Moris vicario Puppi civi nostro reverendissimo» (AVP, 3692, fasc. 3, c. 113r). Tale lettera è da segnalare anche per il fatto che in questo caso il vicario si è occupato di un caso che territorialmente era al di fuori del territorio della podesteria di Poppi, seppur compreso nel vicariato.

<sup>168</sup> Prendiamo come esempio una lettera al vicario del gennaio 1456: «Reverendissimo nostro et cetera. E gl'è stato qui dinanzi da noi e nostro officio Bartholomeo di Matteo da Montemignaio et dice d'averè più et più differentie con Pavolo di Vagnone da Poppi, come nella sua petitione si contiene. Et però all'auta di questa t'impognamo et commettiamo che tu abbia a te decte parti et intenda decte loro differentie et, dipoi intese, strigneli a fare insieme compromesso secondo gli ordini in arbitri arbitratori et terzo et due di loro d'accordo, in modo che per lo lodo sieno decise et terminate. Et se le parti e ciascheduna d'esse si sentisse gravata da detta lectera comanda all'una parte et all'altra che in uno di determinato, cioè in venerdì o in martedì che così si raguna decto officio, venghino qui dinanzi da noi et nostro officio et saranno intesi et farassi ragione. Fa tutto con effecto intorno a ciò in modo che come (...) di tutto meriti somma commendatione. Data Florentie in loco nostre residentie die secundo de mensis januarii a.D. 1455. Decem Libertatis civitatis comitati et districti Florentie. Nobili viro Francesco Antonii de Giraldis per magnifico Popolo et Comuni Florentie honorato vicario Puppii concivi nostro reverendissimo» (AVP, 4878, c. 19v).

<sup>169</sup> Vediamo un caso di intervento di questo tipo del giugno 1449: «Reverendissimo et honorato amico nostro et cetera. E' stato al nostro ufficio Fedele d'Agnolo da Larniano in suo nome proprio e vice e nome di Gura suo fratello carnale, e ha dato al nostro ufficio una petitione nella quale in brevità narra essergli stato convinto da Baldo di Checcho di decto luogo un pezzo di terra di staiora tre lavoria o circha confinata come nella petitione si contiene, la quale dice essergli stata tolta senza alcuna ragione. E dice la detta terra havea hauta da Christofano di Giovanni di decto luogo insieme con altri beni per dota della Caterina sua donna et Piera donna di decto Gura suo fratello, sirochie e figliuole di detto Christofano di Giovanni e dice haverle possedute anni XXIII o circha e dice il decto Christofano suo suocero la decta terra comperò da Meo di Santozzo di Fronzole infino a di 29 di settembre 1425 come habbiamo veduto per carta. Et pertanto, havendo veduto le ragioni di decto Fedele in decto nome, et sentendo per decto Fedele essergli facto torto per decto Baldo, e veduto quanto decto Fedele perdere decta terra averà rigresso sopra e' beni di detti Meo di Santozzo venditore, e veduto la possessione per lui facta tanto tempo non interdicto altra parti gli sia fatto torto, per la qualcosa, confidandoci nella prudentia tua come saprai fare, vogliamo habbi appresso a te le dette parti et alla parte adversa notifica la petitione detta che qua giù è data. Et poi fa fare loro compromesso generale in huomeni di ragione in modo habbia effecto e sforzati mettergli d'accordo: cioè il detto Fedele in decto nome col detto Baldo et cogli eredi e possessori de' beni di detto Meo di Fantozzo. Et nollovolendo fare et sentendosi per la presente gravati, comanda all'una parte e all'altra

Allo stesso modo da Firenze non di rado si consigliava al vicario che, fatte salve le norme e la giustizia, conducesse le cause in modo rapido e sommario senza lungaggini procedurali e che poi altrettanto rapidamente curasse l'esecuzione di quanto giudicato da lui o dagli arbitri fra le parti.<sup>170</sup>

Gli interventi da parte del governo di Firenze sul vicario sono presenti - per quanto ci appare dai registri rimasti a Poppi - in modo nettamente prevalente in ambito civile, presumibilmente su segnalazione degli interessati o di loro patroni autorevoli. La Signoria in genere invitava comunque il vicario ad agire secondo gli statuti locali e casomai a far ricorrere in appello a Firenze chi si sentisse «gravato» dalla decisione del tribunale del vicario.<sup>171</sup> In realtà non sempre l'intervento esterno semplificava un procedimento giudiziario. I consigli che da Firenze venivano al vicario dopo aver sentito le ragioni di una sola parte potevano certamente essere anche applicati subito dal vicario, ma proprio per questo potevano anche scontentare l'altra parte in causa che magari a sua volta ricorreva a Firenze. Così in qualche

---

comparischino dinanzi al nostro ufficio un di diputato per te asegnato, in martedì o in venerdì, sia di otto dall'avuta di questa, et sarà fatto loro ragione et giustizia, et questa fa con effecto acciò in te ne segua l'usata commendatione. Data Florentie sub annis domini nostri Jesu Christi 1449 die XVIII mensis iunii. Decem Libertatis Civitatis Florentie. Nobili viro Roberto Mancini Sostegni per Comuni Florentie honorato vicario Puppi civi nostro reverendissimo» (AVP, 4891, non cartulato, alla data 21 giugno).

<sup>170</sup> Prendiamo come esempio una lettera del marzo 1456: «Priores Artium et Vexillifer Justitie Populi et Comunis Florentie. Reverendissimo nostro, e' pare che Franciescho di Renzo da Castelfocognano habbia havere buona quantità di pecunia dalli heredi di Morello da Poppi per denari pagati per lui a suoi compagni quando faceva l'arte d'andare al soldo, come di ciò sarai informato dal decto Franciescho o suo mandatario. E perché giusta cosa è che chi avere sia pagato, per tanto voglamo et comandanti che tu intenda favorevolmente le sue ragioni et odi l'altra parte, et trovato ch'egli habbia ad havere fallo paghare o accordare di quanto giustamente si conviene. Procedendo intorno a ciò breve et sommariamente rimossa ogni dilatione et lunghezza di piato, non t'intromettendo però in cosa di fuori di tua cognitione, ma nell'altre cose veduta la verità del facto et trovato il vero, et ch'egl'habbia ad avere, grava et costringe te decti heredi in avere et in persona a pagharlo et satisfarlo interamente di quanto troverai che gl'abbino addare. Fa con effecto quanto ti comandiamo dando nella decta causa presto spaccio, et se di ciò alcuno si sentisse gravato comanda alle parti che in uno di determinato venghono o mandino alla nostra presentia, saranno uditi et farassi ragione. Data Florentie die XX martii MccccLv. Nobili viro Francischo de Giraldis vicario Puppi civi nostro reverendissimo» (AVP, 4878, c. 60v).

<sup>171</sup> Questo il tenore di una lettera presentata in giudizio il 27 maggio 1449 da Lapo di Archetto di Larniano: «Nobili viro Johanni de Torrigianis vicario Puppi civi nostro carissimo et eiu in officio subcessor. Priores Artium et Vexillifer Justitie Populi et Comunis Florentie. Reverendissimo nostro. E pare che Lapo d'Archetto da la Fonte, corte di Fronzola, abbi tenuto et tenga a fitto una possessione di Meo d'Andrea dalla Strata più anni, et che hora dicto Meo gliela voglia torre et mandarvi altri a lavorare, la qual cosa non ci pare né honesta né conveniente, che in questo tempo gliela tolgha. Et ancho sentiamo che secondo gli ordini della podesteria di Poppi non gli la può torre. Il perché noy vogliamo et comandiamo che tu hoda le rasgioni di Lapo et de l'altra parte, et tutto inteso et examinato et trovato che cusì sia come di sopra diciamo, tu provegha et faccia cum effecto che a Lapo non sia fatto torto, né ancho a l'altra parte, ma fa rasgione et giustizia a chi l'ha secondo la dispositione degli ordini et statuti di cotesta podesteria, non obstante che non sieno aprovati. Però che la rasgione degl'ordini et de l'onestà debba avere luogho, fa con effetto quanto ti comandiamo. Et se di ciò alcuno si sentisse gravato, comanda alle parti che in uno di determinato venghino o mandino alla nostra presentia et saranno uditi et farassi rasgione. Data Florentie die XXVI Mai MCCCCXLVIII» (AVP, 3634, c. 112r).

caso la Signoria arrivava anche a dover scrivere al vicario di fare il contrario di quanto precedentemente comunicato.<sup>172</sup>

Anche le pressioni e le raccomandazioni delle persone potenti sui vicari nell'ambito della giustizia civile tendevano probabilmente ad ottenere processi più rapidi piuttosto che a favorire apertamente una delle parti in causa, e non di rado il vicario, nonostante il doveroso ossequio e l'ostentata disponibilità, poteva replicare di dover valutare le ragioni delle parti.<sup>173</sup>

Nel complesso, per quanto riguarda l'ambito territoriale, la tipologia della procedura, le cause portate in giudizio, gli stessi comportamenti dei notai chiamati ad amministrare la giustizia e a verbalizzare i loro atti, il tribunale civile di Poppi sembra procedere con sostanziale continuità nel passaggio dalla signoria territoriale dei conti Guidi all'inserimento nel dominio fiorentino.

La diversità si percepisce nel controllo politico sul tribunale e nelle possibilità di appello che ad esso sono legate. Mentre i conti erano poco portati ad intervenire sull'amministrazione della giustizia civile, delegando a tecnici del luogo anche gli eventuali appelli, Firenze - e non solo la Signoria - interviene spesso con il suo peso politico sulla procedura ed anche nel merito dei giudizi di primo grado, e senz'altro tende ad invitare nella città chi voglia ricorrere in appello contro le decisioni prese localmente.

Passando ad analizzare la giustizia penale, per prima cosa vediamo che i registri tenuti dai notai al servizio del vicario erano strutturati in modo simile ai fascicoli del criminale

---

<sup>172</sup> Con questa lettera del 10 giugno 1449, presentata al vicario il 14, la signoria veniva a smentire proprio quanto chiesto nella lettera che abbiamo trascritto qui sopra inerente la stessa controversia: «Reverendissimo nostro, tu sai quanto ti fu scripto a' di passati per questa Signoria in favore di Lapo di Archetto di Larniano, corte di Fronzola, contro Meo d'Andrea spetiale di Castel San Nicholò, per cagione del podere che decto Lapo tiene da lui come in decta lettera si contiene, di poi è stato alla nostra presentia decto Meo e dallui habbiamo inteso distesamente come sta il fatto tra lui e Lapo et anche habbiamo veduto la scripta e i protesti gli à facti. Et tucto inteso et examinato voglamo et comandanti che tu provegga e faccia che decto Lapo non molesti decto podere ma relascilo liberamente, che possa farlo lavorare a chi gli piace, e contro la volontà di decto Meo non molesti alcuno lavoratore che lavorasse decto podere, però che Meo n' à preso quel partito ch'egli vuole, e non vuole che Lapo il tenga più in alcun modo. Fa con effecto quanto ti comandiamo non obstante altre lettere. Datum Florentie die X junii 1449. Priores Artium et Vexillifer Justitie Populi et Comunis Florentie. Nobili viro Roberto Mancini Sostegni vicario Puppil civi nostro reverendissimo» (AVP, 4891, non cartulato, alla data del 14 giugno).

<sup>173</sup> Ad esempio una lettera di risposta del vicario Recco Capponi a Lorenzo dei Medici del 13 maggio 1471: «Spectabilis vir tamquam frater honorande etc. Questo dì xiii del presente ho una tua de dì vii di magio per la quale mi raccomandi il fatto di Dutì Masi et maxime dello spaccio. Lorenzo mio, io credo tu essere certo che io di compiacerti di qualunque cosa circha dell'onesto, che d'altro so che non mi richiederesti, di continuo sarei desideroso di fare cosa ti fusse grata. Et se circa del caso di Dutì ti paresse ch'io andassi adagio non me lo imputare a peccato, perché fo tutto per intendere le ragioni delle parti. Et he superfruo che mi raccomandi el fatto di Dutì, el quale havendo io in luogho di fratello de' credere, e lui medesimamente, che le sue ragioni per me sieno favorite, non tanto in questo, quanto in qualunque altro suo caso. E di questo ne sia di buona voglia che trovando io lui haver ragione li sarà facta, perché alteramente non fu mai mia natura. A' piacer tuoi paratissimo. Ex Puppil die xiii maii MccccLxxi. Recchus de Capponibus vicario» (ASF, *Mediceo avanti il Principato*, 23, 341).

tenuti dagli ufficiali del conte: in genere vi era quindi una prima sezione di inchieste, una seconda di sentenze, una terza di condanne per danni dati.<sup>174</sup>

Anche in questo caso è raro che si possa seguire per i casi riportati nei registri un iter procedurale completo, anche perché molte volte le inchieste portavano ad un bando in contumacia di cui poi non sappiamo l'esito. La procedura comunque seguiva quanto previsto dagli statuti e dal diritto comune e in sostanza non si discostava dalla procedura penale seguita anche dagli ufficiali dei conti. Prendiamo come esempio un raro caso di procedura molto articolata avviato nel giugno del 1457. Il 7 giugno - il giorno successivo all'insediamento del vicario Giovenco della Stufa - viene compiuta l'inchiesta per un caso di aggressione e omicidio accaduto a Soci negli ultimi giorni di maggio, su notizia comunicata al vicario e al suo notaio dal podestà di Bibbiena. Il giorno seguente viene fatta la citazione degli inquisiti da parte del nunzio della curia che rilascia loro il dispositivo dell'inchiesta; del 14 giugno è la seconda citazione degli inquisiti. L'11 luglio si presenta al vicario un notaio come procuratore degli inquisiti il quale mostra la procura e una memoria difensiva per punti. Il 19 luglio compare di nuovo in giudizio il notaio-procuratore legale con una più ampia memoria difensiva al termine della quale elenca cinque testimoni per suffragare quanto in essa contenuto. Lo stesso giorno il nunzio viene quindi inviato a citare tali testimoni. I testimoni si presentano subito e prestano giuramento; quindi vengono loro letti, uno ad uno i capitoli della difesa presentati dal procuratore e vengono registrate le loro risposte in merito. Il 26 luglio il vicario dispone la pubblicazione delle testimonianze e dà un termine affinché il procuratore degli uomini sotto processo ne prenda visione e copia. Il giorno successivo viene presentata la richiesta di avere una copia delle testimonianze da parte dei familiari della vittima e la loro intenzione di opporsi, viene loro concesso un termine entro cui farlo. Il 2 agosto il procuratore degli accusati chiede il consiglio di un sapiente nel caso venga fatta opposizione ai testimoni. Il 6 agosto il nunzio notifica la scadenza prossima del termine per fare opposizione ai testimoni, i familiari della vittima si presentano in giudizio dove chiedono e ottengono una proroga. Scaduto tale termine poiché non viene fatta opposizione il 1 settembre viene dal vicario pronunciata una sentenza di assoluzione.<sup>175</sup>

Un primo punto da sottolineare, come abbiamo già accennato, è il ruolo significativo dei sindaci eletti delle comunità, anche per il tramite dei podestà, nel segnalare azioni criminali, aspetto che doveva essere fondamentale per poter promuovere azioni *ex officio*

---

<sup>174</sup> Ad esempio il registro scritto per il vicario Antonio di Lorenzo di messer Andrea dei Buondelmonti dal notaio Francesco di Guglielmo dei Giachi di Firenze (AVP, 2753), che segue lo schema di ripartizione consueto: cc. 2-27, inchieste; cc. 37-55 sentenze; cc. 63-78 condanne per danni dati.

<sup>175</sup> Per tutto il procedimento AVP, 3692, fasc. 2, cc. 2r-14v.

senza poter avere in realtà vere e proprie forze di polizia che controllassero il territorio. In particolare per il gioco d'azzardo era previsto che vi potessero essere anche delle denunce segrete sulla base delle quali si poteva dare avvio a un'inchiesta<sup>176</sup>. Quindi, se formalmente il procedimento su inchiesta *ex officio* della curia rimaneva sempre fondamentale - accanto a quello avviato su denuncia (promosso in genere da una parte lesa) - in realtà avevano acquisito un ruolo maggiore le segnalazioni esplicite, palesi o segrete, che si avvicinavano nella sostanza alle denunce.

Altra particolarità è il fatto che nelle inchieste e nelle condanne si faccia quasi sempre riferimento, per indicare che era stato commesso un reato, alla violazione degli statuti del Comune di Firenze. Quindi questi ultimi dovevano essere presi, almeno formalmente, come legge guida per il penale, nonostante gli statuti di Poppi come abbiamo visto - e probabilmente anche quelli degli altri centri casentinesi - avessero tutta una serie di rubriche per i «malefici».<sup>177</sup>

Rispetto al tribunale signorile di Poppi l'area di competenza penale del vicario era decisamente più vasta, ed infatti nei registri troviamo azioni criminali commesse a Romena,<sup>178</sup> a Bibbiena,<sup>179</sup> a Pratovecchio,<sup>180</sup> oltre che a Poppi e nelle sue vicinanze.<sup>181</sup> La continuità

<sup>176</sup> Vediamo in merito un'inchiesta condotta dal vicario su denuncia e notifica segreta fatta secondo la forma delle Riformagioni del Comune di Firenze contro Bartolomeo di Carlo speciale, Masino e Augustino di ser Angelo e Domenico di Tofano, tutti del castello di Poppi. La notifica segreta alla curia indicava come costoro avessero giocato d'azzardo il giovedì della settimana santa e il 25 di marzo primo giorno dell'anno 1456 e festa dell'Incarnazione, nel castello di Poppi nella casa di Carlo speciale posta sulla piazza di Poppi dove si vendeva anche vino al minuto. L'inchiesta è formata il 31 marzo. Lo stesso giorno gli inquisiti si presentano in giudizio e confessano, promettendo di stare ai mandati del vicario e dando come fideiussore Francesco di ser Angelo. Vengono quindi successivamente condannati in L. 10 ciascuno da pagare al camarlingo deputato alla manutenzione del palazzo di residenza del vicario entro 30 giorni (AVP, 4878, c. 115v e c. 151r).

<sup>177</sup> La formulazione ricorrente in modo sistematico nei registri indica che una azione è stata compiuta contro la forma della legge e degli statuti di Firenze.

<sup>178</sup> Come esempio un processo del 1456. L'inchiesta è condotta dal vicario *ex officio* della curia contro Matteo Valgianni di Romena. Nel mese di febbraio Matteo un giorno si era rivolto a Franceschino di ser Antonio di Romena dicendogli: «Dì per mia parte a Bandino di ser Antonio da Romena che si ghuardi da me, ché se io lo truovo io gli chaverò le budella» e molte altre parole minacciose. Fatto accaduto nel castello di Romena davanti alla casa di Franceschino. L'inchiesta è chiusa il 1 marzo; il 2 si presenta a Poppi Matteo e confessa che quanto contenuto in essa è vero; promette di stare ai mandati del vicario e di pagare le condanne e dà come fideiussore proprio Franceschino di ser Antonio da Romena. Viene quindi condannato in L. 5 da pagare al camerario del vicariato deputato alla manutenzione delle mura del castello di Poppi (AVP, 4878, c. 112r e c. 147v).

<sup>179</sup> Riportiamo in appendice al capitolo il regesto di un procedimento per una azione criminale avvenuta a Bibbiena, interessante anche per le vivaci immagini di vita quotidiana che se ne possono ricavare.

<sup>180</sup> Ad esempio il processo per un fatto avvenuto a Pratovecchio nel gennaio 1456. L'inchiesta è condotta dal vicario su denuncia di Giano di Giannotto, sindaco e rettore del comune di Pratovecchio, contro Angelo di Guido di Pratovecchio. Nello stesso gennaio, mentre Angelo era una sera con altri giovani di Pratovecchio nell'ospedale del castello vecchio in cui era presente «quadam egyptiaca qui dicebatur divinare ad quam audiendam et videndam suprascripti iuvenes iverant ad dictum hospitale», Antonio detto «lo staviglio de Marena», avendo trovato chiuso il portone dell'ospedale dove era solito andare a dormire, con il bastone che aveva in mano bussò perché gli fosse aperto. Angelo aprì, ma Antonio agitò contro di lui il bastone e lo colpì sulla spalla, dato che non si era accorto che era sulla porta. Angelo allora prese subito un tizzone acceso e con quello colpì Antonio alla testa con un colpo che gli provocò l'uscita di sangue. Il 13 gennaio è chiusa l'inchiesta. Il 18 gennaio Angelo confessa che quanto contenuto nell'inchiesta è vero; si dichiara pronto a stare al giudizio

giurisdizionale probabilmente favoriva il perseguimento di reati e azioni criminali commesse in più di una località del Casentino o da persone di castelli e villaggi diversi.<sup>182</sup> Tuttavia, data la maggior ampiezza dell'area e l'assenza di un consistente gruppo di uomini al servizio permanente della curia,<sup>183</sup> non doveva essere un caso raro che gli inquisiti citati non si presentassero e venissero quindi posti in bando.<sup>184</sup> Spesso, inoltre, in nome e per conto di inquisiti di altre località casentinesi che erano stati citati si poteva presentare un procuratore legale che era un notaio originario della loro stessa località o di un centro vicino.<sup>185</sup>

Come nel caso del tribunale signorile, chi si presentava al vicario ad ascoltare l'inchiesta contro di lui poteva confessare o respingere quanto in essa contenuto, fornendo i

---

del vicario e a pagare le eventuali condanne e dà come fideiussore Antonio di Jacopo di Angelo, maniscalco di Pratovecchio. Successivamente viene quindi condannato in L. 10 da pagare al camarlingo di Poppi per la riparazione del palazzo di residenza del vicario (AVP, 4878, c. 108r e c. 143r).

<sup>181</sup> Per coerenza diamo un esempio sempre del 1456. L'inchiesta condotta dal vicario è contro Marco di Giovanni di Greti podesteria di Poppi. Un giorno del mese di marzo, quando Gherio di Piero Galbini uno dei campai del comune di Poppi oltre Arno lo aveva visto con i suoi porci e pecore a pascolare e dare danno nei prati della chiesa di Porrena, di Betto di Piccinello, e dello stesso Gherio campai, e in forza del suo ufficio gli aveva detto: «Io t'ò decto più volte Ughuarino che tu non dia dapno a questo modo, tu vorrai pure che io t'accusi», Marco gli aveva risposto adirato con ingiurie e agitando un bastone contro di lui; quindi l'aveva colpito sulla mano alzata rompendogli un osso. Con grave danno di Gherio, che per tale frattura era ora inabile al lavoro con il rischio che lui e la famiglia possano morire di fame. Il fatto fu commesso nel comune di Porrena nel luogo detto *alla gavina* contro la forma degli statuti del Comune di Firenze L'inchiesta è chiusa il 29 marzo. Il giorno successivo Marco si presenta in giudizio e confessa che quanto contenuto nell'inchiesta è vero; promette di stare ai mandati del vicario e dà come fideiussori Timoteo di ser Santi di Poppi e Antonio di Pasquino di Greti. Successivamente Marco viene condannato in L. 15 da pagare al camarlingo deputato alla riparazione del palazzo del vicario entro 30 giorni (AVP, 4878, c. 114v e c. 150r).

<sup>182</sup> Vediamo un esempio in tal senso del 1457. L'inchiesta è condotta dal vicario su notifica del sindaco del comune di Bibbiena contro Vincio di Migliorino di Ortignano, podesteria di Castel San Niccolò. Questi nel mese di giugno nel castello di Bibbiena presso Porta S. Angelo aveva aggredito con un bastone Sante del Selva di Pratello, curia di Castelfocognano, e lo aveva colpito con due colpi alle spalle. L'inchiesta è chiusa l'8 giugno. Il 28 luglio (dopo essere stato nel frattempo posto in bando) Vincio si presenta al vicario volendosi difendere; confessa che quanto contenuto nell'inchiesta è vero; si impegna a stare alle decisioni del vicario e dà come fideiussore Carlo di Bartolomeo speciale di Poppi (AVP, 3692, fasc. 2, cc. 22r-23r).

<sup>183</sup> Se confrontiamo il numero di nunzi al servizio delle curia del conte (cfr. capitolo V), notiamo che erano in genere più numerosi dei due-tre nunzi al servizio del vicario per un'area assai più ampia. Donzelli e famigli del vicario potevano contribuire ad azioni di polizia ma, non essendo del posto, difficilmente potevano essere utili per le citazioni e l'arresto di inquisiti.

<sup>184</sup> Ad esempio nel luglio 1457 viene condotta dal vicario un'inchiesta *ex officio* contro Iacopo di Cecco detto Babbino di Castel Focognano «hominem vagabundum, furem, male conditioni vite et fame». Jacopo secondo la segnalazione di persone degne di fede nel mese di aprile si era recato alla casa di Menco di Niccolò di Riseco abitante a Quorle, entrato in casa con l'intenzione di rubare aveva preso una scure e con questa aveva rotto una cassetta dalla quale aveva preso e portato via 4 fiorini larghi. Il 16 luglio è chiusa l'inchiesta; lo stesso giorno il nunzio della curia cita Jacopo nella piazza del comune di Poppi, affiggendo anche una cedola contenente la citazione sulla piazza. La citazione è ripetuta il 20 luglio. Il 24 luglio il nunzio sulla piazza del comune di Poppi pubblicamente e ad alta voce, dopo aver suonato la tromba, pone in bando Jacopo dal contado e distretto di Firenze per L. 400, assegnandogli un termine di 5 giorni entro i quali poter comparire in giudizio a «scusarsi» dal bando e a difendersi dall'inchiesta (AVP, 3692, fasc. 2, c. 30 r-v).

<sup>185</sup> Ad esempio nel settembre 1457 due uomini di Gressa e due di Marciano, sotto processo per una aggressione contro un uomo di Camprena, ricorsero al patrocinio legale di ser Giovanni di Marco di Bibbiena (AVP, 3692, fasc. 2, cc. 39r-40r).

dovuti fideiussori a garanzia dell'accettazione della sentenza e dell'eventuale pagamento della condanna.<sup>186</sup>

La tipologia dei reati, limitandosi ad osservare per coerenza soltanto quelli compiuti a Poppi o nelle vicinanze, non si discostava molto dal periodo signorile: vi erano ingiurie,<sup>187</sup> violenze,<sup>188</sup> aggressioni,<sup>189</sup> ferimenti, talora anche omicidi,<sup>190</sup> furti,<sup>191</sup> gioco d'azzardo,<sup>192</sup> oltre

<sup>186</sup> Alcuni esempi. L'inchiesta condotta dal vicario contro Jacopo di Carlo da Poppi. Questi nel mese di luglio 1449, mentre Piero di Antonio da Firenze abitante a Poppi era per la via pubblica presso l'ospedale della Misericordia, sopraggiunse armato di una claverina ferrata e con l'asta di tale claverina colpì lo stesso Piero alla spalla senza versamento di sangue. Il 25 luglio è avviata l'inchiesta; lo stesso giorno Jacopo si presenta in giudizio e confessa, promette di stare ai mandati del vicario e di pagare le condanne e dà come fideiussore Carlo di Bartolomeo suo padre (AVP, 4891, c. 17v). L'inchiesta condotta dal vicario nel luglio 1461 su denuncia di Francesco di Antonio mugnaio del mulino del Comune di Poppi contro Camilla da Urbec, moglie di Giovanni di Nolfo di Poppi. Camilla un giorno che era andata al mulino vi trovò Francesco e venne con lui a diverbio poiché Francesco le disse «l' vorrei che tu non mi togliessi e' miei pollastri e quando tu volessi milla d'anne che tu me gli chiedessi»; al che Camilla con animo irato e in malo modo aveva risposto «Che m'a' tu a' fare che se' un ladro». Quindi, raccolta una pietra, l'aveva scagliata contro Francesco, colpendolo in faccia vicino all'occhio sinistro con versamento di sangue. Il 18 luglio è chiusa l'inchiesta; lo stesso giorno Camilla si presenta al vicario e, ascoltata in volgare la formula dell'inchiesta, confessa che quanto contenuto in essa è vero. Promette di stare ai mandati del vicario e di pagare le eventuali condanne e dà come fideiussore il marito Giovanni di Nolfo, ricevendo un termine di 10 giorni a fare la sua difesa (AVP, 2753, c. 10 r-v).

<sup>187</sup> Prendiamo ad esempio un caso accaduto a Poppi nel 1457. L'inchiesta è condotta dal vicario ex officio su segnalazione di Giovanni di Piero, sindaco del comune di Poppi, contro Agnolo di Piero di Giovanni di Borgo alla Collina. Nel mese di ottobre, mentre era nel castello di Poppi vicino alla casa di Pacino di Giovanni fabbro, Agnolo era entrato in discussione con Pacino che gli chiedeva indietro una cosa che gli aveva prestato e gli aveva detto: «Tu menti per la gola»; quindi l'aveva colpito con un pugno in faccia. Il 15 ottobre è chiusa l'inchiesta; il 19 Agnolo si presenta al vicario e confessa che quanto contenuto nell'inchiesta è vero, ma che prima Pacino gli aveva detto: «Tu sei uno ladro», quindi si dice pronto a stare alle decisioni del vicario e dà come fideiussore Lorenzo di Salvatore di Poppi (AVP, 3692, fasc. 2, c. 44 r-v). Agnolo viene successivamente condannato in L. 10. Il 16 novembre paga al camarlingo per la manutenzione del palazzo del vicario L. 7 S. 10 (AVP, 3692, fasc. 3, c. 22 r-v).

<sup>188</sup> Un altro esempio di offese e violenze gratuite del febbraio 1461. L'inchiesta è condotta dal vicario su notifica del sindaco del Comune di Poppi contro Chiaro di Giovanni di Poppi. Il primo febbraio questi si era recato da Benedetta, moglie di Domenico di Frascione di Garliano, «in domo furni alla porta a Fronzola» per comprare il pane e, poiché Benedetta si rifiutava di darglielo, dato che lo voleva a credito, Chiaro aveva preso a rivolgerle ingiurie ed offese e quindi l'aveva colpita in faccia provocandogli un livido. Il 3 febbraio è chiusa l'inchiesta. Lo stesso giorno Chiaro confessa che quanto contenuto in essa è vero, promette di stare ai mandati del vicario e di pagare le condanne e dà come fideiussore Timoteo di ser Santi. Successivamente viene quindi condannato in L. 2 da versare al camarlingo generale del Comune di Poppi (AVP, 4878, c. 111v e cc. 145v-146r).

<sup>189</sup> Prendiamo un caso che significativamente è legato all'episodio del 1457 preso qui sopra come esempio di un'ingiuria. L'inchiesta è condotta dal vicario su notifica del sindaco del comune di Poppi contro Antonio di Simone detto Nono, fabbro di Bibbiena abitante a Poppi, e Angelo di Giovanni Montalecchi di Poppi. I due nel mese di ottobre, armati, avevano aggredito fuori Poppi sulla via pubblica presso Lagacciolo, Agnolo di Piero di Giovanni di Borgo alla Collina. Angelo con l'asta di una claverina aveva colpito Agnolo alle reni e alle spalle senza versamento di sangue. L'inchiesta è chiusa il 9 ottobre. Il 12 i due si presentano al vicario e confessano che quanto contenuto nell'inchiesta è vero, promettono di stare alle decisioni del vicario e danno un fideiussore ricevendo dieci giorni di tempo per fare la loro difesa. Tornano in giudizio dopo tre giorni e sostengono di aver assalito Agnolo di Piero per il fatto che questi aveva offeso Pacino di Giovanni fabbro, fratello di Angelo, e come prova presentano proprio l'inchiesta contro Agnolo di Piero. Il 20 ottobre il vicario pronuncia la sentenza nella quale sostiene che i due hanno commesso una vendetta superiore al dovuto e sono quindi da condannare per aver appunto ecceduto. Vengono condannati ognuno in L. 15 e alla pena aggiuntiva di collaborare alla riparazione del ponte in pietra sul torrente Roviesine (AVP, 3692, fasc. 2, c. 45 r-v, fasc. 3, cc. 22v-23v).

<sup>190</sup> Citiamo come esempio un fatto del 1449. L'inchiesta è condotta dal vicario contro Checco di Giacomo di Andrea di Quota. Per quanto risulta da testimonianze degne di fede, nel mese di agosto, mentre Agostino di Gianni di Quota era andato in una stalla a governare certe sue bestie, Checco armato di una «cortellesa magna» di nascosto lo aggredì, lo colpì e lo ferì alla spalla con versamento di sangue e con un colpo tale che arrivò al



a tutta la serie a parte dei danni dati a terreni coltivazioni o animali.<sup>193</sup> Erano ovviamente spariti quei reati che derivavano dal mancato rispetto degli obblighi signorili, ma al loro posto troviamo inchieste e condanne per aver disatteso alle leggi fiorentine in merito a dazi e gabelle,<sup>194</sup> oppure per non aver dato seguito agli ordini del vicario.<sup>195</sup> Non siamo in grado di

---

petto, una ferita per la quale in poco tempo Agostino morì. L'8 agosto è chiusa l'inchiesta. Dopo due citazioni - il 9 e il 18 agosto alla casa di Checco con affissione della cedola alla porta di casa - il 22 agosto è pronunciato il bando contro Checco sulla piazza del castello di Poppi e presso il ponte del palazzo di abitazione del vicario. Checco viene bandito dalla città e dal contado e distretto di Firenze. Continuando a restare contumace, viene in seguito pronunciata la sentenza: Checco è condannato, qualora cadesse in mano del vicario o dei suoi successori o in altro luogo dove abbia giurisdizione il Comune di Firenze, ad essere condotto al luogo di giustizia e qui decapitato (AVP, 4891, c. 10 r-v e c. 33 r-v).

<sup>191</sup> Ci sembra interessante riportare in merito un caso del 1455. L'inchiesta è condotta dal vicario *ex officio* su notifica di Giovanni di Piero, sindaco del comune di Poppi, contro Francesco di Giannotto, detto Cacio calzolaio di Poppi. Nel mese di dicembre una notte Francesco era entrato in casa di ser Santi suo fratello, posta nella piazza dei porci, per la porta di dietro con un lume in mano, sapendo che non c'era nessuno in casa, ed era andato nella camera dove era solito dormire ser Santi. Qui aveva aperto una cassa non chiusa a chiave, piena di panni di lino e di libri, cercando una scrittura privata fatta tra loro fratelli riguardo i beni in comune, carta che Francesco aveva dato al fratello da tenere e conservare e che conteneva accordi e convenzioni fra loro, ma che aveva poi richiesto più volte al fratello e lui si era rifiutato di dargliela. Non avendola trovata, stava uscendo dalla camera sempre tenendo il lume in mano ed era capitato che in quel momento fosse passato per la via davanti alla casa Niccolò di Matteo Rilli che, avendo visto il lume, aveva chiamato forte: «O ser Santi». Francesco non aveva risposto ma, spento subito il lume, aveva preso a correre giù dalla scala, mentre Niccolò, vedendo che il lume era stato spento e sentendo correre per la casa, aveva preso a gridare: «al ladro, al ladro». Intanto Francesco era fuggito uscendo dalla porta di dietro da dove era entrato. Ma alle grida di Niccolò tutto il vicinato e molti uomini del castello di Poppi erano accorsi creando così rumore e tumulto nel castello. L'inchiesta è chiusa il 24 gennaio. Il 12 febbraio si presenta in giudizio Francesco, confessa che quanto contenuto nell'inchiesta è vero e si dice pronto a stare alle decisioni del vicario e della sua curia dando come fideiussore Piero di ser Francesco di Poppi (AVP, 4878, c. 107r).

<sup>192</sup> Il gioco, oltre ad essere un reato condannato di per sé, era spesso occasione e causa di controversie e di risse che portavano ad altri reati più gravi. Ad esempio nel febbraio 1449 è condotta dal vicario un'inchiesta contro Masino di ser Angelo di ser Agostino e Piero di Antonio di maestro Jacopo, entrambi di Poppi. I due in una sera dello stesso febbraio, mentre erano nella taverna di Giovanni di Nolfo posta nel castello di Poppi e stavano giocando «ad ludum cartarum vinum seu schottum» (in realtà non giocavano d'azzardo quindi, ma soltanto 'la bevuta'), erano per causa delle carte venuti a diverbio e a dirsi parole ingiuriose. Masino allora aveva aggredito Piero e lo aveva colpito con uno schiaffo in faccia, contro la forma della legge e degli statuti di Firenze (AVP, 3634, fasc. 2, c. 14 r-v).

<sup>193</sup> Prendiamo un caso particolare giudicato nel 1461. Ser Giovanni di ser Buono di Poppi era stato accusato da donna Antonia, vedova del fu Paolo di Lorenzo del Palagio, per un fatto accaduto nel mese di settembre. Ser Giovanni tornava da Castelfocognano con molti asini carichi di frumento ed era giunto sulla strada presso il prato di Giovanni d'Angelo da Cascesi posto nella curia di Fronzola nel luogo detto *campo trino*. Qui c'era un asino di Antonia a pascolare che, quando vide gli asini di ser Giovanni, andò verso di loro. Questi allora, che aveva in mano una roncola di ferro, adiratosi lo aveva colpito e ferito nel costato dal lato destro, facendogli uscire gli intestini e moltissimo sangue, ferita per la quale l'asino era morto quasi subito, con grave danno di Antonia, e contro la forma degli statuti del Comune di Poppi. Avendo ser Giovanni spontaneamente confessato al vicario, è condannato in L. 2 e all'emendazione del danno, stimato da arbitri scelti concordemente, in L. 9 (AVP, 2753, c. 74 r-v).

<sup>194</sup> Ad esempio nel febbraio 1449 viene condotta dal vicario un'inchiesta *ex officio* contro Paolo di Jacopo Malatacca detto Pollastra del comune di Palagio fiorentino per il fatto che, come riportato da molte persone degne di fede, aveva fatto società con un uomo della Romagna che portava di nascosto il sale nel territorio fiorentino, contro la forma della legge e degli statuti del Comune di Firenze e contro la gabella del sale e il dazio, e si sarebbe reso complice di questo in particolare guidandolo e mostrandogli strade e sentieri. Accusa che Paolo confessa (AVP, 3634, fasc. 2, c. 9r).

<sup>195</sup> Ad esempio il 10 settembre 1457 Antonio di Paolo da Montefatucchio, abitante nel castello di Poppi, viene condannato in L. 5, perché nel mese precedente per due volte aveva disatteso l'ordine del vicario di vuotare una sua capanna piena di paglia per evitare che le case vicine rischiarono di andare a fuoco e anzi oltre a non

poter fare un raffronto quantitativo;<sup>196</sup> l'impressione tuttavia è quella di un minor numero di fatti 'criminali' inquisiti e di persone processate anche in relazione all'allargamento dell'area di competenza del tribunale, ma comunque di una permanente propensione alla violenza e all'uso delle armi a dispetto delle norme statutarie e dei bandi specifici dei vicari.

Un elemento particolarmente significativo, e che appare una novità rispetto al tribunale signorile, è il fatto che in non pochi casi degli uomini inquisiti per aggressioni e violenze riescano ad uscire assolti dal tribunale del vicario sostenendo di aver compiuto tali azioni come vendetta di azioni simili subite nel tempo passato da loro o da loro congiunti.<sup>197</sup> Per questa possibilità facevano esplicitamente riferimento alle norme contenute negli statuti di Firenze, con i loro procuratori che erano in grado di produrre in giudizio copia dei passi utili degli statuti fiorentini.<sup>198</sup>

---

vuotarla aveva continuato anche a tenerci a dormire dei suoi lavoratori aumentando il pericolo di un incendio (AVP, 3692, fasc. 3, c. 7v).

<sup>196</sup> I registri del criminale del vicariato, per il periodo che abbiamo preso in considerazione, oltre ad essere in numero minore rispetto a quelli della signoria, sono spesso incompleti e comunque non consentono di coprire continuativamente più di un semestre. All'interno di essi, inoltre, i reati compiuti in varie località del Casentino diverse dal territorio della signoria dei conti di Battifolle o da persone non di Poppi non sempre sono chiaramente distinguibili.

<sup>197</sup> Vediamo ad esempio un processo in merito a una sanguinosa aggressione del 1461. Naldo di Andrea Bertini, Francesco di Jacopo Bertini, Sante di Guiduccio Bertini, Giovanni di Santi Vanni e Matteo di Santi Vanni, tutti di Giogalto comune di Ortignano, sono sotto processo secondo un'inchiesta condotta dal vicario predecessore di quello che porta avanti il procedimento. Nell'aprile 1461, partendo dal borgo di Giogalto armati di armi da offesa e da difesa, cioè claverine, lance, catalane, ronconi e coltelli, si erano recati presso la chiesa di S. Ceciliano posta nel piano di Uzzano nel comune di Ortignano e qui, avendo visto Piero Cini di Uzzano che lavorava con un paio di buoi, con le loro armi lo avevano aggredito. Terrorizzato, Piero era fuggito verso Jacopo di Guglielmo detto Mastacco che dormiva nella strada vicino al campo dove Pietro lavorava. Francesco di Jacopo aveva allora gridato a Piero e Jacopo: «State saldi traditori che voi non potete campare». E Naldo con una claverina, pieno di rabbia, aveva colpito e ferito Jacopo alla mano destra. Subito dopo Giovanni di Santi con una claverina e un coltello aveva colpito Jacopo, ferendolo con il ferro della claverina alla spalla destra. Quindi Naldo aveva detto: «A quest'altro traditore ché non può fuggire» e voltatosi aveva colpito con una pietra Piero colpendolo alle reni dal lato sinistro. Matteo di Vanni allora, armato di una catalana e di una claverina aveva assalito Piero e con l'asta della claverina lo aveva colpito e ferito alla testa provocandogli una frattura e una forte emorragia. Poi con la catalana lo aveva ferito alla mano destra provocandogli la perdita di funzionalità di anulare e mignolo, e di nuovo con la catalana l'aveva colpito in testa con la rottura dell'osso e alla gamba destra sul lato davanti con la rottura della tibia. Sante di Guiduccio con l'asta di una claverina aveva colpito e ferito anche lui Piero al braccio sinistro. A quel punto Francesco, che era lì pronto a dar man forte e consiglio, aveva detto: «Noi abbiamo facto assaj. Andiamo con Dio» Quindi avevano lasciato Piero a terra e se ne erano andati. Il vicario, tuttavia, vista la comparizione in giudizio davanti a lui di Domenico di Giuliano Fontana di Poppi, procuratore degli uomini sotto processo, secondo il quale quanto era stato commesso doveva essere dichiarato come azione di vendetta per quanto commesso in precedenza da Piero Cini e Jacopo di Guglielmo contro le persone di Betto di Guiduccio fratello carnale di Santi di Guiduccio e consanguineo di Naldo, Francesco, Giovanni e Matteo, e avuto di ciò testimonianza da testimoni degni di fede, assolve del tutto gli imputati secondo la forma degli statuti del Comune di Firenze disponenti della vendetta e in quali casi sia permessa («viso statuto disponenti de vindicta in quibus casibus sit permessa et omnibus visis et consideratis que videnda et consideranda fuerunt») (AVP, 2753, cc. 53r-54v).

<sup>198</sup> Significativo un processo del 1457. L'inchiesta è condotta dal vicario su notifica del sindaco del comune di Bibbiena contro Matteo di Cecco di Gressa, Giovanni di Nanni di Gressa, Piero di Giovanni di Marciano e Antonio di Domenico di Marciano. Questi nel mese di settembre, armati, avevano aggredito Carlo di Domenico di Camprena nel piano di Camprena in un prato dello stesso Carlo. Matteo con una claverina aveva colpito Carlo, ferendolo alla mano destra e provocandogli con un altro colpo un livido al petto. L'inchiesta è chiusa il 14 settembre. Lo stesso giorno gli inquisiti si presentano al vicario e confermano che quanto è contenuto

Per quanto riguarda le condanne quasi mai troviamo indicata, nei registri che ci sono rimasti, l'esecuzione di pene corporali; un caso di particolare severità verso un reato di prostituzione<sup>199</sup> ci mostra però come talora potessero essere usate forme di tortura a scopo non solo inquisitivo quanto anche punitivo.<sup>200</sup>

In genere le condanne erano appunto pecuniarie e, a parte il caso di chi era stato sbandito, venivano pagate dallo stesso condannato o da un fideiussore. Fra l'altro in molte circostanze poteva essere accettata una composizione pecuniaria notevolmente ridotta rispetto a quanto stabilito dalla sentenza,<sup>201</sup> e talvolta la sentenza stessa indicava esplicitamente che se fosse stato pagato subito 1/5 della condanna il resto sarebbe stato condonato.<sup>202</sup>

Le somme derivanti dalle condanne venivano inizialmente versate per metà al camarlingo del vicario e per metà al camarlingo del Comune di Poppi, al fine di provvedere al mantenimento delle mura del castello e del palazzo del vicario (il castello-palazzo dei conti Guidi).<sup>203</sup> Quindi dal 1448 dovevano essere versate interamente al camarlingo di Poppi

---

nell'inchiesta è vero, ma che il fatto era stato commesso «ad vindictam», quindi danno due fideiussori e ricevono un termine di dieci giorni per fare la loro difesa. Il 6 ottobre si presenta al vicario ser Giovanni di Marco di Bibbiena, procuratore degli uomini sotto processo, e produce una memoria difensiva nella quale, facendo riferimento agli statuti del Comune di Firenze, sostiene che dovevano essere assolti in base alle norme sulla vendetta. Carlo, infatti, in tempi precedenti aveva offeso e colpito Matteo tirandogli una pietra, prendendolo fra naso e sopracciglio e causandogli una cicatrice che sarebbe rimasta per sempre. Ser Giovanni presenta quindi al vicario la procura a suo nome scritta da un altro notaio il 14 settembre. Dopodiché produce gli atti del processo contro Carlo estratti dai registri della curia, infine una copia tratta dagli Statuti di Firenze delle norme che trattano sulla vendetta. Il 7 novembre, il vicario, vista tale documentazione, assolve gli uomini sotto processo (AVP, 3692, fasc. 2, cc. 39r-40r).

<sup>199</sup> Reato che non era contemplato negli statuti del 1441, ma venne introdotto con la successiva riforma statutaria del 1450.

<sup>200</sup> L'inchiesta è condotta contro Antonia vedova del defunto Torello di Poppi «femina impudica, scellerata, libidinosa e pubblica meretrice». Abitando nel castello di Poppi nella via che porta all'abbazia, nei mesi di maggio, giugno e luglio del 1461, di giorno e di notte, aveva continuamente condotto nella sua casa vita disonesta e impudica, come una pubblica meretrice, tenendo quasi un vero e proprio postribolo. Inoltre avrebbe offeso spesso le donne oneste di Poppi e creato scandalo con molti giovani e con i preti del castello di Poppi, con vergogna e danno per tutte le persone del Comune di Poppi. Tutto ciò contro la volontà dei figli e parenti della stessa Antonia, contro i buoni costumi e contro la forma della legge e degli statuti del Comune di Firenze. L'inchiesta è chiusa il 15 luglio. Lo stesso giorno Antonia si presenta in giudizio e confessa che quanto contenuto nell'inchiesta è vero. Quindi il vicario, sulla base della sua confessione, fattele legare le mani dietro la schiena, la fece levare in alto sul patibolo per quattro volte; una volta calata giù, fu condotta alla porta del castello di Poppi dalla famiglia del vicario ed espulsa con l'ordine di non ritornare, anzi di dover uscire entro il 30 di luglio dal territorio del vicariato di Poppi. Successivamente, il 22 agosto, con la sentenza formale Antonia venne condannata a rimanere per un anno fuori dal territorio della podesteria di Poppi a partire dal 25 agosto. Se durante tale anno per qualche motivo fosse venuta a Poppi, sarebbe incorsa in una pena di L. 100 (AVP, 2753, c. 8 r-v e cc. 37r-38r).

<sup>201</sup> Alcuni esempi. Bonino di Santi barbiere di Poppi per una condanna a L. 10 subita nel giugno 1449 per aver scagliato una pietra contro un uomo, paga il 19 gennaio 1450 soltanto S. 33. (AVP, 4891, c. 22r-v). Jacopo di Carlo di Poppi condannato in L. 5 per una aggressione compiuta nel luglio 1449 se la cava pagando S. 33 (AVP, 4891, c. 35r). Nel settembre 1457 Giovanni di Meo di Porciano viene condannato per il furto di un cavallo a L. 200 da versare entro un mese. Il 9 ottobre il padre Meo paga a Timoteo di ser Santi camarlingo di Poppi L. 25 e con quelle la cosa è chiusa (AVP, 3692, fasc. 3, c. 4 r-v).

<sup>202</sup> Tale indicazione ad esempio viene sistematicamente ed esplicitamente inserita in tutte le sentenze proclamate dal vicario nel primo semestre del 1461 (AVP, 2753, cc. 37-55).

<sup>203</sup> Lo si vede in generale nei processi contenuti nel registro AVP, 4891.

definito appunto anche come camarlingo generale per le mura e il palazzo.<sup>204</sup> Dal 1478 la Signoria dispose che i proventi delle condanne andassero invece all'ufficio fiorentino «del canale e delle fortezze»<sup>205</sup> nonostante le proteste e le pressioni delle comunità locali<sup>206</sup> che temevano che i costi del mantenimento delle fortificazioni di Poppi ricadessero su di loro.

Il giudizio penale del vicario non prevedeva appello ed anzi negli stessi statuti di Poppi del 1441 era espressamente indicato che il vicario portasse a termine i processi penali velocemente e altrettanto rapidamente mandasse in esecuzione la sentenza. Potrebbe sembrare che il vicario fosse perciò in questo meno condizionato e condizionabile dal centralismo fiorentino; in realtà proprio il suo arbitrio di natura politica nella giustizia criminale consentiva un maggior spazio alle raccomandazioni e alle pressioni di potenti patroni fiorentini. Questi, infatti, potevano far sentire la loro voce prima o dopo una sentenza cercando di ottenere dal vicario un occhio di riguardo o un alleggerimento di pena per persone che avevano ottenuto la loro attenzione e protezione, il tutto in deroga alle leggi e agli statuti.<sup>207</sup>

<sup>204</sup> Del 1448 è la prima sentenza in cui si mostra tale cambiamento, sebbene in essa si faccia riferimento a una Riformazione in merito del Comune di Firenze del 29 e 30 marzo 1447 (AVP, 4878, c. 143r).

<sup>205</sup> Questa la lettera al riguardo giunta al vicario Bartolo dei Mori il 3 aprile 1478: «Priores Libertatis et Vexillifer Justitie Populi Florentie. Reverendissimo nostro. Con queste sarà uno capitolo d'una provigione facta per nostri oportuni consigli in favore dell'Officio et ufficiali del cannale, a' quali è data la cura delle forteze et contro a chi fusse o sarà condannato di cotesto vicariato. Et acciò che detti ufficiali possino exequire il loro officio vogliamo che detto capitolo con diligentia examini, et quello inteso l'osservarai et farai osservare pienamente in ogni sua parte procedendo contro a tucti condannati, non obstante alcune nostre lettere scripteti sopra a queste materie in qualunque tempo. Vale. Ex palatio nostro die II aprilis MCCCCLXXVIII. Nobili viro Batholo de Moris vicario Poppi civi nostro reverendissimo» (AVP, 3692, fasc. IV, c. 15v).

<sup>206</sup> Assieme alla lettera trascritta qui sopra al vicario Bartolo Mori era giunta un'altra lettera dello stesso Ufficio del canale e delle fortezze che spiegava meglio la situazione: «Spectabilis vir. Essendoci stato dato la cura intra gli altri luoghi dello raconciare certi luoghi di Casentino, et per detta cagione c'è stato dato le condannagioni di cotesto vicariato, sentiamo che alcuni comuni aveno già cavato certe lettere dalla Signoria et majo intorbidavano la provisione fatta circha a queste matterie. Sentendolo l'officio nostro ce ne maravigliammo et questo adimandammo alla Signoria. Et inteso con dilligente il detto nostro, rivocorno le lettere facte insino a qui et deliberorno che per te si metta ad exequitione quanto per la legge fu ordinato, che te mandono il capitolo et l'assetto di quella. Però ti preghiamo et confortiamo al fine venire tutte le condannagione di cotesto vicariato nelle mani costì del nostro depositario il quale è (...) et allui s'è detto quanto abbi a fare. Preghianti il dargli favore in quelle cose che da lui honestamente fussi richiesto circa il riscuotere di dette condannagioni. Florentie die II aprilis MCCCCLXXVIII. Officiales cannalis et fortilitiarum Comunis Florentie. Spectabili viro Bartholo Bartholi Mori vicario Poppi concivi nostro reverendissimo» (AVP, 3692, fasc. IV, cc. 15v-16r).

<sup>207</sup> Vediamo in merito un paio di casi. Si tratta di due lettere di risposta di vicari a interventi su di loro da parte degli esponenti di casa Medici in quel momento ai vertici del potere. Il primo caso è una risposta del vicario Antonio degli Alessandri a Piero dei Medici nel marzo 1466: «Spectabilis vir et mihi precipue maior honorande, etc. Jer sera hebbi vostra de dì 30 del presente, per la quale mi racomandasti Piero di Giano da Sprugnano in preservargli in ogni modo la vita. Di che, considerato a quanto mi scrivete e disideroso di compiacervi in questa e di qualunque altra cosa a me possibile, diliberai per vostro amore a fare quanto per la vostra mi scrivete. E questa mattina gli feci tagliare la mano sinistra e confinalo in perpetuo fuori di quello di Firenze. Né altro per questa se non che sempre mi racomando a voi. Christo in felice stato vi conservi. Ex Puppio die 31 martii 1466. Antonius de Alexandris vicarius» (ASF, *Mediceo avanti il Principato*, 17, 471). Il secondo è una risposta del vicario Angelo Vettori a Lorenzo dei Medici nell'agosto 1470: «Spectabilis ac generoso vir et tamquam frater honorande etc. A' giorni passati ricevei tua gratissima lectera in rachomandigia di Tino di Piero di Tino da Chastel San Nicholo nella mia corte, detenuto per lo homicidio che si commisse in sulla fiera di Chastel San

Probabilmente, anzi, doveva essere più facile che i potenti fossero accontentati in questo caso, poiché il vicario poteva forse perdere il suo «honore»,<sup>208</sup> ma si manteneva nell'amicizia di chi contava e non rischiava, come nel civile, né un sindacato delle comunità locali, né un intervento di censura a una sua sentenza in un appello svolto presso la Signoria fiorentina. Rimane il fatto che in certi casi l'effettiva conoscenza della situazione locale, che solo i vicari avevano, poteva sempre spingere qualcuno di loro a replicare con molto tatto anche alle raccomandazioni in materia criminale, nell'interesse del vicario stesso, di Firenze, ed anche di chi sulla città comandava.<sup>209</sup>

Se quindi una delle principali caratteristiche della giustizia signorile era l'intervento paternalistico del conte nel concedere grazie totali e sconti di pena alle condanne pronunciate dai suoi ufficiali, in parte il meccanismo si ripeteva anche con la giustizia fiorentina. In questo caso il ruolo di patrono era però esercitato dagli uomini al vertice della politica fiorentina, e in particolare dai Medici, che potevano appunto intervenire sul vicario condizionandone l'agire anche prima che fosse pronunciata la sentenza.

---

Nicholo, et per quella mi conforti che mi piaccia per tuo amore averlo per rachomandato, et potendosi con mio honore allargallo con sodamento ti farebbe singular piacere. La quale intesa et chognosciuto intorno acciò el desiderio tuo, benché il caso suo fussi inportante et di natura di grande examine, per ché in più cose s'è contradicto in modo che mio pensiero era di volere da llui il bero, ma inteso lo scrivere tuo et quanto strectamente rachomandi mutai proposito e ò seguito quanto in decta tua si contiene. Et il medesimo ò facto ben ch'io non t'abbi risposto in ogni altro caso che per tua lettera m'ai rachomandato. Et simile farò in qualunque altra cosa che da tte sarò richiesto, per ché non altro desidero se none di far cosa che ti piaccia. Ex Puppio. Die XXI augusti MCCCCLXX. Angelus Nerii de Vectoriis vicarius» (ASF, *Mediceo avanti il Principato*, 23, 306).

<sup>208</sup> Per il concetto di 'onore' personale come elemento fondamentale nella visione che del ruolo di ufficiale nel territorio avevano i fiorentini si rimanda a A. ZORZI, *Giusidicenti e operatori di giustizia*, cit., pp. 536-538 e a P. SALVADORI, *Dominio e patronato*, cit., pp. 116-119.

<sup>209</sup> Emblematica in merito la risposta del vicario Saraceno dei Pucci - peraltro molto legato alla famiglia Medici - a una lettera di Lorenzo nel settembre 1466: «Magnifice iuvenis honorande mihi singularissime etc. Questo giorno ò ricevuta una tua a me gratissima per la quale strettamente mi racomandi Francesco soldato di qui et che per tuo amore gli debbi perdonare. Non l'ò per insino a hora fatto, non per non lo volere fare, ma solo perché non essendo informato del caso che tu lo sappi, et dipoi sono contentissimo in questo et in qualunque altro caso seguire sempre el volere tuo et del tuo illustre padre. Francesco essendo qui in Poppi et sentendo le differentie erano costì in Firenze ebbe gl'infrascritti ragionamenti et in publice et in palese, con più persone. Cioè che se lui fusse fatto forte costì da una delle parti che lui piglierebbe questa terra et terrebbe a dispetto del mondo; et essendo domandato a cui petitione terrebbe la terra disse a petitione del palagio, et che ne cacierebbe fuori una brigata. Si ché per tanto sentendo questo mi parve sostenerlo perché el caso mi pare meritasse punitione. Hora son contento averti tutto fatto noto, parmi che ne ragioni con Piero et quello che lui e te terminerete ne' fatti, chome dico di sopra, non mi partirò dal suo et tuo volere, perché a quelli continue desidero compiacere. Nec plura. Ad beneplacita tua. Ex Puppio die V sept. 1466. Saracenus de Puccis vicario» (AFS, *Mediceo avanti il Principato*, 20, 228).

## Appendice al capitolo VII

### Lista dei vicari del Casentino (o di Poppi) succedutisi nell'ufficio dal 1441 al 1480.

Estratto da ASF, *Tratte*, 984, cc. 32 ss.gg; 985, c. 25 ss.gg.

Dominicus Francisci de Sapitis	21 apr. 1441
Laurentius Lapi Nicholini	21 ott. 1441
Franciscus Niccolai Andree del Benino	21 apr. 1442
Johannes domini Foresis Salviati	21 ott. 1442
Gentile magistri Tomasi del Garbo	21 apr. 1443
Leonardus Francisci Ventura	21 ott. 1443
Loysius Pieri domini Loysii Guicciardini	21 apr. 1444
Dominicus Leonardi Boninsegne	21 ott. 1444
Rubertus Bonacursii Nerii Pitti	21 apr. 1445
Antonius domini Andree Guglielmini de Pazzis	21ott. 1445 (annullata 3 nov.)
Laurentius Andree domini Ugonis de Stufa	8 dec. 1445
dominus Pierus Leonardi Bechanugi	8 iunii 1446
Johannes Antonii Filippi Lorini	8 dec. 1446
Orlandus Ghucci de Medicis	8 iunii 1447
Lottus domini Foresis Salviati	8 dec. 1447
Nicolaus Laurentii domini Tomasii de Soderinis	8 iunii 1448
Iohannes Marchionnis Giani Torrigiani	8 dec. 1448
Robertus Mancini Sostegni	8 iunii 1449
Johanni Filippi Johannis de Carduccis	8 dec. 1449
Vierius Johannis Vieris Altoviti	8 iunii 1450
Franciscus Dominici Mattei Caccini	6 dec. 1450
Chiricus Johannis Francischini Pepi	6 iunii 1451
Bartolomeus Bonsignori Spinelli	9 dec. 1451
Vannes Pauli Vannis Rucellai	6 iunii 1452
Jacobus Johannis Jacobi Ludoçi Nasii	6 dec. 1452
Benedictus Johannis Paçini Cicciporci	6 iunii 1453
Antonius Leonardi Francisci Ferrucci	6 dec. 1453
Franciscus Nicolai Francisci Sachetti	6 iunii 1454
Filippus Brancatii Rucellai	6 dec. 1454
Johannis Lapi Johannis Nicholini	6 dec. 1455
Franciscus Antonii Francisci Giraldi	6 dec. 1455
Ormannozzus Guidonis Tomasi Deti	6 iunii 1456
Ridolfus Jacobi ser Francisci Ciai	6 dec. 1456
Giovencus Laurenti Andree de Ugonis de Stufa	6 iunii 1457
Zanobius Pieri domini Zanobi de Meçola	6 dec. 1457
Iohannes Antonini Jacobi Canigiani	6 iunii 1458
Nicolaus Nerii Zanobi Macigni	6 dec. 1458
Petrus Gregorii Andree del Benino	6 iunii 1459
Nicola Johannis Stefani Corsini	6 dec. 1459
Andreas Filippi Johannis Carducci	6 iunii 1460
Franciscus Laurentii Antonii Spinelli	6 dec. 1460
Antonius Laurentii dom. Andree de Montebuoni	6 iunii 1461
Pierus Lutoçi Jacobi Nasi	6 dec.1461
Donatus Neri domini Donati Acciaiuoli	6 iunii 1462
Jacobus Nicolai Cocchi Donati	6 dec.1462
Bocchaccius Silvestri dom. Filippi Alamanneschi	6 iunii 1463
Marchus Salvatoris Thomasii del Caccia	6 dec.1463
Antonius ser Thomasii Masi	6 iunii 1464
Niccholaus Matthei Niccholai Cerretani	6 dec. 1464

Andreas Guidonis Giuntini	6 iunii 1465
Antonius domini Alexandri Ugonis de Alexandris	6 dec. 1465
Saracinus Antonii Puccii	6 iunii 1466
Alexander Antonii Luce Manetti da Filicaia	6 dec. 1466
Guglielmus Cardinalis Rucellai	6 iunii 1467
Pierus Nicolai Andreae del Benino	6 dec. 1467
Filippus Leonardi Marci Bartoli	6 iunii 1468
Franciscus Pieri Joannis Dini	6 dec. 1468
Pagnoçus Pagnoçi Ridolfi	6 iunii 1469
Loisius Joannis Stefani Corsini	6 dec. 1469
Angelus Neri domini Andree de Vettoriis	6 iunii 1470
Recchus Uguccionis Recchi Capponi	6 dec. 1470
Andreas Niccholai Andreae Giugni	6 iunii 1471
Johannes Giani Bonannis Berardi	6 dec. 1471
Pierus Mariotti Pieri d' Amorotto	6 iunii 1472
Antonius Puccii Antonii Puccii	6 dec. 1472
Migliore Laurentii Cresci	6 iunii 1473
Nicolaus Tomasii Nicolai Buoni Busini (?)	6 dec. 1473
Loisius Pieri domini Loisi Guicciardini	6 iunii 1474
Laurentius Amphicionis Laurentii Lenzi	6 dec. 1474
Jeronimus Pagnoçi Ridolfi	6 iunii 1475
Tomasius Johannis ser Luce Franceschi	6 dec. 1475
Antonius Simonis Antonii Canigiani	6 iunii 1476
Amerigus Simonis Pauli Becti Carnesecchi	6 dec. 1476
Benedictus Bartolomei Ugonis de Alexandris	6 iunii 1477
Bartolus Bartoli Iohannis Mori	6 dec. 1477
Bonus Niccolai Lodovici Rinuccini	6 iunii 1478
Tommaso d' Antonio di Tommaso Martini	6 dec. 1478
Silvester Johannis Gentilis de Albiçis	6 iunii 1479
Pierus Bertoldi Gherardi Corsini	1 mar. 1480
Pierus Bartolomei Laurentii Gualterotti	1 sett. 1480

**Lettera di risposta del vicario Donato Acciaiuoli a Giovanni di Cosimo dei Medici nell'agosto 1462** (ASF, *Mediceo avanti il Principato*, 10, 399).

«Magnifice ac generose vir et tamquam pater honorande etc. Io ho ricevuto una vostra lettera in beneficio di Matteo di Brunaccio da Romena, amico di Luigi Ghuicciardini, el quale inverso el mio ufficiale aveva gravemente errato, et mio pensiero era di punirlo a pieno secondo e' meriti suoi; ma buono grado ha da sapere alle vostre lettere che giunsono a tempo, perché all'avuta di quelle posi da parte ogni mio concepto e liberailo secondo la intentione di Luigi Ghuicciardini, chome era la volontà vostra che Luigi fussi compiaciuto. Se alchuna altra chosa posso fare che vi sia grata vi priegho me n'avisiare, ché sono sempre parato chome richiede el debito et dovere mio. Avisovi chome io ho avuto più volte qui a me quello Piero da Rencine di Chasentino el quale ha la inimicitia con quello Lionardo genero di Riccio di Ghagliano, et in fine l'ò disposto che lui è chontento per sé rendere pacie, ma dicemi che ci sono certi parenti della madre che stanno duri, perché la madre fu quella che fu offesa, e detti parenti non sono nel mio vicariato, ché arei mandato per loro. Questo Piero è buona persona e dicie volere venire chostì a voi, e per quanto attiene a llui è chontento fare ogni chosa, chome da llui antenderete, e se vi parrà che io abbi a ffare altro commetterete a ser Francesco me ne scriva uno verso. Per questa non m'acchade altro, se non pregharvi che voi abbiate a rricordo, innanzi che la estate passi, pigliare tempo di fare una chavalchata in questo paese, et menare monna Ginevra vostra, chè gli sarà grato per visitare Sancta Maria delle Gratie e gli altri luoghi di qua. Racchomandomi a voi et priegho Iddio vi confermi in felicissimo stato. Ex Puppio, die xi augusti 1462. Donato Acciaiuoli vicario».

## **Regesto del processo per furto e falsa accusa condotto dal vicario di Poppi fra dicembre 1455 e gennaio 1456 contro Maso di Giovanni di Piero di Sacco di Bibbiena.**

(Estratto da AVP, 4878, c. 104 r-v e cc. 140r-141v, tradotto in italiano dal latino e riassunto, sono mantenute come nell'originale le espressioni in latino o in volgare virgolettate).

L'inchiesta è condotta dal vicario *ex officio* della curia contro Maso di Giovanni di Piero di Sacco di Bibbiena. Nel mese di dicembre 1455 Maso, con l'intenzione di rubare, entrò nella taverna di Gingo di Bibbiena taverniere, posta nel castello di Bibbiena, di notte, mentre c'erano molti che giocavano a carte al gioco detto «alla condepnata», gioco a cui stava assistendo anche Federigo di ser Giovanni di Chiusi. A questi si avvicino Maso «et de carnifero seu charnaiuolo quem dictum Federighus cinctum portabat» furtivamente «de quodam marsupio existentis in dicto carnaiuolo astulit et furatus fuit florenos duos larghos et solidos quinquagintasettem inter grossos et monetam, et marsupio in charnerio remisso, de dicta taberna recessit» portando i soldi con sé per farne suo uso. Quindi dopo tre giorni, sempre di notte, ritornò alla stessa taverna e prese a giocare con altri «ad ludum condepnate». Poiché teneva in mano come moneta un grosso pisano con il conio della Vergine Maria che aveva rubato fra le altre al detto Federigo, tale moneta fu vista da Filippo da San Piero che subito gli chiese per quanto lo avrebbe cambiato, ma Maso si rifiutò di scambiarlo. Era presente al gioco anche Paolo di Francesco di ser Guglielmo speziale che stava perdendo i suoi soldi e chiese a Maso che gli prestasse dei soldi che aveva per continuare a giocare, Maso prestò a Paolo quel grosso pisano e altra moneta, in tutto 4 grossi. Filippo visto che il grosso pisano era nelle mani di Paolo chiese a lui di scambiarlo offrendogli 17 quattrini e dicendo: «Io vo' in devotione portarlo al collo» e allora Paolo accettò di cambiarlo per 17 quattrini.

Come Filippo ebbe fra le mani quel grosso disse a quelli che giocavano: «Questo grosso farà andare chichesia al vicario» al che Maso subito rispose: «Io non ò facto chosa abbi andare al vicario», e comunque subito si alzò ed uscì e sapendo di poter essere accusato. Quindi si fabbricò una falsa storia per potersi disculpare ed accusare Giovanni del Carnesecca, raccontando per la terra di Bibbiena che Giovanni era andato a casa sua a dirgli: «O Maso tu m'ai percolato et ami posto sulle forche in però ai cambiato il grosso pisano mi vinciesti iersera, ché l'avevo con altri denari furato a Federigho di ser Giovanni de lo carnieri», cosa a cui Maso diceva di aver risposto: «Io non l'arei chanbiato, avendomelo prima detto l'avessi furato a Fedrigho» e Giovanni allora avrebbe detto: «Tu puoi esser cagione io non vado sulle forche» a cui lui sosteneva di aver risposto: «Io non vorrei nettare te per imbrattare me», ma Giovanni: «Non avere pensieri di nulla che quando ti fusse detto alcuna chosa il chattivo voglio esser io et non voglio sia tu et questo confesserò in presentia d'ogniuomo», quindi Giovanni avrebbe risposto «Se tu vuoi fare cotesto io voglio fare ogni bene ch'io posso». In tal modo Maso, come mentitore oltre che ladro, andava in giro recitando la sua cantilena credendo di potersi disculpare. La sera seguente Federigo di ser Giovanni andò dal pievano di Bibbiena e si lamentò con lui dei soldi che gli erano stati rubati, dicendo: «E' mi sono stati tolti certi denari de lo charnieri che sono stati riconosciuti a Maso di Piero di Saccho, in servizio vi priegho gli ritroviate». Il pievano mandò allora a chiamare Maso e quando arrivò a casa sua gli disse: «Federigho di ser Giovanni m'è detto gli sono stati tolti due fiorini et grossi et moneta et ch'egl'è riconosciuti a te», al che Maso rispose raccontando la storia che aveva inventato e accusando Giovanni del Carnesecca dicendo: «Io non gl'ò auti, ma ben so chi gl'è tolsi. Egl'è stato Giovanni del Carnesecca», proseguendo a raccontare al pievano tutto ciò che falsamente aveva costruito ed aggiunse anche che: «Giovanni del Carnesecca venne a me et dixemi “il piovano à mandato per me et io non vi sono voluto andare, se dovesse avere bando delle forche te portagli questi due fiorini”» e che dopo quattro giorni Giovanni sarebbe tornato da Maso e gli avrebbe dato S. 57 residuo di quanto rubato a Federigo perché li consegnasse al pievano. Detto questo, mentendo su tutto, Maso consegnò al pievano perché lo restituisse a Federigo quanto ancora aveva con sé di ciò che gli aveva rubato. Così Federigo riebbe dal pievano il suo denaro, ma restava la falsità contro Giovanni che il pievano, Federigo e altri del castello di Bibbiena credevano ora essere un ladro. Tutto ciò fu commesso da Maso, come ladro e falso nel mese di dicembre nel castello di Bibbiena a danno di Federigo e soprattutto a infamia e danno di Giovanni del Carnesecca.

Il 27 dicembre è chiusa l'inchiesta. Lo stesso giorno Maso spontaneamente confessa che quanto contenuto nell'inchiesta è vero, quindi il vicario dà ordine che sia ricondotto in carcere. Nella sentenza di condanna, pronunciata il 5 gennaio, Maso viene condannato in L.100 da pagare al camarlingo generale della manutenzione delle mura del castello di Poppi entro un mese, e inoltre a stare a una distanza dalla terra di Bibbiena di almeno due miglia per un tempo di sei mesi a partire dal giorno in cui avesse pagato la condanna. Con il patto che se avesse pagato L. 30 entro 15 giorni sarebbe stato assolto dal resto della pena, sempre rimanendo valido il confino per sei mesi. Se non avesse pagato o avesse rotto il confino, se e quando fosse capitato nelle mani della giustizia avrebbe dovuto essere fustigato e quindi gli sarebbe stato amputato il piede destro. Lo stesso giorno Maso paga a ser Giovanni camarlingo delle mura di Poppi L. 30.